

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 30 settembre 1998

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, oltre alla **Serie generale**, pubblica quattro **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: *Regioni* (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 28 settembre 1998, n. 336.

Durata massima delle indagini preliminari riguardanti i delitti di strage commessi anteriormente all'entrata in vigore del codice di procedura penale Pag. 4

LEGGE 28 settembre 1998, n. 337.

Delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla riscossione Pag. 5

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della sanità

DECRETO 22 luglio 1998, n. 338.

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, a seguito del recepimento della direttiva n. 97/48/CE . Pag. 13

Ministero di grazia e giustizia

DECRETO 24 luglio 1998, n. 339.

Regolamento recante modificazione ed integrazione al regolamento di attuazione della legge 26 luglio 1995, n. 328, sulla preselezione informatica per l'ammissione alle prove scritte del concorso per la nomina a notaio, adottato con decreto ministeriale 24 febbraio 1997, n. 74, successivamente modificato con decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 290 Pag. 22

Ministero delle finanze

DECRETO 17 settembre 1998.

Accertamento del mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Lauria Pag. 23

DECRETO 18 settembre 1998.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Milano - Servizi di pubblicità immobiliare - Circoscrizione di Milano 1 e Milano 2 Pag. 24

DECRETO 19 settembre 1998.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Milano Pag. 24

**Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica**

DECRETO 24 settembre 1998.

Rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai fini dell'applicazione della legge sull'usura Pag. 25

**Ministero dell'industria
del commercio e dell'artigianato**

DECRETO 23 settembre 1998.

Proroga del termine finale per la rinuncia all'inserimento automatico nel quarto bando della legge n. 488/1992 delle domande di agevolazione presentate sul terzo bando e non agevolate per mancanza di fondi Pag. 44

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 3 settembre 1998.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Edil - Coop», in Rende Pag. 44

DECRETO 3 settembre 1998.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Mons. Gaetano Mauro», in Cosenza Pag. 45

DECRETO 3 settembre 1998.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «L'Arca», in Cosenza Pag. 45

DECRETO 3 settembre 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Agrica», in Candela Pag. 45

DECRETO 4 settembre 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative Pag. 46

DECRETO 11 settembre 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Arcobaleno 90», in Brindisi Pag. 46

DECRETO 11 settembre 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Villaggio Vigili del fuoco» a r.l., in Brindisi Pag. 47

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

**Comitato interministeriale
per la programmazione economica**

DELIBERAZIONE 9 luglio 1998.

Delibera quadro relativa alle modalità di riprogrammazione dei documenti unici di programmazione (DOCUP) per gli obiettivi 2 e 5b, dei programmi operativi per l'obiettivo 5a per le regioni fuori obiettivo 1, dei programmi di iniziativa comunitaria (PIC) Konver, Retex, Resider, Pmi e alla definizione delle modalità di reintegro delle risorse messe a disposizione per le aree dell'Umbria e delle Marche colpite dal terremoto. (Deliberazione n. 64/98) Pag. 47

DELIBERAZIONE 9 luglio 1998.

Individuazione delle aree urbane svantaggiate ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 4 (Credito d'imposta). (Deliberazione n. 75/98). Pag. 49

DELIBERAZIONE 5 agosto 1998.

Fondo sanitario nazionale 1998 - Ripartizione quota di parte corrente. (Deliberazione n. 84/98). Pag. 50

DELIBERAZIONE 5 agosto 1998.

Fondo sanitario nazionale 1998 - Ripartizione quota in conto capitale. (Deliberazione n. 85/98) Pag. 53

DELIBERAZIONE 5 agosto 1998.

Fondo sanitario nazionale 1997 - parte corrente - Assistenza sanitaria agli stranieri presenti nel territorio nazionale. (Deliberazione n. 86/98) Pag. 54

DELIBERAZIONE 5 agosto 1998.

Fondo sanitario nazionale 1997 - parte corrente - Finanziamento oneri contrattuali dirigenza medico-veterinaria. (Deliberazione n. 87/98) Pag. 55

DELIBERAZIONE 5 agosto 1998.

Fondo sanitario nazionale 1995 - parte corrente - Assegnazione alla regione Sardegna della quinta ed ultima quota per l'attuazione del piano di eradicazione della peste suina africana. (Deliberazione n. 88/98). Pag. 55

DELIBERAZIONE 5 agosto 1998.

Fondo sanitario nazionale 1998 - parte corrente - Finanziamento per la formazione specifica in medicina generale. (Deliberazione n. 89/98) Pag. 56

DELIBERAZIONE 5 agosto 1998.

Approvazione dei criteri di riparto e della relativa ripartizione tra le regioni del Fondo nazionale per la montagna per l'anno 1998. (Deliberazione n. 91/98) Pag. 57

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ**Autorità per le garanzie nelle comunicazioni**UFFICIO DEL GARANTE
PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA

PROVVEDIMENTO 22 settembre 1998.

Disposizioni per la stampa e l'emittenza radiotelevisiva relative alla campagna per le elezioni dei sindaci, dei presidenti delle province, dei consigli comunali e dei consigli provinciali fissate per il giorno 29 novembre 1998 Pag. 58**Università «La Sapienza» di Roma**

DECRETO RETTORALE 16 settembre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università Pag. 65**ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI****Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie:** Avvisi relativi alla avvenuta scadenza del termine per l'attuazione di disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative emanate per conformarsi a direttive comunitarie Pag. 69**Ministero della sanità:**

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Cobactan L» . . . Pag. 69

Modificazioni delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario «Cemastin», «Duomastene», «Combormon» Pag. 69

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Toness» Pag. 70

Modificazioni delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario «Quentamicin», «Vetmedin» Pag. 70

Modificazioni delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario «Aeditre», «Ampiget», «Bescort intramuscolare», «Bescort intrarticolare», «Bovigland», «Cefamast», «Cefavet», «Duo-zim balsamico», «Equigland», «Flogosein», «Londocillin», «Mastiplus», «Micozoo», «Prednisolo», «Romicin», «Romicin L.A.», «Rovitox», «Spraycin», «Suigland», «Vetalgina 10 e 20», «Whipcide» Pag. 70

Modificazioni delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario «Eurifel», «Feliniffa» Pag. 71

Modificazioni delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario «Calcio gluconato 20% con magnesio cloruro 0,315%», «Ferro destrano al 10%», «Ringer lattato soluzione», «Soluzione glucosata al 25%», «Soluzione glucosata al 25% con acetilmetionina», «Soluzione glucosata al 25% con acetilmetionina e colina cloruro», «Soluzione glucosata al 33%» Pag. 71

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Fosforilene» Pag. 71

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Metacam 0,5%» Pag. 71

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ingelvac Aujeszky MLV» Pag. 72

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Neodiaristin» Pag. 72

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Alcarumin» Pag. 72

Modificazioni delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario «Cura-trem», «Enalfor», «Enzec», «Eqvalan», «Ivomec», «Ivomec Plus», «Ivomec Pour-On», «Oramec», «Tresaderm» Pag. 72

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Cardotex 30» Pag. 73

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ivomec ovini» Pag. 73

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Cambi di riferimento del 29 settembre 1998 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312 Pag. 73**Ministero per i beni culturali e ambientali:** Riconoscimento della personalità giuridica alla Società europea di cultura, in Venezia, e approvazione dello statuto Pag. 74**Università di Trieste:** Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento Pag. 74

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 28 settembre 1998, n. 336.

Durata massima delle indagini preliminari riguardanti i delitti di strage commessi anteriormente all'entrata in vigore del codice di procedura penale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Nei procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi ad oggetto i reati di cui agli articoli 285 e 422 del codice penale, commessi anteriormente alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, il termine di durata massima delle indagini preliminari è di tre anni ove ricorra l'ipotesi di cui alla lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 407 del codice di procedura penale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 settembre 1998

SCÀLFARO

PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: FLICK

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3081):

Presentato dai senatori PELLEGRINO e PARDINI il 19 febbraio 1998.

Assegnato alla 2^a commissione (Giustizia), in sede referente, il 10 marzo 1998, con parere della commissione 1^a.

Esaminato dalla 2^a commissione, in sede referente, il 14 maggio 1998 e il 17 giugno 1998.

Relazione annunciata dal sen. MELONI il 23 giugno 1998 (atto n. 3081/A).

Assegnato nuovamente alla 2^a commissione, in sede deliberante, il 24 giugno 1998.

Esaminato dalla 2^a commissione, in sede deliberante, ed approvato il 25 giugno 1998.

Camera dei deputati (atto n. 5033):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 9 luglio 1998, con parere della commissione I.

Esaminato dalla II commissione il 14, 15 e 16 luglio 1998.

Esaminato in aula il 21 settembre 1998 ed approvato il 23 settembre 1998.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 285 del codice penale, come modificato a seguito del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, disciplinante l'abolizione della pena di morte nel codice penale, è il seguente:

«Art. 285 (*Devastazione, saccheggio e strage*). — Chiunque allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, commette un fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage nel territorio dello Stato o in una parte di esso è punito con l'ergastolo».

— Il testo dell'art. 422 del codice penale, come modificato a seguito del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, disciplinante l'abolizione della pena di morte nel codice penale, è il seguente:

«Art. 422 (*Strage*). — Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'art. 285, al fine di uccidere, compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità è punito, se dal fatto deriva la morte di più persone, con l'ergastolo.

Se è cagionata la morte di una sola persona, si applica l'ergastolo. In ogni altro caso si applica la reclusione non inferiore a quindici anni».

— La lettera *b*) del comma 2 dell'art. 407 del codice di procedura penale disciplina la durata massima delle indagini preliminari riguardanti notizie di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese.

98G0391

LEGGE 28 settembre 1998, n. 337.

Delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla riscossione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte al riordino della disciplina della riscossione e del rapporto con i concessionari e con i commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossione, al fine di conseguire un miglioramento dei risultati della riscossione mediante ruolo e di rendere più efficace ed efficiente l'attività dei concessionari e dei commissari stessi, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) affidamento, mediante procedure ad evidenza pubblica, ai concessionari della riscossione mediante ruolo delle entrate dello Stato, degli enti territoriali e degli enti pubblici, anche previdenziali, e previsione della facoltà, per i contribuenti, di effettuare il versamento diretto di tali entrate anche mediante delega ai concessionari stessi;

b) possibilità, per gli enti diversi dallo Stato legittimati a riscuotere tramite i concessionari e per le società cui partecipino i medesimi enti, di affidare mediante procedure ad evidenza pubblica agli stessi ogni forma di riscossione delle proprie entrate, anche di natura non tributaria;

c) eliminazione dell'obbligo del non riscosso come riscosso gravante sui concessionari;

d) affidamento in concessione del servizio di riscossione a società per azioni, con capitale sociale interamente versato pari ad almeno 5 miliardi di lire, in possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari e di affidabilità ed aventi come oggetto lo svolgimento di tale servizio e di compiti ad esso connessi o complementari indirizzati anche al supporto delle attività tributarie e di gestione patrimoniale degli enti impositori diversi dallo Stato e ridefinizione delle modalità di determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni, con estensione almeno provinciale, secondo modalità che assicurino il conseguimento di miglioramenti dell'efficienza e dell'efficacia della funzione e la diminuzione dei costi. Resta comunque fermo quanto stabilito dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

e) previsione di un sistema di compensi collegati alle somme iscritte a ruolo effettivamente riscosse, alla tempestività della riscossione e ai costi della riscossione, normalizzati secondo criteri individuati dal Ministero delle finanze, nonché alla situazione socio-economica degli ambiti territoriali con il rimborso delle

spese effettivamente sostenute per la riscossione di somme successivamente sgravate, o dovute da soggetti sottoposti a procedure concorsuali;

f) revisione delle specie dei ruoli e semplificazione della procedura di formazione degli stessi, ridefinendo gli importi al di sotto dei quali non si procede all'iscrizione a ruolo;

g) previsione della possibilità di versamento delle somme iscritte a ruolo tramite il sistema bancario, con o senza domiciliazione dei pagamenti su conto corrente, ovvero con procedure di pagamento automatizzate;

h) snellimento e razionalizzazione delle procedure di esecuzione anche nel rispetto del principio della collaborazione del debitore all'esecuzione, secondo modalità che prevedano, tra l'altro:

1) la notifica di un unico atto con funzioni di avviso di pagamento e di mora;

2) adeguate forme di tutela giurisdizionale per la riscossione di entrate non tributarie;

3) la preclusione dell'espropriazione immobiliare per i debiti inferiori ad un determinato importo;

4) gli importi dei crediti, congrui in rapporto al valore degli immobili, al di sopra dei quali si può procedere direttamente all'espropriazione e al di sotto dei quali si provvede all'iscrizione di ipoteca legale sul bene;

5) la revisione e la semplificazione delle procedure di vendita di beni immobili e beni mobili registrati;

6) la facoltà, per il concessionario, di non procedere, per motivate ragioni, all'esecuzione mobiliare mediante accesso alla casa di abitazione del debitore, con eventuale utilizzazione degli istituti di vendite giudiziarie;

7) l'accesso dei concessionari, con le opportune cautele e garanzie, alle informazioni disponibili presso l'anagrafe tributaria, con obbligo di utilizzazione delle stesse ai soli fini dell'espletamento delle procedure esecutive;

8) l'obbligo, per i concessionari, di utilizzare sistemi informativi collegati fra loro e con quelli dell'amministrazione finanziaria e procedure informatiche uniformi per l'espletamento degli adempimenti amministrativo-contabili contemplati dalla legge;

9) l'attribuzione al Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44, di compiti di natura informatica e telematica, nonché di servizi di supporto volti a favorire la nuova disciplina della riscossione ed a conseguire risultati di più efficiente ed economica gestione delle entrate;

i) revisione delle disposizioni in materia di notifica degli atti esattoriali, tenuto conto anche della normativa sulla tutela dei dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni;

l) revisione delle attuali procedure volte al riconoscimento dell'inesigibilità delle somme iscritte a ruolo, con previsione di meccanismi di scarico automatico e dell'effettuazione di controlli effettivi;

m) revisione delle procedure di sgravio e rimborso di iscrizioni a ruolo non dovute;

n) individuazione di procedure che consentano la definizione automatica, per i concessionari ed i commissari governativi che ne facciano richiesta, delle domande di rimborso e di discarico per inesigibilità presentate dagli stessi fino al 31 dicembre 1997 e giacenti presso gli uffici e gli enti impositori e non ancora esaminate, per le quote di rimborso non superiori a cinquecento milioni di lire, nonché il rimborso delle anticipazioni in essere effettuate in virtù dell'obbligo del non riscosso come riscosso, secondo percentuali non inferiori all'uno per cento né superiori al 5 per cento correlate al rapporto fra l'ammontare delle anticipazioni e quello delle domande di rimborso presentate. Il rimborso sarà effettuato, per i crediti erariali, mediante assegnazione di titoli di Stato, in misura non superiore a lire 4000 miliardi complessive e a lire 1000 miliardi annue, utilizzando le proiezioni per gli anni 1999 e 2000 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;

o) revisione, con eventuale modifica della normativa di contabilità generale dello Stato, dei criteri e delle procedure di contabilizzazione e quietanziamento delle somme riscosse dai concessionari, anche con previsione dell'utilizzo di strumenti informatici;

p) revisione delle sanzioni amministrative a carico dei concessionari, anche al fine di potenziarne l'efficacia deterrente per le violazioni diverse dagli omessi o tardivi versamenti, tenendo conto anche dei tempi necessari per l'adeguamento delle procedure ad eventuali nuove disposizioni, e ridefinizione delle ipotesi di revoca e decadenza dalla concessione per gli inadempimenti di particolare gravità, mantenendo comunque ferma l'ipotesi di decadenza prevista dall'articolo 20, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43;

q) definizione, anche nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale conseguenti all'applicazione delle disposizioni dei decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge, di procedure volte a:

1) consentire lo svolgimento, previa adeguata formazione, di durata non inferiore a trenta giorni lavorativi, delle funzioni di ufficiale della riscossione da parte di dipendenti delle società concessionarie che abbiano un'anzianità di servizio non inferiore a cinque anni;

2) realizzare misure di sostegno del reddito e dell'occupazione, con le modalità di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il personale delle società concessionarie della riscossione, dell'associazione nazionale di categoria e del Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44;

3) utilizzare, previo accordo tra le parti, l'eventuale avanzo patrimoniale, al netto delle riserve legali esistenti alla data del 31 dicembre 1998, del Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni;

r) previsione, nel rispetto dei principi di economicità di gestione, di misure dirette a favorire la continuità del rapporto di lavoro dei dipendenti delle società concessionarie della riscossione dei tributi e delle altre entrate degli enti locali, nel caso in cui, alla scadenza delle concessioni in atto, il servizio di riscossione venga esercitato direttamente dall'ente locale o affidato ad un soggetto terzo; a tal fine dovrà prevedersi che il nuovo soggetto che esercita il servizio di riscossione possa riconoscere priorità, nelle assunzioni di personale adibito alle medesime attività di riscossione, ai dipendenti dei precedenti concessionari;

s) fissazione di un termine per la durata dell'incarico di commissario governativo provvisoriamente delegato alla riscossione, con previsione di rimborso delle spese di gestione dallo stesso sostenute durante la gestione commissariale, di norma entro i limiti determinati per il precedente concessionario o commissario;

t) previsione della possibilità, per le società concessionarie, di esercitare l'attività di recupero crediti secondo le ordinarie procedure civilistiche; tali attività dovranno essere svolte e contabilizzate in modo separato da quelle della riscossione dei tributi, senza incidere sul regolare svolgimento dell'attività primaria di riscossione delle entrate dello Stato, degli enti territoriali e degli altri enti pubblici;

u) coordinamento delle disposizioni recate dai decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge con quelle di cui ai decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto applicabili;

v) applicazione della disciplina recata dai decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge ai rapporti concessori e commissariali in atto per la residua durata del periodo di gestione, con facoltà, per i concessionari ed i commissari, di costituire società per azioni di cui all'articolo 31, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, attribuendo a tali società i rapporti concessori in atto; previsione, per i primi due anni successivi alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, di un meccanismo di salvaguardia del risultato economico delle singole gestioni dell'ultimo biennio precedente, tenendo conto dei maggiori ricavi della riscossione mediante ruolo e dei minori costi di gestione derivanti, entrambi, dall'applicazione della nuova disciplina della riscossione, anche alla luce dei criteri direttivi di cui alla lettera e); previsione, per i soggetti cui sia già affidato in concessione il servizio di riscossione, del termine di due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, per l'adeguamento del capitale sociale alla misura prevista dalla lettera d).

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive dei decreti stessi.

3. Sugli schemi dei decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge il Governo acquisisce il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che devono esprimersi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi.

4. Il Ministro delle finanze presenta annualmente al Parlamento una relazione dettagliata circa lo stato del servizio di riscossione dei tributi.

5. I principi generali desumibili dalla presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, quale limite della potestà legislativa primaria delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

6. Dall'esercizio della delega legislativa di cui alla presente legge non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 settembre 1998

SCÀLFARO

PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri

CIAMPI, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

VISCO, Ministro delle finanze

Visto, il Guardasigilli: FLICK

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2373-octies):

Disegno di legge risultante dallo stralcio, deliberato dall'aula nella seduta del 14 novembre 1996, degli articoli 56, 61 (commi 31 e 32), 65 e 66 del disegno di legge n. 2373, d'iniziativa del Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI), dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (CIAMPI) e dal Ministro delle finanze (VISCO).

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente, il 26 novembre 1996, con pareri delle commissioni I, II, V e IX.

Esaminato dalla VI commissione il 26 gennaio 1998; 19 febbraio 1998; 10, 12, 17 marzo 1998; 1°, 14, 23, 29 aprile 1998; 14 maggio 1998.

Esaminato in aula il 18, 19 maggio 1998 e approvato il 20 maggio 1998.

Senato della Repubblica (atto n. 3288):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze), in sede referente, il 2 giugno 1998, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 11ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 6ª commissione il 17 giugno 1998; 7, 9, 22, 23, 28, 29 luglio 1998.

Esaminato in aula e approvato il 23 settembre 1998.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali):

«Art. 53 (*Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali*). — 1. Presso il Ministero delle finanze è istituito l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni.

2. L'esame delle domande di iscrizione, la revisione periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo, la revoca e la decadenza della gestione sono effettuate da una apposita commissione in cui sia prevista una adeguata rappresentanza dell'ANCI e dell'UPI.

3. Con decreti del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto delle esigenze di trasparenza e di tutela del pubblico interesse, sentita la conferenza Stato-città, sono definite le condizioni ed i requisiti per l'iscrizione nell'albo, al fine di assicurare il possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari, la sussistenza di sufficienti requisiti morali e l'assenza di cause di incompatibilità da parte degli iscritti, ed emanate disposizioni in ordine alla composizione, al funzionamento e alla durata in carica dei componenti della commissione di cui al comma 2, alla tenuta dell'albo, alle modalità per l'iscrizione e la verifica dei presupposti per la sospensione e la cancellazione dall'albo nonché ai casi di revoca e decadenza della gestione.

4. Sono abrogati gli articoli da 25 a 34 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, concernenti la gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità».

— Si riporta il testo degli articoli 20 e 31, comma 1, del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 (Istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657):

«Art. 20 (*Decadenza della concessione*). — 1. Il concessionario incorre nella decadenza qualora:

a) non inizi il servizio alla data fissata nella concessione;

b) commetta gravi o reiterati abusi od irregolarità ed in particolare non effettui alle prescritte scadenze in tutto in parte i versamenti dovuti;

c) non osservi gli obblighi stabiliti dall'atto di concessione e dal relativo disciplinare;

d) si rifiuti, pur nell'accertata remuneratività del servizio, di assumere il servizio di tesoreria a richiesta degli enti locali interessati e quello di riscossione di altre entrate o crediti previsti nel decreto ministeriale di cui all'art. 2, comma 3;

e) risulti inadempiente agli obblighi derivanti dalle leggi in materia di lavoro e previdenza, nonché dai contratti collettivi per gli addetti al servizio di riscossione dei tributi che verranno applicati a tutto il personale dipendente fatta eccezione per gli addetti ai quali, alla data di entrata in vigore della legge 4 ottobre 1986, n. 657, era applicata la disciplina contrattuale del settore del credito;

f) non presti o non adegui la cauzione nei termini stabiliti dal disciplinare, speciale di cui all'art. 9, comma 1, e dall'art. 54;

g) non sia stata disposta la riammissione ai sensi dell'art. 17 nella gestione del servizio, per cause non imputabili all'amministrazione, nel termine di sei mesi dal provvedimento di sospensione;

h) negli altri casi previsti dal presente decreto.

2. La dichiarazione di decadenza deve essere preceduta da motivata e formale contestazione delle inadempienze che vi hanno dato causa.

3. Alla dichiarazione di decadenza si provvede con decreto del Ministro delle finanze, sentiti la commissione consultiva di cui all'art. 3 e il competente intendente di finanza.

4. Il concessionario non ha diritto ad indennizzo in caso di decadenza».

«Art. 31 (*Soggetti della concessione*). — 1. La concessione può essere conferita:

a) alle aziende e agli istituti di credito di cui all'art. 5, lettere a), b), d) ed e) del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonché alle casse rurali ed artigiane di cui alla lettera f), dello stesso articolo, aventi un patrimonio non inferiore a lire un miliardo;

b) alle speciali sezioni autonome dei predetti istituti e aziende di credito;

c) alle società per azioni regolarmente costituite, con sede in Italia e con capitale interamente versato, non inferiore a lire un miliardo ed aventi per oggetto esclusivo la gestione in concessione del servizio, ovvero di attività o compiti ad esso connessi o complementari, costituite dai soggetti indicati nella lettera a) o da persone fisiche, e il cui statuto prevede l'inefficacia nei confronti della società del trasferimento delle azioni per atto tra vivi non preventivamente autorizzato dal Ministro delle finanze; le modifiche allo statuto, deliberate dalle società per azioni già esercenti attività esattoriale per adeguarlo alle prescrizioni contenute nella presente lettera, non danno luogo all'applicazione dell'art. 2437 del codice civile;

d) alle società cooperative con capitale non inferiore a lire un miliardo, che, alla data di entrata in vigore della legge 4 ottobre 1986, n. 657, erano titolari di gestioni esattoriali da almeno trenta anni.

2-4. (Omissis).

— Si riporta il testo vigente del comma 28 dell'art. 2, nonché dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica):

«28. In attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni sindacali ed acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definite, in via sperimentale, misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi di enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori di impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali. Nell'esercizio della potestà regolamentare il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) costituzione da parte della contrattazione collettiva nazionale di appositi fondi finanziati mediante un contributo sulla retribuzione non inferiore allo 0,50 per cento;

b) definizione da parte della contrattazione medesima di specifici trattamenti e dei relativi criteri, entità, modalità concessivi, entro i limiti delle risorse costituite, con determinazione dei trattamenti al lordo dei correlati contributi figurativi;

c) eventuale partecipazione dei lavoratori al finanziamento con una quota non superiore al 25 per cento del contributo;

d) in caso di ricorso ai trattamenti, previsione della obbligatorietà della contribuzione con applicazione di una misura addizionale non superiore a tre volte quella della contribuzione stessa;

e) istituzione presso l'INPS dei fondi, gestiti con il concorso delle parti sociali;

f) conseguimento, limitatamente all'anno 1997, di maggiori entrate contributive nette complessivamente pari a lire 150 miliardi».

«Art. 3 (Disposizioni in materia di entrata). — 1-18. (Omissis).

19. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti ad armonizzare, razionalizzare e semplificare le disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e i relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione della definizione di reddito di lavoro dipendente ai fini fiscali e previdenziali, per prevederne la completa equiparazione, ove possibile;

b) revisione, razionalizzazione e armonizzazione, ai fini fiscali e previdenziali, delle ipotesi di esclusione dal reddito di lavoro dipendente;

c) revisione e armonizzazione del criterio di imputazione del reddito di lavoro dipendente, tenendo conto per quanto riguarda i compensi in natura del loro valore normale, ai fini fiscali e previdenziali consentendo la contestuale effettuazione della ritenuta fiscale e della trattenuta contributiva;

d) semplificazione, armonizzazione e, ove possibile, unificazione degli adempimenti, dei termini e delle certificazioni dei datori di lavoro;

e) armonizzazione dei rispettivi sistemi sanzionatori.

20-65. (Omissis).

66. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di imposta sul valore aggiunto, in conformità alla normativa comunitaria, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione della soggettività passiva di imposta, con riguardo, anche in funzione antielusiva, a quelle attività di mero godimento di beni, non dirette alla produzione ed allo scambio di beni o servizi;

b) revisione della disciplina delle detrazioni di imposta e delle relative rettifiche, escludendo il diritto alla detrazione per gli acquisti di beni e servizi destinati esclusivamente a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o dell'arte o professione utilizzati esclusivamente per operazioni non soggette all'imposta, eccettuate quelle cui le norme comunitarie ricollegano comunque il diritto alla detrazione;

c) revisione dei regimi speciali o particolari o che comunque derogano agli ordinari criteri di applicazione del tributo, al fine di assicurare, se riguardano la base imponibile, una maggiore aderenza a quella risultante dall'applicazione dei criteri di determinazione ordinari; se riguardano aliquote o detrazione forfetarie, che le stesse non possono dar luogo a determinazioni dell'imposta sensibilmente diverse rispetto a quelle derivanti dalla disciplina ordinaria;

d) revisione della disciplina nelle ipotesi di ritardo da parte del contribuente nell'invio della documentazione richiesta ai fini dell'effettuazione del rimborso;

e) revisione dell'imposta applicata per gli acquisti di beni e servizi destinati alla esclusiva attività solidaristica, effettuati da organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266.

67-119. (Omissis).

120. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per la revisione organica, a scopo di semplificazione e di ampliamento dell'ambito applicativo, della disciplina dell'accertamento con adesione di cui agli articoli 2-bis e 2-ter del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, nonché della conciliazione giudiziale di cui all'art. 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, secondo il criterio indicato alla lettera i), con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) applicazione dell'accertamento con adesione nei riguardi di tutti i contribuenti e di tutte le categorie reddituali, anche con riferimento ai periodi di imposta per i quali è stata prevista la definizione ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e dei commi da 137 a 140 dell'art. 2 della presente legge;

b) coordinamento della disciplina dell'accertamento con adesione con quella della conciliazione giudiziale, stabilendo l'identità delle materie oggetto di definizione, nonché delle cause di esclusione e ampliando il termine di impugnazione dell'atto di accertamento in caso di richiesta di definizione, tenendo anche conto della disciplina della riscossione in pendenza di giudizio;

c) regolamentazione degli effetti della definizione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, stabilendo che la stessa possa riguardare anche fattispecie rilevanti ai soli fini di tale imposta e che, in caso di rettifica delle dichiarazioni dei redditi, l'imposta sul valore aggiunto debba essere liquidata sui maggiori componenti positivi di reddito rilevanti ai fini della stessa imposta, applicando l'aliquota media determinata tenendo anche conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali;

d) possibilità di definire anche le rettifiche delle dichiarazioni basate sulla determinazione sintetica del reddito complessivo netto e quelle effettuabili senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice anche a seguito di accessi, ispezioni e verifiche;

e) possibilità per i contribuenti nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni e verifiche, di richiedere la conseguente rettifica delle dichiarazioni ai fini dell'eventuale definizione;

f) previsione della possibilità di procedere alla definizione anche delle rettifiche delle dichiarazioni la cui copia stata acquisita nel corso dell'attività di controllo, stabilendo l'obbligo di conservazione della detta copia per i soggetti che devono tenere le scritture contabili e la loro utilizzabilità anche in sede di attestazione della situazione fiscale a fini extra-tributari;

g) previsione di un'unica procedura di definizione nei riguardi delle società o associazioni di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica

22 dicembre 1986, n. 917, del titolare dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria e dei soci o associati nonché del coniuge, da effettuare presso l'ufficio competente all'accertamento nei riguardi delle società, dell'associazione o del titolare dell'azienda coniugale;

h) revisione della disciplina degli effetti della definizione, prevedendo che gli stessi si estendono anche ai contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi e che è esclusa la punibilità per i reati previsti dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, tranne quelli di cui agli articoli 2, comma 3, e 4 dello stesso decreto; previsione che la definizione non pregiudichi l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice entro i termini di legge qualora:

l) formino oggetto di definizione rettifiche effettuabili senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice ovvero riguardanti i soci, gli associati e il coniuge che effettuano la definizione con la procedura di cui alla lettera g);

2) successivamente alla definizione sia accertata l'esistenza di condizioni ostative alla definizione stessa, limitatamente agli elementi, dati e notizie di cui l'ufficio è venuto a conoscenza, o di un maggior reddito superiore al 50 per cento del reddito definito e comunque non inferiore a centocinquanta milioni di lire, ovvero sia accertato il reddito delle società od associazioni indicate nell'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o delle aziende coniugali non gestite in forma societaria cui partecipa il contribuente interessato nei cui confronti è avvenuta la definizione, limitatamente alla relativa quota di reddito;

i) previsione della possibilità di effettuare i versamenti conseguenti alla definizione in forma rateale con prestazione di idonea garanzia.

121-132. (*Omissis*).

133. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, più decreti legislativi recanti disposizioni per la revisione organica e il completamento della disciplina delle tributarie non penali, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adozione di un'unica specie di sanzione pecuniaria amministrativa, assoggettata ai principi di legalità, imputabilità e colpevolezza e determinata in misura variabile fra un limite minimo e un limite massimo ovvero in misura proporzionale al tributo cui si riferisce la violazione;

b) riferibilità della sanzione alla persona fisica autrice o coautrice della violazione secondo il regime del concorso adottato dall'art. 5 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e previsione della inammissibilità dell'obbligazione per causa di morte;

c) previsione di obbligazione solidale a carico della persona fisica, società o ente, con o senza personalità giuridica, che si giova o sul cui patrimonio si riflettono gli effetti economici della violazione anche con riferimento ai casi di cessione di azienda, trasformazione, fusione, scissione di società o enti; possibilità di accertare tale obbligazione anche al verificarsi della morte dell'autore della violazione e indipendentemente dalla previa irrogazione della sanzione;

d) disciplina delle cause di esclusione della responsabilità tenendo conto dei principi dettati dal codice penale e delle ipotesi di errore incolpevole o di errore causato da indeterminazione delle richieste dell'ufficio tributario o dei modelli e istruzioni predisposti dall'amministrazione delle finanze;

e) previsione dell'applicazione della sola disposizione speciale se uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e una che prevede una sanzione amministrativa;

f) adozione di criteri di determinazione della sanzione pecuniaria in relazione alla gravità della violazione, all'opera prestata per l'eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze, alle condizioni economiche e sociali dell'autore e alla sua personalità desunta anche dalla precedente commissione di violazioni di natura fiscale;

g) individuazione della diretta responsabilità in capo al soggetto che si sia avvalso di persona che sebbene non interdetta, sia incapace, anche transitoriamente, di intendere e di volere al momento del compimento dell'atto o abbia indotto o determinato la commissione della violazione da parte di altri;

h) disciplina della continuazione e del concorso formale di violazioni sulla base dei criteri risultanti dall'art. 81 del codice penale;

i) previsione di sanzioni amministrative accessorie non pecuniarie che incidono sulla capacità di ricoprire cariche, sulla partecipazione a gare per l'affidamento di appalti pubblici o sulla efficacia dei

relativi contratti, sul conseguimento di licenze, concessioni, autorizzazioni amministrative, abilitazioni professionali e simili o sull'esercizio dei diritti da esse derivanti; previsione della applicazione delle predette sanzioni accessorie secondo criteri di proporzionalità e di adeguatezza con la sanzione principale; previsione di un sistema di misure cautelari volte ad assicurare il soddisfacimento dei crediti che hanno titolo nella sanzione amministrativa pecuniaria;

l) previsione di circostanze esimenti, attenuanti e aggravanti strutturate in modo da incentivare gli adempimenti tardivi, da escludere la punibilità nelle ipotesi di violazioni formali non suscettibili di arrecare danno o pericolo all'erario, ovvero determinate da fatto doloso di terzi, da sanzionare più gravemente le ipotesi di recidiva;

m) previsione, ove possibile, di un procedimento unitario per l'irrogazione delle sanzioni amministrative tale da garantire la difesa e nel contempo da assicurare la sollecita esecuzione del provvedimento; previsione della riscossione parziale della sanzione pecuniaria sulla base della decisione di primo grado salvo il potere di sospensione dell'autorità investita del giudizio e della sospensione di diritto ovvero venga prestata idonea garanzia;

n) riduzione dell'entità della sanzione in caso di accettazione del provvedimento e di pagamento nel termine previsto per la sua impugnazione; revisione della misura della riduzione della sanzione prevista in caso di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale;

o) revisione della disciplina e, ove possibile, unificazione dei procedimenti di adozione delle misure cautelari;

p) disciplina della riscossione della sanzione in conformità alle modalità di riscossione dei tributi cui essa si riferisce; previsione della possibile rateazione del debito e disciplina organica della sospensione dei rimborsi dovuti dalla amministrazione delle finanze e della compensazione con i crediti di questa;

q) adeguamento delle disposizioni sanzionatorie attualmente contenute nelle singole leggi di imposta ai principi criteri direttivi dettati con il presente comma e revisione dell'entità delle sanzioni attualmente previste con loro migliore commisurazione all'effettiva entità oggettiva e soggettiva delle violazioni in modo da assicurare uniformità di disciplina per violazioni identiche anche se riferite a tributi diversi, tenendo conto al contempo delle previsioni punitive dettate dagli ordinamenti tributari dei Paesi membri dell'Unione europea;

r) previsione dell'abrogazione delle disposizioni incompatibili con quelle dei decreti legislativi da emanare.

134. Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni volte a semplificare gli adempimenti dei contribuenti, a modernizzare il sistema di gestione delle dichiarazioni e a riorganizzare il lavoro degli uffici finanziari, in modo da assicurare, ove possibile, la gestione unitaria delle posizioni dei singoli contribuenti, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificazione della normativa concernente le dichiarazioni delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, in relazione alle specifiche esigenze organizzative e alle caratteristiche dei soggetti passivi, al fine di:

1) unificare le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, razionalizzandone il contenuto;

2) includere la dichiarazione del sostituto di imposta, che abbia non più di dieci dipendenti o collaboratori, in una sezione della dichiarazione dei redditi;

3) unificare per le dichiarazioni di cui ai numeri 1) e 2) i termini e le modalità di liquidazione, riscossione e accertamento;

b) unificazione dei criteri di determinazione delle basi imponibili fiscali e di queste con quelle contributive e delle relative procedure di liquidazione, riscossione, accertamento e contenzioso; effettuazione di versamenti unitari, anche in unica soluzione, con eventuale compensazione, in relazione alle esigenze organizzative e alle caratteristiche dei soggetti passivi, delle partite attive e passive, con ripartizione del gettito tra gli enti a cura dell'ente percettore; istituzione di una commissione, nominata, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, presieduta da uno dei Sottosegretari di Stato del Ministero delle finanze, e composto da otto membri, di cui sei rappresentanti dei Ministeri suddetti, uno esperto di diritto tributario e uno esperto in materia previdenziale; attribuzione alla commissione del compito di formulare proposte, entro il 30 giugno 1997, in ordine a quanto previsto dalla presente lettera;

c) possibilità di prevedere la segnalazione, a cura del concessionario della riscossione, nell'ambito della procedura di conto fiscale, del mancato versamento da parte di contribuenti che, con continuità, effettuano il versamento di ritenute fiscali;

d) presentazione delle dichiarazioni di cui alla lettera a) e dei relativi allegati a mezzo di modalità che consentano:

1) una rapida acquisizione dei dati da parte del sistema informativo, nel termine massimo di sei mesi dalla presentazione stessa;

2) l'esecuzione di controlli automatici, il cui esito è comunicato al contribuente per consentire una immediata regolarizzazione degli aspetti formali, per evitare la reiterazione di errori e comportamenti non corretti e per effettuare tempestivamente gli eventuali rimborsi;

3) l'estensione, anche ai datori di lavoro che hanno più di venti dipendenti, dell'obbligo di garantire l'assistenza fiscale in qualità di sostituti di imposta ai contribuenti lavoratori dipendenti;

4) l'utilizzazione di strutture intermedie tra contribuente e amministrazione finanziaria prevedendo per gli imprenditori un maggiore ricorso ai centri autorizzati di assistenza fiscale e l'intervento delle associazioni di categoria per i propri associati e degli studi professionali per i propri clienti; l'adeguamento al nuovo sistema della disciplina degli adempimenti demandati ai predetti soggetti e delle relative responsabilità, nonché dell'obbligo di sottoscrizione delle dichiarazioni e degli effetti dell'omissione della sottoscrizione stessa;

5) l'utilizzo del sistema bancario per i contribuenti che non si avvalgono delle procedure sopra indicate;

6) la progressiva utilizzazione delle procedure telematiche, prevedendone l'obbligo per i predetti centri di assistenza fiscale per i dipendenti e per le imprese, per i commercialisti, per i professionisti abilitati, per le associazioni di categoria e per il sistema bancario in relazione alle dichiarazioni ad essi presentate e per le società di capitali in relazione alle proprie dichiarazioni;

e) razionalizzazione delle modalità di esecuzione dei versamenti attraverso l'adozione di mezzi di pagamento diversificati, quali bonifici bancari, carte di credito e assegni; previsione di versamenti rateizzati mensili o bimestrali con l'applicazione di interessi e revisione delle modalità di acquisizione, da parte del sistema informativo, dei dati dei versamenti autoliquidati, anche attraverso procedure telematiche, per rendere coerente e tempestivo il controllo automatico delle dichiarazioni;

f) previsione di un sistema di versamenti unitari da effettuare, per i tributi determinati direttamente dall'ente impositore, tramite la comunicazione di un avviso recante la somma dovuta per ciascun tributo; graduale estensione di tale sistema anche a tributi spettanti a diversi enti impositori, con previsione per l'ente percettore dell'obbligo di provvedere alla redistribuzione del gettito tra i destinatari; istituzione di una commissione nominata, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'interno, presieduta da uno dei Sottosegretari di Stato del Ministero delle finanze e composta da otto membri, di cui tre rappresentanti dei Ministeri suddetti, uno rappresentante delle regioni, uno rappresentante dell'Unione delle province d'Italia, uno rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e due esperti di diritto tributario e di finanza locale; attribuzione alla commissione del compito di stabilire, entro il 30 giugno 1997, le modalità attuative del sistema, da applicare inizialmente ai tributi regionali e locali e da estendere progressivamente ai tributi erariali di importo predefinito e ai contributi; individuazione, entro il predetto termine, da parte della commissione, dei soggetti destinatari dei singoli versamenti, tenuto conto della esigenza di ridurre i costi di riscossione e di migliorare la qualità del servizio;

g) riorganizzazione degli adempimenti connessi agli uffici del registro, tramite l'attribuzione in via esclusiva al Ministero delle finanze, dipartimento del territorio, della gestione degli atti immobiliari, e il trasferimento ad altri organi ed enti della gestione di particolari atti e adempimenti;

h) razionalizzazione delle sanzioni connesse alle violazioni degli adempimenti di cui alle precedenti lettere;

i) semplificazione, anche mediante utilizzazione esclusiva di procedure automatizzate, del sistema dei rimborsi relativi alle imposte sui redditi, all'imposta sul valore aggiunto, alle tasse e alle altre imposte indirette sugli affari, con facoltà per l'amministrazione finanziaria di chiedere, fino al termine di decadenza per l'esercizio dell'azione accertatrice, idonee garanzie in relazione all'entità della somma da rimborsare e alla solvibilità del contribuente. Sono altresì discipli-

nate le modalità con le quali l'Amministrazione finanziaria effettua i controlli relativi ai rimborsi di imposta eseguiti con procedure automatizzate;

l) revisione della composizione dei comitati tributari regionali di cui all'art. 8 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, al fine di garantire un'adeguata rappresentanza dei contribuenti ed attribuzione ai predetti comitati di compiti propositivi; istituzione presso il Ministero delle finanze di un analogo organismo con compiti consultivi e propositivi;

m) in occasione di rimborsi di crediti Irpef richiesti da coniugi con dichiarazione congiunta, previsione di un rimborso personale intestato singolarmente a ciascun coniuge, se nel frattempo sono sopraggiunti la separazione legale o il divorzio.

135-137. (Omissis).

138. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a modificare la disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) razionalizzare il sistema di riscossione delle imposte indirette e delle altre entrate affidando ai concessionari della riscossione, agli istituti di credito e all'Ente poste italiane gli adempimenti svolti in materia dai servizi di cassa degli uffici del Ministero delle finanze ed armonizzandoli alla procedura di funzionamento del conto fiscale di cui al regolamento emanato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567;

b) apportare le conseguenti modifiche agli adempimenti posti a carico dei contribuenti, dei concessionari della riscossione, delle banche, dell'Ente poste italiane e degli uffici finanziari dalla vigente normativa.

139-142. (Omissis).

143. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro undici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di semplificare e razionalizzare gli adempimenti dei contribuenti, di ridurre il costo del lavoro e il prelievo complessivo che grava sui redditi da lavoro autonomo e di impresa minore, nel rispetto dei principi costituzionali del concorso alle spese pubbliche in ragione della capacità contributiva e dell'autonomia politica e finanziaria degli enti territoriali, uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni, anche in materia di accertamento, di riscossione, di sanzioni, di contenzioso e di ordinamento e funzionamento dell'Amministrazione finanziaria dello Stato, delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, occorrenti per le seguenti riforme del sistema tributario:

a) istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive e di una addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con una aliquota compresa tra lo 0,5 e l'1 per cento e contemporanea abolizione:

1) dei contributi per il Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, del contributo dello 0,2 per cento di cui all'art. 1, terzo comma, della legge 31 dicembre 1961, n. 1443, e all'art. 20, ultimo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e della quota di contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi eccedente quella prevista per il finanziamento delle prestazioni economiche della predetta assicurazione di cui all'art. 27 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

2) dell'imposta locale sui redditi, di cui al titolo III del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

3) dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, di cui al titolo I del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144;

4) della tassa sulla concessione governativa per l'attribuzione del numero di partita IVA, di cui all'art. 24 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641;

5) dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461;

b) revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

c) previsione di una disciplina transitoria volta a garantire la graduale sostituzione del gettito dei tributi soppressi e previsione di meccanismi perequativi fra le regioni tesi al riequilibrio degli effetti finanziari derivanti dalla istituzione dell'imposta e dell'addizionale di cui alla lettera a);

d) previsione per le regioni della facoltà di non applicare le tasse sulle concessioni regionali;

e) revisione della disciplina degli altri tributi locali e contemporanea abolizione:

1) delle tasse sulla concessione comunale, di cui all'art. 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3;

2) delle tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e all'art. 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

3) della addizionale comunale e provinciale sul consumo della energia elettrica, di cui all'art. 24 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131;

4) dell'imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952;

5) dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione di cui all'art. 3, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

f) revisione della disciplina relativa all'imposta di registro per gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto veicoli a motore da sottoporre alle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione al pubblico registro automobilistico; attribuzione ai comuni delle somme riscosse per le imposte di registro, ipotecaria e catastale in relazione agli atti di trasferimento a titolo oneroso, compresi quelli giudiziari, della proprietà di immobili nonché quelli traslativi o costitutivi di diritti reali sugli stessi;

g) previsione di adeguate forme di finanziamento delle città metropolitane di cui all'art. 18 della legge 8 giugno 1990, n. 142, attraverso l'attribuzione di gettito di tributi regionali e locali in rapporto alle funzioni assorbite.

144-159. (*Omissis*).

160. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, concernenti il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi diversi nonché delle gestioni individuali di patrimoni e degli organismi di investimento collettivo mobiliare e modifiche al regime delle ritenute alla fonte sui redditi di capitale o delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione della disciplina dei redditi di capitale con una puntuale definizione delle singole fattispecie di reddito, prevedendo norme di chiusura volte a ricomprendere ogni provento derivante dall'impiego di capitale;

b) revisione della disciplina dei redditi diversi derivanti da cessioni di partecipazioni in società o enti, di altri valori mobiliari, nonché di valute e metalli preziosi; introduzione di norme volte ad assoggettare ad imposizione i proventi derivanti da nuovi strumenti finanziari, con o senza attività sottostanti; possibilità, anche ai fini di semplificazione, di prevedere esclusioni, anche temporanee, dalla tassazione o franchigie;

c) introduzione di norme di chiusura volte ad evitare arbitraggi fiscali tra fattispecie produttive di redditi di capitali o diversi e quelle produttive di risultati economici equivalenti;

d) ridefinizione dei criteri di determinazione delle partecipazioni qualificate, eventualmente anche in ragione dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria;

e) previsione di distinta indicazione nella dichiarazione annuale delle plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni sociali qualificate e degli altri redditi di cui alla lettera b), con possibilità di compensare distintamente le relative minusvalenze o perdite indicate in dichiarazione e di riportarle a nuovo non oltre il quarto periodo di imposta successivo;

f) previsione di un'imposizione sostitutiva sui redditi di cui alla lettera b) derivanti da operazioni di realizzo; possibilità di optare per l'applicazione di modalità semplificate di riscossione dell'imposta, attraverso intermediari autorizzati e senza obbligo di successiva dichiarazione, per i redditi di cui alla medesima lettera b) non derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate; detta possibilità è subordinata all'esistenza di stabili rapporti con i predetti intermediari;

g) previsione di forme opzionali di tassazione sul risultato maturato nel periodo di imposta per i redditi di cui alla lettera b) non derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate e conseguiti mediante la gestione individuale di patrimoni non relativi ad imprese; applicazione di una imposta sostitutiva sul predetto risultato, determinato al netto dei redditi affluenti alla gestione esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva o che non concorrono a formare il reddito del contribuente, per i quali rimane fermo il trattamento sostitutivo o di esenzione specificamente previsto; versamento dell'imposta sostitutiva da parte del soggetto incaricato della gestione; possibilità di compensare i risultati negativi di un periodo di imposta con quelli positivi dei successivi periodi;

h) introduzione di meccanismi correttivi volti a rendere equivalente la tassazione dei risultati di cui alla lettera g) con quella dei redditi diversi di cui alla lettera f) conseguiti a seguito di realizzo;

i) revisione del regime fiscale degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari secondo criteri analoghi a quelli previsti alla lettera g) e finalizzati a rendere il regime dei medesimi organismi compatibile con quelli ivi previsti;

l) revisione delle aliquote delle ritenute sui redditi di capitale o delle misure delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, anche al fine di un loro accorpamento su non più di tre livelli compresi fra un minimo del 12,5 per cento ed un massimo del 27 per cento; previsione dell'applicazione, in ogni caso, ai titoli di Stato ed equiparati dell'aliquota del 12,5 per cento; differenziazione delle aliquote, nel rispetto dei principi di incoraggiamento e tutela del risparmio previsti dall'art. 47 della Costituzione, in funzione della durata degli strumenti, favorendo quelli più a lungo termine, trattati nei mercati regolamentati o oggetto di offerta al pubblico; conferma dell'applicazione delle ritenute a titolo di imposta o delle imposte sostitutive sui redditi di capitale percepiti da persone fisiche, soggetti di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed enti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del medesimo testo unico, non esercenti attività commerciali e residenti nel territorio dello Stato; conferma dei regimi di non applicazione dell'imposta nei confronti dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, previsti dal decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239, emanato in attuazione dell'art. 3, comma 168, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

m) nel rispetto dei principi direttivi indicati alla lettera l), possibilità di prevedere l'applicazione di una imposizione sostitutiva sugli utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti di cui all'art. 41, comma 1, lettera e), del citato testo unico delle imposte sui redditi in misura pari al livello minimo indicato nella predetta lettera l); sono in ogni caso esclusi dall'applicazione dell'imposizione sostitutiva gli utili derivanti da partecipazioni qualificate;

n) determinazione dell'imposta sostitutiva di cui alla lettera f) secondo i medesimi livelli indicati nella lettera l) e, in particolare, applicando il livello più basso ai redditi di cui alla lettera b), non derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate, nonché a quelli conseguiti nell'ambito delle gestioni di cui alle lettere g) e i); coordinamento fra le disposizioni in materia di ritenute alla fonte sui redditi di capitale e di imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi ed i trattamenti previsti alle lettere g) e i);

o) introduzione di disposizioni necessarie al più efficace controllo dei redditi di capitale e diversi, anche mediante la previsione di particolari obblighi di rilevazione e di comunicazione delle operazioni imponibili da parte degli intermediari professionali o di altri soggetti che intervengano nelle operazioni stesse, con possibilità di limitare i predetti obblighi nei casi di esercizio delle opzioni di cui alle lettere f) e g); revisione della disciplina contenuta nel decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ed introduzione di tutte le disposizioni necessarie al più esteso controllo dei redditi di capitale e diversi anche di fonte estera;

p) coordinamento della nuova disciplina con quella contenuta nel decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché con il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introducendo nel citato testo unico tutte le modifiche necessarie ad attuare il predetto coordinamento, con particolare riguardo al trattamento dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato;

q) coordinamento della nuova disciplina con quella contenuta nel decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239, e con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introducendo tutte le modifiche necessarie ad attuare il predetto coordinamento;

r) possibilità di disporre l'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione fino a nove mesi dalla loro pubblicazione.

161. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi per oggetto la modifica organica e sistematica delle disposizioni delle imposte sui redditi applicabili ai processi di organizzazione delle attività produttive, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione, per le plusvalenze realizzate relative ad aziende, complessi aziendali, partecipazioni in società controllate o collegate, sempreché possedute per un periodo non inferiore a tre anni solari, di un regime opzionale di imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi, con un'aliquota non superiore a quella applicata alla cessione di partecipazioni qualificate di cui al comma 160, lettera e);

b) armonizzazione del regime tributario delle operazioni di conferimento di aziende o di complessi aziendali e di quelle di scambio di partecipazioni con il regime previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 544, per le operazioni poste in essere tra soggetti residenti nel territorio dello Stato e soggetti residenti in altri Stati membri dell'Unione europea;

c) previsione, per le plusvalenze realizzate in dipendenza delle operazioni indicate nella lettera b) nonché per quelle iscritte a seguito di operazioni di fusione e di scissione, di un regime di imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi, da applicare a scelta del contribuente ed in alternativa al regime indicato nella lettera b), con un'aliquota pari a quella indicata alla lettera a);

d) esclusione o limitazione dell'applicazione del regime di imposizione sostitutiva, per le operazioni indicate nelle lettere precedenti, di natura elusiva; previsione di particolari disposizioni volte ad evitare possibili effetti distortivi in conseguenza dell'applicazione dei regimi sostitutivi di cui alle precedenti lettere;

e) individuazione di una disciplina specifica per la riscossione delle imposte sostitutive di cui alle lettere a) e c), prevedendo la possibilità di introdurre criteri di dilazione, eventualmente differenziati;

f) revisione del trattamento tributario delle riserve in sospensione di imposta anche per armonizzarlo con le disposizioni del codice civile e con i principi contabili in materia di conti annuali;

g) revisione dei criteri di individuazione delle operazioni di natura elusiva indicate nell'art. 10 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, anche in funzione di un miglior coordinamento con le operazioni indicate nelle precedenti lettere e con le disposizioni contenute nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 544.

162. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi concernenti il riordino delle imposte personali sul reddito, al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese e tenendo conto delle esigenze di efficienza, rafforzamento e razionalizzazione dell'apparato produttivo, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) applicazione agli utili corrispondenti alla remunerazione ordinaria del capitale investito di un'aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria; la remunerazione ordinaria del capitale investito sarà determinata in base al rendimento figurativo fissato tenendo conto dei rendimenti finanziari dei titoli obbligazionari, pubblici e privati, trattati nei mercati regolamentati italiani;

b) applicazione della nuova disciplina con riferimento all'incremento dell'ammontare complessivo delle riserve formate con utili, nonché del capitale sociale e delle riserve e fondi di cui all'art. 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sempreché derivanti da conferimenti in denaro, effettivamente eseguiti, rispetto alle corrispondenti voci risultanti dal bilancio relativo al periodo di imposta in corso alla data del 30 settembre 1996; possibilità di limitazioni o esclusioni del beneficio nel caso di utilizzo degli incrementi per finalità non rispondenti ad esigenze di efficienza, rafforzamento o razionalizzazione dell'apparato produttivo;

c) previsioni di particolari disposizioni per le società costituite dopo il 30 settembre 1996;

d) determinazione dell'aliquota ridotta di cui alla lettera a) in una misura compresa tra i livelli minimo e massimo previsti dalla lettera l) del comma 160;

e) abrogazione della maggiorazione di conguaglio prevedendo l'affrancamento obbligatorio delle riserve di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il pagamento di un'imposta sostitutiva non superiore al 6 per cento; l'imposta sostitutiva, non deducibile ai fini della determinazione del reddito imponibile, potrà essere prelevata a carico delle riserve e per la relativa riscossione potranno essere previste diverse modalità di rateazione non superiori in ogni caso a tre anni dalla prima scadenza;

f) possibilità di prevedere trattamenti temporanei di favore per le società i cui titoli di partecipazione sono ammessi alla quotazione nei mercati regolamentati italiani, consistenti in riduzioni dell'aliquota fissata ai sensi della lettera d) e nella eventuale applicazione della disciplina di cui alla lettera b) senza limitazioni o esclusioni; tale trattamento si applica per i primi tre periodi di imposta successivi a quelli della prima quotazione;

g) possibilità di prevedere speciali incentivazioni per favorire la ricerca e la tecnologia avanzata;

h) abrogazione della tassa sui contratti di borsa aventi ad oggetto valori mobiliari quotati in mercati regolamentati e conclusi nell'ambito dei mercati medesimi, con possibilità di apportare misure di coordinamento con le altre disposizioni del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e con il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, anche al fine di evitare disparità di trattamento;

i) coordinamento della disciplina del credito di imposta sugli utili societari con le disposizioni di cui alle precedenti lettere e con la lettera m) del comma 160; compensazione, ai soli fini della lettera e), con l'imposta relativa al dividendo da cui deriva; negli altri casi l'ammontare del credito di imposta non potrà essere superiore all'effettivo ammontare dell'imposta pagata dalla società alla cui distribuzione di utili il credito di imposta è riferito;

l) coordinamento delle disposizioni previste nelle lettere precedenti con quelle di cui al testo unico delle imposte redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, procedendo anche alla revisione della disciplina delle ritenute sugli utili di cui è deliberata la distribuzione.

163-185. (Omissis).

186. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di riordinare, secondo criteri di unitarietà e coordinamento, la disciplina tributaria degli enti non commerciali in materia di imposte dirette e indirette, erariali e locali, nel rispetto dell'autonomia impositiva degli enti locali.

187. Il riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali è informato ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione della nozione di ente non commerciale, conferendo rilevanza ad elementi di natura obiettiva connessi all'attività effettivamente esercitata;

b) esclusione dall'imposizione dei contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche ad enti non commerciali, aventi fine sociale, per lo svolgimento convenzionato di attività esercitate in conformità ai propri fini istituzionali;

c) esclusione dall'ambito dell'imposizione, per gli enti di tipo associativo, da individuare con riferimento ad elementi di natura obiettiva connessi all'attività effettivamente esercitata, nonché sulla base di criteri statutori diretti a prevenire fattispecie elusive, di talune cessioni di beni e prestazioni di servizi resi agli associati nell'ambito delle attività proprie della vita associativa;

d) esclusione da ogni imposta delle raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

e) previsione omogenea di regimi di imposizione semplificata ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto nei confronti degli enti non commerciali che hanno conseguito proventi da attività commerciali entro limiti predeterminati, anche mediante l'adozione di coefficienti o di imposte sostitutive;

f) previsione, anche ai fini di contrastare abusi ed elusioni, di obblighi contabili, di bilancio o rendiconto, con possibili deroghe giustificate dall'ordinamento vigente, differenziati in relazione alle entrate complessive, anche per le raccolte pubbliche di fondi di cui

alla lettera d); previsione di bilancio o rendiconto soggetto a pubblicazione e a controllo contabile qualora le entrate complessive dell'ente superino i limiti previsti in materia di imposte sui redditi;

g) previsione di agevolazioni temporanee per le operazioni di trasferimento di beni patrimoniali;

h) previsione di un regime agevolato, semplificato e forfettario con riferimento ai diritti demaniali sugli incassi derivanti da rappresentazioni, esecuzioni o radiodiffusione di opere e all'imposta sugli spettacoli.

188. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, al fine di disciplinare sotto il profilo tributario le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, attraverso un regime unico al quale ricondurre anche le normative speciali esistenti. Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative alle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e alle organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49.

189. La disciplina tributaria delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale è informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) determinazione di presupposti e requisiti qualificanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, escludendo dall'ambito dei soggetti ammessi gli enti pubblici e le società commerciali diverse da quelle cooperative, le fondazioni bancarie, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria, individuando le attività di interesse collettivo il cui svolgimento per il perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale, anche nei confronti dei propri soci, giustifica un regime fiscale agevolato, e prevedendo il divieto di distribuire anche in modo indiretto utili;

b) previsione dell'automatica qualificazione come organizzazioni non lucrative di utilità sociale degli organismi di volontariato iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome, delle organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della

legge 26 febbraio 1987, n. 49, e delle cooperative sociali, con relativa previsione di una disciplina semplificata in ordine agli adempimenti formali, e differenziata e privilegiata in ordine alle agevolazioni previste, in ragione del valore sociale degli stessi;

c) previsione, per l'applicazione del regime agevolato, di espresse disposizioni statutarie dirette a garantire l'osservanza di principi di trasparenza e di democraticità con possibili deroghe, giustificate dall'ordinamento vigente, in relazione alla particolare natura di taluni enti;

d) previsione di misure dirette ad evitare abusi e fenomeni elusivi e di specifiche sanzioni tributarie;

e) previsione della detraibilità o della deducibilità delle erogazioni liberali effettuate, entro limiti predeterminati, in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e degli enti a regime equiparato;

f) previsione di regimi agevolati, ai fini delle imposte sui redditi, per i proventi derivanti dall'attività di produzione o scambio di beni o di servizi, anche in ipotesi di attività occasionali, purché svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali o in diretta connessione con gli stessi;

g) facoltà di prevedere agevolazioni per tributi diversi da quelli di cui alla lettera f).

190-217. (*Omissis*).

— Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 44, reca: «Adeguamento del Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette alla nuova disciplina del servizio di riscossione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 4 ottobre 1986, n. 657».

— La legge 2 aprile 1958, n. 377, reca: «Norme sul riordinamento del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette».

98G0392

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 22 luglio 1998, n. 338.

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, a seguito del recepimento della direttiva n. 97/48/CE.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la direttiva n. 97/48/CE della Commissione del 29 luglio 1997 che modifica per la seconda volta la direttiva n. 82/711/CEE del Consiglio che fissa le norme di base necessarie per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva sopracitata;

Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;

Visto il decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 20 aprile 1973, concernente la

disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, modificato da ultimo con il decreto del Ministro della sanità 6 febbraio 1997, n. 91;

Ritenuto di dover provvedere ai predetti fini a modificazioni ed integrazioni del citato decreto ministeriale 21 marzo 1973;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso nella seduta del 26 novembre 1997.

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 marzo 1998;

Vista la comunicazione alla Commissione dell'Unione europea effettuata in data 8 gennaio 1998 ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 83/189/CEE modificata da ultimo con la direttiva 94/10/CE;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 14 maggio 1998;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'allegato III - sezione I concernente «Determinazione della migrazione globale» - parte A - Norme generali, del decreto del Ministro della sanità 26 aprile 1993, n. 220, come sostituito dall'articolo 1, comma 4, del decreto del Ministro della sanità 28 ottobre 1994, n. 735, è sostituito dall'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Le quantità di metalli di cui agli articoli 12 e 18 del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, come sostituite dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro della sanità 24 settembre 1996, n. 572, sono sostituite dalle seguenti:

Piombo	0,01%	solubile in HCl	N/10
Arsenico	0,005%	»	»
Antimonio	0,05%	»	»
Mercurio	0,005%	»	»
Cadmio	0,01%	»	»
Cromo	0,1%	»	»
Selenio	0,01%	»	»
Bario	0,01%	»	»

2. All'allegato II - sezione I Materie plastiche - parte B - Additivi per materie plastiche, del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto del Ministro della sanità 24 settembre 1996, n. 572, è modificato come segue:

a) sono aggiunte, in fine, le seguenti sostanze:

N.PM/Ref.	N. CAS	Additivo	Restrizioni
74010	145650-60-8	bis[2,4-bis(1,1 - dimetiletil)-6-metilfenil]etilfosfito	LMS = 5 mg/kg
51700	147315-50-2	2-(4,6-difenil-1,3,5-triazin-2-il)-5[(esil)ossi]-fenolo	LMS = 0,05 mg/kg
49485	134701-20-5	2,4-dimetil-6-(1-metil-pentadecil)-fenolo	LMS = 0,05 mg/kg
68145	80410-33-9	2-[(2,4,8,10-tetra-kio (1,1-dimetiletil) dibenzo [d,f] [1,3,2]diossafosfepin-6-il)ossi] N,N-bis[2-(2,4,8,10-tetrakis(1,1-dimetiletil)-dibenzo [d,f] [1,3,2] diossafosfepin-6-il) ossi]etil-etanamina	LMS = 5 mg/kg

b) la sostanza «1,3:2,4-dimetil-benzilidene-sorbitolo» e la relativa limitazione d'uso, è depennata;

c) la limitazione d'uso della sostanza N,N¹-bis-(2-idrossietil)-alchil (C₁₂-C₁₈)-amina e suo sale acetico è sostituita dalla seguente:

«come agente antistatico per resine polioietiniche in quantità non superiore a 0,2% sulla sostanza plastica; come componente di dispersione per la laccatura di films in quantità non superiore a 1,5 mg/dm²; comunque nei casi suddetti a condizione che venga escluso per stoviglie, contenitori e fogli (film) per uso cottura cioè per impieghi a temperatura superiore a 80 °C. Per polistirene espandibile in quantità non superiore a 30 mg/kg»;

d) la sostanza «poli-[6-(1,1,3,3-tetrametil-butilamino)-1,3,5-triazina-2,4-diil]-[4-(2,2,6,6-tetrametilpiperidil)imino] - esametilene - [4-(2,2,6,6-tetrametilpiperidil)imino] imino] e la relativa limitazione d'uso è sostituita dalla seguente:

«poli[6-(1,1,3,3-tetrametil-butilamino)-1,3,5-triazina-2,4-diil][4-(2,2,6,6-tetrametilpiperidil)imino]-esametilene-[4-(2,2,6,6-tetrametilpiperidil)imino]» «per polietilene (omo e copolimeri) e per polipropilene (omo e copolimeri). LMS 3 mg/kg».

Art. 3.

1. Nell'allegato IV contenente i metodi analitici, sezione IV, determinazione dei requisiti di purezza di alcuni costituenti, Punto 3. «Neri di carbone», le dizioni «benzene» e «benzenico» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «toluene» e «toluenico».

Art. 4.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, lettere c) e d), non si applicano agli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari e con sostanze d'uso personale legalmente prodotti e/o commercializzati in un altro Stato dell'Unione europea e a quelli originari dei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 22 luglio 1998

Il Ministro: BINDI

Visto, il Guardasigilli: FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 1998
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 61

ALLEGATO
(articolo I)**NORME DI BASE PER LA VERIFICA DELLA MIGRAZIONE GLOBALE E SPECIFICA**

1. Le "prove di migrazione" per la determinazione della migrazione specifica e globale sono effettuate utilizzando i "simulanti dei prodotti alimentari" previsti nel capitolo I del presente allegato e alle "condizioni convenzionali di prova della migrazione" specificate al capitolo II dello stesso allegato.
2. Le "prove sostitutive" che utilizzano i "mezzi di prova" alle "condizioni convenzionali delle prove sostitutive" di cui al capitolo III sono effettuate qualora per motivi tecnici inerenti al metodo d'analisi non sia possibile eseguire la prova di migrazione utilizzando i simulanti delle sostanze grasse (cfr. capitolo I).
3. Le "prove alternative" indicate nel capitolo IV sono consentite invece delle prove di migrazione con simulanti delle sostanze grasse in presenza dei presupposti di cui al capitolo IV.
4. Nei tre casi sovraesposti è lecito :
 - a) ridurre le prove ad un numero (ai numeri) che, nel caso specifico in esame, è (sono) generalmente considerato/i il/i più rigoroso/i in base all'esperienza scientifica;
 - b) omettere le prove di migrazione, sostitutive o alternative, qualora esista dimostrazione dell'impossibilità di eccedere i limiti di migrazione in qualsiasi condizione prevedibile di impiego del materiale od oggetto in questione.

CAPITOLO I**Simulanti dei prodotti alimentari****1. Introduzione**

Poiché l'impiego di prodotti alimentari per esaminare i materiali con cui i medesimi vengono a contatto non è sempre possibile, si utilizzano simulanti classificati convenzionalmente come aventi natura di uno o più tipi di prodotti alimentari. I tipi di prodotti alimentari e i simulanti da utilizzare figurano nella tabella 1. In pratica sono possibili varie mescolanze di tipi di alimenti, ad esempio prodotti alimentari a base di sostanze grasse e acquosi, che sono descritti nella tabella 2 con l'indicazione del simulante da utilizzare nella prova di migrazione.

Tabella 1

Tipi di prodotti alimentari e simulanti dei prodotti alimentari

Tipo di prodotto	Classificazione convenzionale	Simulante	Abbreviazione
Prodotti alimentari acquosi (prodotti alimentari acquosi con pH > 4,5)	Prodotti alimentari per i quali l'allegato II del DM 26 aprile 1993, n. 220 prescrive il solo utilizzo del simulante A	Acqua distillata o acqua di qualità equivalente	Simulante A
Prodotti alimentari acidi (prodotti alimentari acquosi con pH ≤ 4,5)	Prodotti alimentari per i quali l'allegato II del DM 26 aprile 1993, n. 220 prescrive il solo utilizzo del simulante B	Acido acetico al 3% (p/v)	Simulante B
Prodotti alimentari contenenti alcol	Prodotti alimentari per i quali l'allegato II del DM 26 aprile 1993, n. 220 prescrive il solo utilizzo del simulante C	Etanolo al 10% (v/v). Questa concentrazione può essere adeguata al tenore alcolico effettivo del prodotto alimentare se supera il 10% (v/v)	Simulante C
Prodotti alimentari a base di sostanze grasse	Prodotti alimentari per i quali l'allegato II del DM 26 aprile 1993, n. 220 prescrive il solo utilizzo del simulante D	Olio di oliva rettificato o altri simulanti di prodotti a base di sostanze grasse	Simulante D
Prodotti alimentari secchi		Nessuno	Nessuna

2. Scelta dei simulanti dei prodotti alimentari

2.1 *Materiali e oggetti destinati a venire a contatto con tutti i tipi di alimenti*

Le prove sono effettuate impiegando i simulanti di prodotti alimentari sotto indicati, ritenuti i più rigorosi alle condizioni di prova specificate nel capitolo II e utilizzando per ciascun simulante un nuovo campione dei materiali ed oggetti in questione :

- acido acetico al 3% (p/v) in soluzione acquosa,
- etanolo al 10% (v/v) in soluzione acquosa,
- olio d'oliva rettificato ("simulante D di riferimento")

Quest'ultimo simulante può tuttavia essere sostituito con una miscela sintetica di trigliceridi o olio di girasole o olio di mais con specifiche standard ("altri simulanti di prodotti alimentari a base di sostanze grasse", altrimenti detti "simulanti D"). Qualora utilizzando uno di questi simulanti di prodotti a base di sostanze grasse si superino i limiti di migrazione, per un giudizio di non conformità è obbligatorio, ove tecnicamente possibile, l'utilizzo di olio d'oliva per una conferma dei risultati. Qualora tale conferma non sia tecnicamente possibile, e il materiale od oggetto superi i limiti di migrazione, lo stesso viene dichiarato non conforme al decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220.

2.2 *Materiali e oggetti destinati a venire a contatto con tipi specifici di prodotti alimentari*

Il caso si riferisce esclusivamente alle seguenti circostanze:

- a) quando il materiale o l'oggetto è già a contatto con un prodotto alimentare noto;
- b) quando il materiale o l'oggetto è corredato, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108 di un'indicazione specifica dei tipi di prodotti alimentari descritti nella tabella 1 con i quali può o non può essere utilizzato, ad esempio "solo per prodotti alimentari acquosi";
- c) quando il materiale o l'oggetto è corredato, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108, di un'indicazione specifica del prodotto alimentare o gruppo/i di prodotti alimentari menzionati nella tabella di cui all'allegato II del decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220 con i quali può o non può essere utilizzato. Tale indicazione è espressa :
 - i) nelle fasi di commercializzazione diverse dalla vendita al dettaglio usando il "numero di riferimento" o la "descrizione dei prodotti alimentari" figuranti nella tabella di cui all'allegato II del decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220;
 - ii) nella fase di vendita al dettaglio usando un'indicazione che si riferisca soltanto a pochi prodotti o gruppi di prodotti alimentari, di preferenza con esempi di facile comprensione.

In queste circostanze le prove sono effettuate utilizzando nei casi di cui alla lettera b) il/i simulante/i indicato/i come esempio nella tabella 2 e nei casi di cui alle lettere a) e c) il/i simulante/i menzionato/i nella tabella di cui all'allegato II del decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220. Qualora il/i prodotto/i o gruppo/i di prodotti alimentari non figurino nell'elenco indicato nella tabella di cui all'allegato II del decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220, si sceglie nella tabella 2 ciò che più corrisponde al prodotto o al gruppo di prodotti alimentari in esame.

Se il materiale o l'oggetto è destinato a venire a contatto con più di un prodotto o gruppo di prodotti alimentari con fattori di riduzione differenti, al risultato della prova si applica per ogni prodotto il corrispondente fattore di riduzione. Qualora uno o più risultati di tale calcolo superino i limiti imposti, il materiale non è adatto per quel particolare prodotto o gruppo di prodotti alimentari.

Le prove sono effettuate alle condizioni specificate nel capitolo II e utilizzando per ciascun simulante un nuovo campione del materiale od oggetto in questione.

Tabella 2

*Simulanti per prodotti alimentari da utilizzare in casi speciali!
ai fini della valutazione di materiali a contatto con alimenti*

Alimenti a contatto	Simulante
Esclusivamente alimenti acquosi	Simulante A
Esclusivamente alimenti acidi	Simulante B
Esclusivamente alimenti alcolici	Simulante C
Esclusivamente alimenti a base di sostanze grasse	Simulante D
Tutti gli alimenti acquosi e acidi	Simulante B
Tutti gli alimenti alcolici e acquosi	Simulante C
Tutti gli alimenti alcolici e acidi	Simulanti C e B
Tutti gli alimenti a base di sostanze grasse e acquosi	Simulanti D e A
Tutti gli alimenti a base di sostanze grasse e acidi	Simulanti D e B
Tutti gli alimenti a base di sostanze grasse, alcolici e acquosi	Simulanti D e C
Tutti gli alimenti a base di sostanze grasse, alcolici e acidi	Simulanti D, C e B

CAPITOLO II

Condizioni di prova (tempi e temperature)

1. Le prove di migrazione specifica e globale sono effettuate scegliendo, tra i tempi e le temperature previsti nella tabella 3 quelli che corrispondono alle peggiori condizioni di contatto prevedibili per i materiali o oggetti di materia plastica in esame e a qualsiasi informazione dell'etichetta sulla temperatura d'uso massima. Pertanto se il materiale o l'oggetto di materia plastica è destinato a venire in contatto con un prodotto alimentare secondo una combinazione di due o più tempi e temperature previsti nella tabella, la prova di migrazione è effettuata sottoponendo il campione in successione a tutte le peggiori condizioni prevedibili appropriate al materiale in questione utilizzando la stessa porzione di simulante.

2. **Condizioni di contatto generalmente ritenute più rigorose**

In applicazione dei criteri generali secondo cui la determinazione della migrazione dovrebbe limitarsi alle condizioni di prova ritenute, nel caso specifico in esame, le più rigorose sulla base di dimostrazioni scientifiche, vengono indicati qui di seguito alcuni esempi di tali condizioni.

2.1 *Materiali e oggetti in materia plastica destinati a venire a contatto con prodotti alimentari in qualsiasi condizione di tempo e temperatura*

Ove non compaiono etichette o istruzioni per indicare i tempi e le temperature in situazioni d'impiego reale, si utilizzano in funzione del tipo di alimento i simulanti A e/o B e/o C per 4 ore ad una temperatura di 100°C oppure per 4 ore ad una temperatura di riflusso, mentre si utilizza il simulante D solo per 2 ore ad una temperatura di 175°C. Queste condizioni di tempo e temperatura sono convenzionalmente ritenute le più rigorose.

2.2 *Materiali e oggetti in materia plastica destinati a venire in contatto con alimenti a temperatura ambiente o inferiore per un periodo di tempo non specificato*

Qualora i materiali e gli oggetti rechino un'etichetta indicante l'utilizzo a temperatura ambiente o inferiore o qualora i materiali e gli oggetti siano per natura inequivocabilmente destinati ad essere utilizzati a temperatura ambiente o inferiore, le prove di migrazione si effettuano ad una temperatura di 40°C per 10 giorni. Queste condizioni di tempo e temperatura sono convenzionalmente ritenute le più rigorose.

3. **Migrazione delle sostanze volatili**

Le prove di determinazione della migrazione specifica nei simulanti delle sostanze volatili sono effettuate in modo da poter riconoscere la perdita di particelle volatili migranti che può verificarsi nelle peggiori condizioni prevedibili di utilizzo.

4. **Casi speciali**

4.1 Per i materiali e gli oggetti destinati ad essere impiegati nei forni a microonde la prova di migrazione si effettua utilizzando un forno convenzionale oppure un forno a microonde a condizione che si scelgano dalla tabella 3 i tempi e le temperature adeguati.

4.2 Qualora si constati che l'esecuzione delle prove nelle condizioni previste nella tabella 3 produce modifiche fisiche o di altro genere nel campione che non si verificano nelle peggiori condizioni prevedibili di utilizzo del materiale o dell'oggetto in esame, le prove di migrazione vengono effettuate nelle peggiori condizioni prevedibili di utilizzo nelle quali non si verificano tali modifiche fisiche o di altro genere.

4.3 In deroga a quanto previsto nella tabella 3 e al paragrafo 2, se il materiale o oggetto in materia plastica può essere utilizzato nell'impiego reale per periodi di tempo inferiore a 15 minuti a temperature comprese tra 70°C e 100°C (ad es. "hot fill") – e ciò è specificato da apposite etichette o istruzioni – si effettua solamente la prova di 2 ore a 70°C. Tuttavia, se il materiale o l'oggetto è destinato anche alla conservazione a temperatura ambiente, detta prova viene sostituita da una prova a 40°C per 10 giorni, convenzionalmente ritenuta più rigorosa.

4.4 In circostanze per le quali le condizioni specificate alla tabella 3 non coprono in misura adeguata le condizioni convenzionali di esecuzione delle prove di migrazione (ad es. in caso di temperature superiori a 175°C o di tempi inferiori a 5 minuti), possono essere utilizzate condizioni di prova più appropriate al caso in esame purché le condizioni scelte possano riflettere le peggiori condizioni prevedibili di contatto con i materiali o gli oggetti in materia plastica in questione.

Tabella 3

Condizioni convenzionali per prove di migrazione con simulanti di prodotti alimentari

Condizioni di contatto nell'impiego prevedibilmente peggiore	Condizioni di prova
Durata del contatto	Tempo di prova
$t \leq 5 \text{ min}$	Cfr. condizioni al punto 4.4.
$5 \text{ min} < t \leq 0,5 \text{ ore}$	0,5 ore
$0,5 \text{ ore} < t \leq 1 \text{ ora}$	1 ora
$1 \text{ ora} < t \leq 2 \text{ ore}$	2 ore
$2 \text{ ore} < t \leq 4 \text{ ore}$	4 ore
$4 \text{ ore} < t \leq 24 \text{ ore}$	24 ore
$t > 24 \text{ ore}$	10 giorni
Temperatura di contatto	Temperatura di prova
$T \leq 5^\circ \text{ C}$	5° C
$5^\circ \text{ C} < T \leq 20^\circ \text{ C}$	20° C
$20^\circ \text{ C} < T \leq 40^\circ \text{ C}$	40° C
$40^\circ \text{ C} < T \leq 70^\circ \text{ C}$	70° C
$70^\circ \text{ C} < T \leq 100^\circ \text{ C}$	100° C o temperatura di riflusso
$100^\circ \text{ C} < T \leq 121^\circ \text{ C}$	121° C (*)
$121^\circ \text{ C} < T \leq 130^\circ \text{ C}$	130° C (*)
$130^\circ \text{ C} < T \leq 150^\circ \text{ C}$	150° C (*)
$T > 150^\circ \text{ C}$	175° C (*)

(*) Questa temperatura è utilizzata esclusivamente con il simulante D. Per i simulanti A, B o C la prova può essere sostituita con una effettuata a 100°C o a temperatura di riflusso per un tempo pari a quattro volte quello scelto in base alle regole generali di cui al paragrafo 1.

CAPITOLO III

Prove sostitutive di migrazione specifica e globale su simulanti delle sostanze grasse

1. Se per motivi tecnici connessi al metodo d'indagine non è possibile effettuare la prova di migrazione utilizzando simulanti delle sostanze grasse si effettuano "prove sostitutive" utilizzando i "mezzi di prova" previsti nella tabella 4 in condizioni di prova corrispondenti alle condizioni di prova per il simulante D.

Nella tabella 4 figurano alcuni esempi delle principali condizioni convenzionali di prova della migrazione e le corrispondenti condizioni convenzionali delle prove sostitutive. Per altre condizioni di prova non contemplate dalla tabella 4 vanno presi in considerazione questi esempi e l'esperienza già accumulata con il tipo di polimero in esame.

Per ogni prova si utilizza un nuovo campione. Per ogni mezzo di prova si applicano le regole definite nei capitoli I e II per il simulante D. Ove appropriato, si utilizzano i fattori di riduzione stabiliti nella tabella di cui all'allegato II del decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220. Per verificare la conformità con tutti i limiti di migrazione si sceglie il valore più alto ottenuto con tutti i mezzi di prova.

Tuttavia, qualora si constati che l'esecuzione delle prove produce nel campione modifiche fisiche o di altro genere che non si verificano nelle peggiori condizioni prevedibili di utilizzo del materiale o dell'oggetto in esame, i risultati relativi a questo mezzo di prova sono scartati e si sceglie tra i restanti valori quello più alto.

2. In deroga al punto 1. è possibile omettere una o due prove sostitutive previste nella tabella 4 se tali prove vengono generalmente ritenute non adeguate per il campione in questione sulla base di dimostrazioni scientifiche.

Tabella 4

Condizioni convenzionali per prove sostitutive

Condizione di prova con simulante D	Condizione di prova con isoottano	Condizioni di prova con etanolo (95%)	Condizioni di prova con MPPO(*)
10 giorni — 5°C	0,5 giorni — 5°C	10 giorni — 5°C	—
10 giorni — 20°C	1 giorno — 20°C	10 giorni — 20°C	—
10 giorni — 40°C	2 giorni — 20°C	10 giorni — 40°C	—
2 ore — 70°C	0,5 ore — 40°C	2,0 ore — 60°C	—
0,5 ore — 100°C	0,5 ore — 60°C (**)	2,5 ore — 60°C	0,5 ore — 100°C
1 ora — 100°C	1 ora — 60°C (**)	3 ore — 60°C (**)	1 ora — 100°C
2 ore — 100°C	1,5 ore — 60°C (**)	3,5 ore — 60°C (**)	2 ore — 100°C
0,5 ore — 121°C	1,5 ore — 60°C (**)	3,5 ore — 60°C (**)	0,5 ore — 121°C
1 ora — 121°C	2 ore — 60°C (**)	4 ore — 60°C (**)	1 ora — 121°C
2 ore — 121°C	2,5 ore — 60°C (**)	4,5 ore — 60°C (**)	2 ore — 121°C
0,5 ore — 130°C	2,0 ore — 60°C (**)	4,0 ore — 60°C (**)	0,5 ore — 130°C
1 ora — 130°C	2,5 ore — 60°C (**)	4,5 ore — 60°C (**)	1 ora — 130°C
2 ore — 150°C	3 ore — 60°C (**)	5 ore — 60°C (**)	2 ore — 150°C
2 ore — 175°C	4,0 ore — 60°C (**)	6 ore — 60°C (**)	2 ore — 175°C

(*) MPPO = Ossido di polifenile modificato.

(**) I mezzi per le prove sulle sostanze volatili si utilizzano fino ad una temperatura di 60°C. Un presupposto per poter effettuare prove sostitutive prevede che il materiale od oggetto resista alle condizioni di prova che altrimenti verrebbero utilizzate con il simulante D. Immergere un campione in olio d'oliva in condizioni adeguate. In presenza di cambiamenti fisici (ad es. fusione, deformazione) il materiale va considerato inadatto all'uso a codesta temperatura. In assenza di cambiamenti fisici procedere con le prove sostitutive utilizzando nuovi campioni.

CAPITOLO IV

Prove alternative della migrazione globale e specifica su simulanti delle sostanze grasse

1. E' lecito utilizzare il risultato di prove alternative come specificato nel presente capitolo a condizione che vengano rispettati i seguenti presupposti :
 - a) i risultati ottenuti in una prova "prova di confronto" danno valori pari o superiori a quelli ottenuti nella prova effettuata con il simulante D;
 - b) la migrazione in prove alternative non supera i limiti di migrazione dopo applicazione degli opportuni fattori di riduzione indicati nella tabella di cui all'allegato II del decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220.
 In assenza di uno o di entrambi i presupposti occorre effettuare le prove di migrazione.
2. In deroga al presupposto di cui al paragrafo 1, lettera a) è possibile omettere la prova di confronto qualora esista una dimostrazione conclusiva basata su risultati scientifici sperimentali comprovanti che i valori ottenuti con la prova alternativa sono pari o superiori a quelli della prova di migrazione.

3. Prove alternative**3.1. Prove alternative su sostanze volatili**

In queste prove si utilizzano come mezzi sostanze volatili quali isoottano o etanolo al 95% o altri solventi volatili o miscele di solventi. Le prove sono eseguite in condizioni di contatto in modo da rispettare la condizione di cui al punto 1, lettera a).

3.2. "Prove di estrazione"

Possono essere utilizzate altre prove che in condizioni estremamente rigorose prevedono l'impiego di mezzi di prova ad elevato potere di estrazione, qualora sulla base di riscontri scientifici si riconosca generalmente che i valori ottenuti con dette prove ("prove di estrazione") sono pari o superiori a quelli ottenuti nelle prove effettuate con il simulante D.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 3 del D.P.R. 23 agosto 1982, n. 777 (Attuazione della direttiva CEE n. 76/893 relativa ai materiali ed agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari), così come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108 (Attuazione della direttiva 89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari), è il seguente:

«Art. 3. — 1. Con decreti del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, sono indicati per i materiali e gli oggetti, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I, da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti nella loro produzione, e, ove occorrono, i requisiti di purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli oggetti debbono essere sottoposti per determinare l'idoneità all'uso cui sono destinati nonché le limitazioni, le tolleranze e le condizioni di impiego sia per i limiti di contaminazione degli alimenti che per gli eventuali pericoli risultanti dal contatto orale.

2. Per i materiali e gli oggetti di materia plastica, di gomma, di cellulosa rigenerata, di carta, di cartone, di vetro, di acciaio inossidabile, di banda stagnata, di ceramica e di banda cromata valgono le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3 agosto 1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980, 25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1° giugno 1988, n. 243.

3. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore della sanità, procede all'aggiornamento e alle modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2.

4. Chiunque impieghi nella produzione materiali o oggetti destinati, da soli o in combinazione tra loro, a venire a contatto con le sostanze alimentari, in difformità da quanto stabilito nei decreti di cui ai commi 1 e 2, è punito per ciò solo con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni».

— Il D.M. 21 marzo 1973 ha dettato la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale per quanto attiene i seguenti materiali:

- a) materie plastiche;
- b) gomma;
- c) cellulosa rigenerata;
- d) carta e cartone;
- e) vetro;
- f) acciaio inossidabile.

I decreti ministeriali che hanno modificato ed aggiornato il decreto ministeriale 21 marzo 1973 sono i seguenti:

3 agosto 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 31 agosto 1974;

27 marzo 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 10 aprile 1975;

13 settembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 13 ottobre 1975;

18 giugno 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 3 luglio 1979;

2 dicembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 347 del 19 dicembre 1980;

25 giugno 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 21 luglio 1981;

2 giugno 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 22 luglio 1982;

20 ottobre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 340 dell'11 dicembre 1982;

4 aprile 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 23 maggio 1985;

7 agosto 1987, n. 395, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 28 settembre 1987;

18 gennaio 1991, n. 90, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 20 marzo 1991;

30 ottobre 1991, n. 408, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1991;

26 aprile 1993, n. 220, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 13 luglio 1993;

15 luglio 1993, n. 322, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 25 agosto 1993;

20 settembre 1993, n. 516, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 14 dicembre 1993;

3 giugno 1994, n. 511, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 25 agosto 1994;

1° luglio 1994, n. 556, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1994;

24 febbraio 1995, n. 156, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 5 maggio 1995;

24 settembre 1996, n. 572, pubblicato nel supplemento ordinario n. 195 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 1996;

6 febbraio 1997, n. 91, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 77 del 3 aprile 1997.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere.

Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.

I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.

Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 2:

— Il testo vigente degli articoli 12 e 18 del D.M. 21 marzo 1973 (Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale), come modificati dal decreto 24 settembre 1996, n. 572, e dal decreto qui pubblicato è il seguente:

«Art. 12. — Per la colorazione degli oggetti di materie plastiche si possono utilizzare tutti i coloranti purché essi non vengano ceduti all'alimento e non contengano metalli in quantità superiori alle seguenti percentuali:

Piombo	0,01%	solubile in HCl	N/10
Arsenico	0,005%	»	»
Antimonio	0,05%	»	»
Cromo	0,1%	»	»
Mercurio	0,005%	»	»
Cadmio	0,01%	»	»
Selenio	0,01%	»	»
Bario	0,01%	»	»

Il tenore in ammine aromatiche primarie libere non deve essere superiore allo 0,05%. Il controllo della migrazione dei coloranti si effettua con le modalità indicate nella sezione 7 dell'allegato IV».

«Art. 18. — Per la colorazione degli oggetti di gomma si possono utilizzare tutti i coloranti purché essi non vengano ceduti all'alimento e non contengano metalli in quantità superiori alle seguenti percentuali:

<i>Piombo</i>	0,01%	<i>solubile in HCl N/10</i>			
<i>Arsenico</i>	0,005%	»	»	»	»
<i>Antimonio</i>	0,05%	»	»	»	»
<i>Mercurio</i>	0,005%	»	»	»	»
<i>Cadmio</i>	0,01%	»	»	»	»
<i>Cromo</i>	0,1%	»	»	»	»
<i>Selenio</i>	0,01%	»	»	»	»
<i>Bario</i>	0,01%	»	»	»	»

Il tenore in ammine aromatiche primarie libere non deve essere superiore allo 0,05%.

Il controllo della migrazione dei coloranti si effettua con le modalità indicate nella sezione 7 dell'allegato IV».

98G0386

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 24 luglio 1998, n. 339.

Regolamento recante modificazione ed integrazione al regolamento di attuazione della legge 26 luglio 1995, n. 328, sulla preselezione informatica per l'ammissione alle prove scritte del concorso per la nomina a notaio, adottato con decreto ministeriale 24 febbraio 1997, n. 74, successivamente modificato con decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 290.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 26 luglio 1995, n. 328, ed in particolare l'articolo 1, comma 6, il quale prevede che mediante decreto del Ministero di grazia e giustizia sono adottate le norme regolamentari per l'espletamento della preselezione informatica ai fini dell'immissione alle prove scritte del concorso notarile;

Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1997, n. 74, con il quale è stato adottato il regolamento di cui sopra, successivamente modificato con decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 290;

Ritenuto che detto regolamento deve essere modificato ed integrato al fine di una più puntuale attuazione della legge 26 luglio 1995, n. 328;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 luglio 1998;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 con nota 22 luglio 1998;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'articolo 4, comma 6, del decreto ministeriale 24 febbraio 1997, n. 74, è sostituito dal seguente:

«6. Il sistema tecnico per le prove di preselezione deve assicurare che a ciascun candidato sia assegnato,

in ciascuna sessione della stessa prova, un questionario contenente un egual numero di quesiti. La formulazione dei questionari, in relazione all'archivio informatico dei quesiti esistente, dovrà rispettare, per ogni questionario, i seguenti criteri:

a) che siano rappresentati tutti i raggruppamenti per materie, così come identificati dalla commissione ministeriale per l'archivio informatico dei quesiti, in proporzione alla rispettiva consistenza numerica di tali raggruppamenti; il calcolo percentuale, rapportato al totale delle domande da assegnare, dovrà comportare un arrotondamento all'unità superiore, per frazioni superiori allo 0,5 ovvero all'unità inferiore, per frazioni pari o inferiori allo 0,5; se in virtù di tale arrotondamento si dovesse ottenere un numero totale di domande superiore a quello dei quesiti da assegnare (35) si ridurrà di un'unità il numero, come sopra proporzionalmente individuato, dei quesiti appartenenti al raggruppamento per materia numericamente più ridotto; se, al contrario, si dovesse ottenere un numero totale di domande inferiore a quello dei quesiti da assegnare (35) si aumenterà di un'unità il numero, come sopra proporzionalmente individuato, dei quesiti appartenenti al raggruppamento per materia numericamente più cospicuo;

b) che siano rappresentati tutti i gradi di difficoltà, di cui all'articolo 3, in proporzione alla consistenza di ciascuno degli insiemi di quesiti aventi il medesimo grado di difficoltà, tenendo conto, a tal fine, dell'intero archivio, unitariamente e complessivamente considerato, indipendentemente dai singoli raggruppamenti per materie; il calcolo percentuale, rapportato al totale delle domande da assegnare, dovrà comportare un arrotondamento all'unità superiore, per frazioni superiori allo 0,5 ovvero all'unità inferiore, per frazioni pari o inferiori allo 0,5; se in virtù di tale arrotondamento si dovesse ottenere un numero totale di domande superiore a quello dei quesiti da assegnare (35) si ridurrà di un'unità il numero, come sopra proporzionalmente individuato, dei quesiti aventi il massimo grado di difficoltà; se, al contrario, si dovesse ottenere un numero totale di domande inferiore a quello dei quesiti da assegnare (35) si aumenterà di un'unità il numero, come sopra proporzionalmente individuato, dei quesiti aventi il minimo grado di difficoltà».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 24 luglio 1998

Il Ministro: FLICK

Visto, il Guardasigilli: FLICK

Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 1998
Registro n. 1 Grazia e giustizia, foglio n. 336

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della

Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si trascrive il testo del comma 6 dell'art. 1 della legge 26 luglio 1995, n. 328, recante: «Introduzione della prova di selezione informatica nel concorso notarile»:

«6. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato ad emanare, con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento per l'attuazione degli articoli 5-bis, 5-ter e 5-quater della legge 16 febbraio 1913, n. 89, introdotti dal comma 3 del presente articolo, nonché per l'attuazione degli articoli 9 e 13 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, e successive modificazioni, determinando, tra l'altro, le caratteristiche ed il contenuto dell'archivio dei quesiti per la prova di preselezione, i metodi di assegnazione dei quesiti a ciascun candidato, il conferimento dei punteggi, le modalità di formazione della graduatoria, le caratteristiche dei sistemi operativi e dei relativi elaborati e quant'altro attinente all'esecuzione della prova di preselezione ed alla conservazione, gestione ed aggiornamento del sistema per la prova di preselezione».

— Il decreto ministeriale 24 febbraio 1997, n. 74, reca: «Regolamento di attuazione della legge 26 luglio 1995, n. 328, sulla preselezione informatica per l'ammissione alle prove scritte del concorso per la nomina a notaio».

— Il decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 290, reca: «Regolamento recante modificazione al regolamento di attuazione della legge 26 luglio 1995, n. 328, sulla preselezione informatica per l'ammissione alle prove scritte del concorso per la nomina a notaio, adottato con decreto ministeriale 24 febbraio 1997, n. 74».

— Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Nota all'art. 1:

— Il testo vigente dell'art. 4 del decreto ministeriale 24 febbraio 1997, n. 74, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 4 (*Modalità delle prove di preselezione*). — 1. Le prove di preselezione sono effettuate a gruppi di candidati in numero non superiore a 300, divisi secondo l'ordine alfabetico del loro cognome, previo sorteggio della lettera iniziale.

2. Ogni candidato ha a disposizione una singola postazione, separata dalle altre, per l'esecuzione della prova. Ciascuna postazione è dotata di videoterminale che non consenta altre interazioni all'infuori di quella relativa alle risposte ai quesiti e di quant'altro occorre per eseguire la prova senza alcun supporto cartaceo.

3. I candidati affetti da patologie limitatrici dell'autonomia sono assistiti, nella lettura dei quesiti e nella digitazione delle risposte, da personale dell'amministrazione che non sia in grado di dargli suggerimenti.

4. Ciascun candidato deve rispondere a 35 quesiti vertenti su argomenti relativi alle materie scritte del concorso.

5. La durata massima della prova è di 70 minuti. Per i portatori di handicap il tempo può essere aumentato secondo le valutazioni della commissione, ma in misura comunque non superiore ai 30 minuti.

6. Il sistema tecnico per le prove di preselezione deve assicurare che a ciascun candidato sia assegnato, in ciascuna sessione della stessa prova, un questionario contenente un egual numero di quesiti. La formulazione dei questionari, in relazione all'archivio informatico dei quesiti esistente, dovrà rispettare, per ogni questionario, i seguenti criteri:

a) che siano rappresentati tutti i raggruppamenti per materie, così come identificati dalla Commissione ministeriale per l'archivio informatico dei quesiti, in proporzione alla rispettiva consistenza numerica di tali raggruppamenti; il calcolo percentuale, rapportato al totale delle domande da assegnare, dovrà comportare un arrotondamento all'unità superiore, per frazioni superiori allo 0,5 ovvero all'unità inferiore, per frazioni pari o inferiori allo 0,5; se in virtù di tale arrotondamento si dovesse ottenere un numero totale di domande superiore a quello dei quesiti da assegnare (35) si ridurrà di un'unità il numero, come sopra proporzionalmente individuato, dei quesiti appartenenti al raggruppamento per materia numericamente più ridotto; se, al contrario, si dovesse ottenere un numero totale di domande inferiore a quello dei quesiti da assegnare (35) si aumenterà di un'unità il numero, come sopra proporzionalmente individuato, dei quesiti appartenenti al raggruppamento per materia numericamente più cospicuo;

b) che siano rappresentati tutti i gradi di difficoltà di cui all'art. 3, in proporzione alla consistenza di ciascuno degli insiemi di quesiti aventi il medesimo grado di difficoltà tenendo conto a tal fine dell'intero archivio, unitariamente e complessivamente considerato, indipendentemente dai singoli raggruppamenti per materie; il calcolo percentuale, rapportato al totale delle domande da assegnare, dovrà comportare un arrotondamento all'unità superiore, per frazioni superiori allo 0,5 ovvero all'unità inferiore, per frazioni pari o inferiori allo 0,5; se in virtù di tale arrotondamento si dovesse ottenere un numero totale di domande superiore a quello dei quesiti da assegnare (35) si ridurrà di un'unità il numero, come sopra proporzionalmente individuato, dei quesiti aventi il massimo grado di difficoltà; se, al contrario, si dovesse ottenere un numero totale di domande inferiore a quello dei quesiti da assegnare (35) si aumenterà di un'unità il numero, come sopra proporzionalmente individuato, dei quesiti aventi il minimo grado di difficoltà.

7. È ammessa la correzione delle risposte durante la prova sino alla scadenza del tempo consentito a norma del comma 5».

98G0387

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 17 settembre 1998.

Accertamento del mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Lauria.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLE ENTRATE PER LA BASILICATA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto direttoriale n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Vista l'ordinanza del sig. sindaco del comune di Lauria, n. 12314 del 9 settembre 1998, con la quale è stata disposta la chiusura dei pubblici uffici per effetto del sisma di pari data della ore 13,20 circa;

Vista la nota n. 3178 dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Lauria in data 11 settembre 1998, con la quale si dà atto che l'ufficio medesimo ha ripreso il regolare funzionamento alle ore 8 dello stesso giorno;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Lauria per la data 10 settembre 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Potenza, 17 settembre 1998

Il direttore regionale: LIBUTTI

98A8525

DECRETO 18 settembre 1998.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Milano - Servizi di pubblicità immobiliare - Circoscrizione di Milano 1 e Milano 2.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della Direzione compartimentale del territorio per la regione Lombardia, protocollo n. 2/4/10200/98 del 19 giugno 1998, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato ed irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Milano - Servizi di pubblicità immobiliare - Circoscrizione di Milano 1 e Milano 2;

Ritenuto che il mancato ed irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi al trasferimento della sede presso il palazzo degli uffici finanziari;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha causato il mancato ed irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato ed irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

DAL 23 MAGGIO AL 10 GIUGNO 1998

Regione Lombardia:

ufficio del territorio di Milano - Servizi di pubblicità immobiliare - Circoscrizione di Milano 1 e Milano 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 1998

Il direttore generale: VACCARI

98A8526

DECRETO 19 settembre 1998.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Milano.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della Direzione compartimentale del territorio per la regione Lombardia, protocollo n. 2/4/11284/98 del 9 luglio 1998, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Milano;

Ritenuto che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla partecipazione del personale ad una assemblea sindacale indetta dalle organizzazioni sindacali regionali;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato l'irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL 2 LUGLIO 1998

Regione Lombardia:

ufficio del territorio di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 1998

Il direttore generale: VACCARI

98A8527

**MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

DECRETO 24 settembre 1998.

Rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai fini dell'applicazione della legge sull'usura.**IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al quale «il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura»;

Visto il proprio decreto del 22 settembre 1998, recante la «classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari»;

Visto da ultimo il proprio decreto del 24 giugno 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 30 giugno 1998 e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di procedere per il trimestre 1° aprile 1998-30 giugno 1998 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993 e dall'Ufficio italiano dei cambi nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo;

Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al periodo 1° aprile 1998-30 giugno 1998 e tenuto conto della variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento;

Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;

Decreta:

Art. 1.

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108 relativamente al trimestre 1° aprile 1998-30 giugno 1998, sono indicati nella tabella riportata in allegato (allegato A).

2. I tassi non sono comprensivi della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata. La percentuale media della commissione di massimo scoperto rilevata nel trimestre di riferimento è riportata separatamente in nota alla tabella.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 1998.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1998, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del presente decreto devono essere aumentati della metà.

Art. 3.

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (allegato A).

2. Le banche e gli intermediari finanziari al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi.

3. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono per il trimestre 1° luglio 1998-30 settembre 1998 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nel decreto del Ministro del tesoro del 22 settembre 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 1998

Il Ministro: CIAMPI

ALLEGATO A

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)
MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI
NON BANCARI, CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL TASSO UFFICIALE DI SCONTO
PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE: 1° APRILE - 30 GIUGNO 1998
APPLICAZIONE DAL 1° OTTOBRE FINO AL 31 DICEMBRE 1998 .

CATEGORIE DI OPERAZIONI	CLASSI DI IMPORTO (in milioni)	TASSI MEDI (su base annua)
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE (1) (**)	fino a 10	13,94
	oltre 10	11,07
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE EFFETTUATI DALLE BANCHE (2) (**)	fino a 10	9,97
	oltre 10	8,82
FACTORING (3)	fino a 100	10,74
	oltre 100	8,98
CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE EFFETTUATI DALLE BANCHE (4)		12,62
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI, CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAGLI INTERMEDIARI NON BANCARI (5) (**)	fino a 10	24,64
	oltre 10	18,70
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO (6)	fino a 10	19,06
	oltre 10	16,34
LEASING (7)	fino a 10	17,67
	da 10 a 50	12,25
	da 50 a 100	10,20
	oltre 100	8,12
CREDITO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO RATEALE (8)	fino a 2,5	29,52
	da 2,5 a 10	20,64
	oltre 10	13,69
MUTUI (9)		7,33

AVVERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N.108/96, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DELLA METÀ.

(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica.

(**) I tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media delle operazioni rilevate, si ragguaglia a 0,41 punti percentuali.

Legenda delle categorie di operazioni

(Decreto del Ministro del tesoro del 22.9.1998; Istruzioni applicative della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi).

- (1) Aperture di credito in conto corrente con e senza garanzia.
- (2) Banche: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; altri finanziamenti a breve e a medio e lungo termine alle unità produttive private.
- (3) Factoring: anticipi su crediti acquistati e su crediti futuri.
- (4) Banche: crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti alle famiglie di consumatori, a breve e a medio e lungo termine.
- (5) Intermediari finanziari non bancari: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti a famiglie di consumatori e a unità produttive private, a breve e a medio e lungo termine.
- (6) Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio; i tassi si riferiscono ai finanziamenti erogati ai sensi del D.P.R. n. 180 del 1950 o secondo schemi contrattuali ad esso assimilabili.
- (7) Leasing con durata fino e oltre i tre anni.
- (8) Credito finalizzato all'acquisto rateale dei beni di consumo.
- (9) Mutui a tasso fisso e variabile con garanzia reale.

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA

Nota metodologica

La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Il decreto del Ministro del tesoro del 22 settembre 1998, ha ripartito le operazioni di credito in categorie omogenee attribuendo alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di rilevare i tassi.

La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa è condotta per classi di importo; limitatamente a talune categorie è data rilevanza alla durata, all'esistenza di garanzie e alla natura della controparte. Non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtù di provvedimenti legislativi).

Per le operazioni di "credito personale", "credito finalizzato", "leasing", "mutuo", "altri finanziamenti" e "prestiti contro cessione del quinto dello stipendio" i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi nel trimestre; per esse è adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le "aperture di credito in conto corrente", gli "anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale" e il "factoring" - i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione - vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo.

La commissione di massimo scoperto non è compresa nel calcolo del tasso ed è oggetto di autonoma rilevazione e pubblicazione nella misura media praticata.

La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del Testo unico bancario.

I dati relativi agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del medesimo testo unico sono stimati sulla base di una rilevazione campionaria. Nella costruzione del campione si tiene conto delle variazioni intervenute nell'universo di riferimento rispetto alla precedente rilevazione. La scelta degli intermediari presenti nel campione avviene per estrazione casuale e riflette la distribuzione per area geografica. Mediante opportune tecniche di stratificazione dei dati, il numero di operazioni rilevate viene esteso all'intero universo attraverso l'utilizzo di coefficienti di espansione, calcolati come rapporto tra la numerosità degli strati nell'universo e quella degli strati del campione.

La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. La tabella - che è stata definita sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi - è composta da 19 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.

Le categorie di finanziamento riportate nella tabella sono definite considerando l'omogeneità delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.

Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo è contenuto.

I mercati nei quali operano le banche e gli intermediari finanziari si differenziano talvolta in modo significativo in relazione alla natura e alla rischiosità delle operazioni. Per tenere conto di tali specificità, alcune categorie di operazioni sono evidenziate distintamente per le banche e gli intermediari finanziari.

Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche

decadali e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Ambedue le rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi decadali non sono comprensivi degli oneri e delle spese connessi col finanziamento e sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo superiore a 150 milioni.

Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati sono stati corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento.

Dopo aver aumentato i tassi della metà, così come prescrive la legge, si ottiene il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari.

ISTRUZIONI PER LA RILEVAZIONE DEL TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO AI SENSI DELLA LEGGE SULL'USURA

ISTRUZIONI PER LA SEGNALAZIONE

A) GENERALITÀ DELLA RILEVAZIONE

A1. Oggetto

La rilevazione ha per oggetto i tassi effettivi globali medi praticati dal sistema bancario e finanziario in relazione alle categorie omogenee di operazioni creditizie, ripartite nelle classi di importo e dettagliate nella scheda in allegato 1.

A2. Soggetti tenuti alla rilevazione

La segnalazione deve essere effettuata da ciascuna banca iscritta nell'albo previsto dall'art. 13 del d. lgs. 385 del 1993 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e da ogni intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del medesimo decreto legislativo.

Sono tenuti alla segnalazione le banche e gli intermediari finanziari che, alla fine del trimestre di riferimento, risultano iscritti nel relativo albo o elenco. Le banche e gli intermediari iscritti nel corso del trimestre di riferimento (e comunque gli intermediari che, benchè iscritti, non abbiano iniziato l'attività) possono inviare una segnalazione negativa.

Nel caso di operazioni di fusione per incorporazione la segnalazione va prodotta dal soggetto incorporante, il quale vi includerà anche i rapporti relativi all'intermediario incorporato. Nel caso di operazioni di fusione che diano origine alla nascita di un nuovo intermediario bancario o finanziario, la segnalazione va prodotta da parte di quest'ultimo con riferimento all'operatività complessiva dei soggetti interessati dalla fusione.

Lo schema di segnalazione è unico; pertanto, a prescindere dall'operatività tipica o prevalente, gli intermediari tenuti alla segnalazione devono inviare i dati relativi alle operazioni effettivamente poste in essere per ciascuna delle categorie individuate.

A3. Periodicità di segnalazione e termini di inoltro

La segnalazione ha cadenza trimestrale e deve fare riferimento ai seguenti periodi di tempo:

- a) 1° gennaio - 31 marzo;
- b) 1° aprile - 30 giugno;
- c) 1° luglio - 30 settembre;
- d) 1° ottobre - 31 dicembre.

I dati devono pervenire alla Banca d'Italia entro il giorno 25 del mese successivo alla data di scadenza del trimestre di riferimento.

A4. Modalità di inoltro

I dati dovranno essere inviati alla Banca d'Italia, Servizio Informazioni sul Sistema Creditizio, su supporto magnetico o tramite la Rete Nazionale Interbancaria.

B) CLASSIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI PER CATEGORIE E CLASSI DI IMPORTO

Le operazioni creditizie oggetto della rilevazione sono state ripartite nelle seguenti categorie*: apertura di credito in conto corrente; finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale; crediti personali e finalizzati; operazioni di *factoring*; operazioni di *leasing*; mutui; altri finanziamenti a breve e a medio/lungo termine.

B1. Operazioni incluse

Le operazioni di finanziamento vanno classificate all'interno delle categorie con le seguenti modalità**:

Cat. 1. Apertura di credito in c/c

Rientrano in tale categoria le operazioni regolate in conto corrente in base alle quali l'intermediario si obbliga a tenere a disposizione del cliente una somma di denaro per un dato periodo di tempo ovvero a tempo indeterminato e il cliente ha facoltà di ripristinare le disponibilità.

* Per il primo anno di applicazione le categorie sono state individuate dal D.M. 23.9.1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26.9.1996.

** I criteri di classificazione riguardano la fase di acquisizione dei dati e potrebbero essere soggetti a variazioni in quella di pubblicazione dei tassi.

Vanno inseriti in tale categoria anche i passaggi a debito di conti non affidati nonché gli sconfinamenti sui conti correnti affidati rispetto al fido accordato.

È richiesta separata evidenza delle operazioni con garanzia e senza garanzia.

Per operazioni "con garanzia" si intendono quelle assistite da garanzie reali ovvero da garanzie prestate da banche o altri intermediari vigilati.

Vanno segnalate tra le operazioni con garanzia anche quelle parzialmente garantite. Per 'altri intermediari vigilati' si intendono le imprese di investimento, le società e gli enti di assicurazione e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale.

Cat. 2. Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale

Rientrano in questa categoria i finanziamenti a valere su effetti, altri titoli di credito e documenti s.b.f., le operazioni di finanziamento poste in essere sulla base di un contratto di cessione del credito ex art. 1260 cod. civ. e le operazioni di sconto di portafoglio commerciale.

Tali operazioni rientrano nella categoria anche quando sono contabilmente gestite sul conto corrente ordinario.

Cat. 3. Credito personale

Rientrano in questa categoria i prestiti che:

- a) siano destinati a finanziare esigenze generiche di spesa o consumo personali, familiari o legate all'esercizio dell'attività professionale del cliente (ad es. prestiti personali);
- b) siano erogati in un'unica soluzione e prevedano il rimborso in base a un piano di ammortamento.

Se il credito personale viene erogato sotto forma di apertura di credito in c/c esso rientra nella categoria delle aperture di credito in c/c.

È richiesta separata evidenza dei crediti con durata originaria fino a 18 mesi e di quelli con durata originaria superiore ai 18 mesi.

Cat. 4. Credito finalizzato

Rientrano in questa categoria i finanziamenti rateali relativi all'acquisto di uno o più specifici beni di consumo, anche qualora sia previsto il rilascio di una carta di credito.

Cat. 5. Factoring

Rientrano in questa categoria gli anticipi erogati a fronte di un trasferimento di crediti commerciali, effettuati con la clausola "pro solvendo" o "pro soluto", dal soggetto titolare (impresa fattorizzata) a un intermediario specializzato (*factor*) che assume l'impegno della riscossione.

È richiesta la separata evidenza degli anticipi su crediti acquisiti e di quelli su crediti futuri.

Si ricomprendono in tale categoria tutti gli anticipi erogati a fronte di operazioni riconducibili a un rapporto di *factoring*, anche se non effettuate ai sensi della legge n. 52 del 1991.

Cat. 6. Leasing

Rientrano in questa categoria i finanziamenti realizzati con contratti di locazione di beni materiali (mobili e immobili) o immateriali (ad es. *software*), acquisiti o fatti costruire dal locatore su scelta e indicazione del conduttore che ne assume tutti i rischi e con facoltà di quest'ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito.

Non rientrano nella rilevazione le operazioni di *leasing* operativo caratterizzate dall'assenza di connotazione finanziaria e dell'opzione finale di acquisto per l'utilizzatore.

È richiesta la separata evidenza delle operazioni con durata originaria fino a tre anni e di quelle con durata originaria superiore a tre anni.

Cat. 7. Mutui

Rientrano in tale categoria i finanziamenti oltre il breve termine che:

- a) siano assistiti, anche parzialmente, da garanzie reali;
- b) non abbiano la forma tecnica del conto corrente o del prestito personale;
- c) prevedano l'erogazione in un'unica soluzione e il rimborso tramite il pagamento di rate comprensive di capitale e interessi.

È richiesta separata evidenza per i mutui concessi a tasso fisso e quelli concessi a tasso variabile.

Il tasso variabile è quello rivedibile sulla base di criteri prestabiliti contrattualmente.

Le operazioni di finanziamento chirografarie, quelle che prevedono l'erogazione in due o più momenti, nonché quelle aventi un piano di ammortamento che preveda il pagamento della quota capitale per intero alla data di scadenza del prestito, vanno segnalate nella categoria "altri finanziamenti a medio-lungo termine" (Cat. 8c/d), inserendole nella classe di importo corrispondente al totale del finanziamento accordato.

Cat. 8. Altri finanziamenti a breve e a medio/lungo termine

Tale categoria ha carattere residuale; vi rientrano pertanto tutte le forme di finanziamento che non siano riconducibili ad una delle categorie precedenti (ad es. anticipazioni attive non regolate in c/c, altre sovvenzioni attive non regolate in c/c, con esclusione dei prestiti personali, operazioni di credito su pegno, portafoglio finanziario, utilizzi di carte di credito, etc.).

La segnalazione deve essere ripartita per operazioni con durata originaria fino a 18 mesi e per operazioni con durata originaria oltre i 18 mesi. All'interno di tale ripartizione deve essere poi fornita evidenza separata dei finanziamenti concessi alle "famiglie di consumatori" e alle "unità produttive private" (cfr. successivo punto B3).

È richiesta separata evidenza dei *prestiti contro cessione del quinto dello stipendio* concessi sulla base di schemi negoziali riconducibili al D.P.R. n. 180 del 1950. La segnalazione è effettuata dal titolare del rapporto di finanziamento anche se il prestito è erogato per il tramite di società con esso convenzionate e deve riflettere l'onere complessivo gravante sul debitore.

o o o

I *prefinanziamenti*, cioè i finanziamenti che si configurano come autonome operazioni di prestito (in genere a breve scadenza) che soddisfano in via temporanea i fabbisogni del soggetto debitore in attesa della concessione di finanziamenti a rimborso rateale (in corso di istruttoria ovvero già deliberati) vanno segnalati nella categoria di operazioni relativa alla forma tecnica utilizzata (ad es. Cat. 1 o Cat. 8 nel caso dei prefinanziamenti su mutui).

Le *dilazioni di pagamento* i cui termini non siano già previsti nel contratto formano oggetto di rilevazione, in quanto si configura una nuova e autonoma operazione di credito.

5) *operazioni a tasso agevolato.*

Per operazioni a tasso agevolato si intendono i finanziamenti eseguiti a tasso inferiore a quello di mercato in virtù di provvedimenti legislativi che dispongono la concessione del concorso agli interessi e/o l'impiego di fondi di provenienza statale o regionale ovvero di altri enti della pubblica amministrazione. Ai fini della rilevazione, sono assimilati a tali finanziamenti quelli erogati a condizioni di favore in considerazione di calamità naturali o altri eventi di carattere straordinario;

6) *operazioni a tassi promozionali e convenzionati.*

Per operazioni a tassi promozionali si intendono i finanziamenti a 'tasso zero' e quelli concessi a tassi di favore nell'ambito di campagne promozionali pubblicizzate e limitate nel tempo.

Per operazioni a tassi convenzionati si intendono i finanziamenti concessi a tassi di favore:

- a) ai dipendenti della banca o dell'intermediario, ovvero di società del gruppo di appartenenza;
- b) ad altri soggetti, in virtù di convenzioni che prevedano l'applicazione di condizioni parimenti favorevoli rispetto a quelle praticate ai soggetti di cui al punto a).

In particolare, sono esclusi dalla rilevazione i finanziamenti concessi a tassi di favore in virtù di convenzioni che prevedono l'applicazione di tassi inferiori o uguali a quelli praticati ai dipendenti, nonché di tassi superiori fino a un punto percentuale sempreché il tasso stesso non superi il 'prime rate' (ossia, il tasso di interesse sui prestiti concessi alla clientela di primo ordine) praticato dall'intermediario concedente.

Nel caso di operazioni che, sino a un certo importo, prevedono l'applicazione di tassi convenzionati e, per importi eccedenti, di tassi di mercato, si precisa che il tasso medio va calcolato sull'intera linea di credito; pertanto l'inclusione dell'operazione tra quelle a tassi convenzionati è determinata dalla misura del tasso risultante.

7) *finanziamenti revocati.*

Sono esclusi dalla rilevazione i rapporti che risultano revocati alla fine del trimestre di riferimento.

8) *posizioni relative a utilizzi per soli saldi liquidi, che non hanno fatto registrare saldi contabili a debito.*

9) *posizioni affidate con utilizzo contabile nullo nel periodo di riferimento;*

10) *finanziamenti finalizzati alla commercializzazione di specifici beni (cd. 'finanziamenti di marca') concessi a tassi di favore da parte di intermediari specializzati, spesso collegati alle imprese produttrici dei medesimi beni, generalmente nell'ambito di contratti di fornitura;*

B2. Operazioni escluse

Sono escluse dalla rilevazione le seguenti operazioni* :

1) *operazioni con non residenti.*

Per l'individuazione delle operazioni con "non residenti" va assunta la definizione vigente nell'ambito della disciplina valutaria italiana;

2) *operazioni in valuta.*

A partire dalla segnalazione relativa al primo trimestre del 1999, per operazioni in valuta si intendono i finanziamenti denominati in valute diverse dall'EURO e, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 2001, dalle valute nazionali dei Paesi facenti parte dell'UEM.

Devono essere considerate come in valuta anche le operazioni che prevedono clausole di indicizzazione finanziaria collegate all'andamento del tasso di cambio dell'EURO o delle altre valute nazionali dei Paesi facenti parte dell'UEM con una determinata valuta o con un paniere di valute;

3) *posizioni classificate a sofferenza.*

Per posizioni classificate a sofferenza si intendono le esposizioni nei confronti di soggetti in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda.

Sono esclusi dalla rilevazione i rapporti che risultano classificati in sofferenza alla fine del trimestre di riferimento.

4) *crediti ristrutturati o in corso di ristrutturazione.*

Per crediti ristrutturati si intendono i crediti in cui un "pool" di intermediari (o un intermediario "monoaffidante"), nel concedere una moratoria al pagamento del debito, rinegozia il debito a tassi inferiori a quelli di mercato; sono esclusi i crediti nei confronti di imprese per le quali sia prevista la cessazione dell'attività (ad esempio casi di liquidazione volontaria o situazioni simili).

Per crediti in corso di ristrutturazione si intendono i crediti per i quali ricorrano le seguenti condizioni:

- la controparte risulti indebitata presso una pluralità di intermediari;
- il debitore abbia presentato istanza di consolidamento da non più di 12 mesi.

Sono esclusi dalla rilevazione i rapporti che risultano oggetto di ristrutturazione alla fine del trimestre di riferimento.

* Ai fini della definizione delle voci 1, 2, 3 e 4, per quanto qui non espressamente previsto, occorre fare riferimento, per le banche, al "Manuale per la compilazione della matrice dei conti" (Circolare della Banca d'Italia n. 49 dell'8.2.1989) e, per gli intermediari finanziari, al "Manuale per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale" (Circolare della Banca d'Italia n. 217 del 5.8.1996).

- 11) operazioni di finanziamento effettuate nei confronti di società del gruppo di appartenenza;
- 12) finanziamenti effettuati con fondi raccolti mediante emissioni di 'obbligazioni di serie speciale con la clausola di convertibilità in azioni di società terze', regolati a condizioni prossime a quelle della relativa provvista.

B3. Controparte rilevante

Formano oggetto di rilevazione le operazioni poste in essere con le "famiglie di consumatori" e le "unità produttive private", secondo le istruzioni relative alla classificazione della clientela per settori e gruppi di attività economica, emanate dalla Banca d'Italia con la circolare n. 140 dell'11.2.1991 e successivi aggiornamenti. Ove non diversamente indicato, la segnalazione va riferita congiuntamente alle due categorie di operatori.

In particolare, appartengono alla categoria "famiglie di consumatori" i soggetti classificati al Settore 006, Sottogruppo 600;

Fanno parte delle "unità produttive private" le società del Settore 004, distinte in imprese private (Sottosettore 052), quasi società non finanziarie (artigiane e altre - Sottosettori 048 e 049) e le "famiglie produttrici" (Settore 006, Sottosettore 061).

Sono pertanto esclusi i rapporti di credito intrattenuti con:

- le Amministrazioni pubbliche (Settore 001);
- le Società finanziarie (Settore 023);
- le Società non finanziarie - Settore 004 - Sottosettori 045 e 047;
- le Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (Settore 008);
- il Resto del mondo (Settore 007);
- le Unità non classificabili e non classificate (Settore 099).

B4. Classi di importo

Le categorie omogenee di operazioni creditizie sono ripartite in classi di importo (*). Le classi di importo variano a seconda di ciascuna categoria e sono indicate nella scheda in allegato 1.

Ogni singolo finanziamento ("rapporto") deve essere attribuito alla relativa classe di importo sulla base dell'ammontare del fido accordato.

* Ai fini della collocazione delle operazioni nelle diverse classi di importo, le operazioni in EURO o in valuta nazionale dei Paesi facenti parte dell'UEM, devono essere convertite in lire italiane applicando i tassi di conversione irreversibilmente fissati con l'EURO.

Per fido accordato si intende il limite massimo del credito concesso dall'intermediario segnalante al cliente sulla base di una decisione assunta nel rispetto delle procedure interne. Esso deve trarre origine da una richiesta del cliente ovvero dall'adesione del medesimo a una proposta dell'intermediario.

Il fido accordato da prendere in considerazione è quello al termine del periodo di riferimento (ovvero l'ultimo nel caso dei rapporti estinti).

Nel caso di passaggi a debito di conti non affidati o comunque se si verificano utilizzi di finanziamento senza che sia stato precedentemente predeterminato l'ammontare del fido accordato, l'attribuzione alla classe di importo va effettuata prendendo in considerazione l'utilizzo effettivo nel corso del trimestre di riferimento (ad es. nel caso di passaggi a debito di conti correnti non affidati deve essere considerato il saldo contabile massimo; nel caso di sconto di effetti e di operazioni di *factoring* su crediti acquistati a titolo definitivo* deve essere considerato l'importo erogato).

Con riferimento alle operazioni di *leasing* la classe di importo va individuata facendo riferimento all'importo del finanziamento al lordo del cd. 'maxicanone' e/o di eventuali anticipi.

Se si registrano utilizzi superiori al fido accordato la classe di importo rimane determinata in base all'ammontare del fido accordato.

In caso di "fidi promiscui", che prevedono cioè per il cliente la possibilità di utilizzare secondo diverse modalità un'unica linea di fido, la classe d'importo cui ricondurre ciascuna modalità di utilizzo è data dal totale del fido accordato. Nel caso siano previste alcune limitazioni per singola modalità di utilizzo, la classe di importo va individuata con riferimento a tale limite.

C) OGGETTO DELLA RILEVAZIONE. CALCOLO DEI TASSI

C1. Dati da segnalare

Per ciascuna categoria di operazioni debbono essere segnalate, in corrispondenza delle previste classi di importo, le seguenti informazioni:

* Per 'crediti acquistati a titolo definitivo' si intendono quelli acquistati dall'intermediario segnalante che non danno luogo a posizioni debitorie nei confronti del cedente.

- 1) tasso effettivo globale, espresso su base annua, praticato in media dall'intermediario. Il dato è calcolato come media aritmetica semplice dei tassi effettivi globali applicati ad ogni singolo rapporto (TEG);
- 2) numero di rapporti che hanno concorso alla determinazione del tasso effettivo globale praticato in media dall'intermediario;
- 3) media aritmetica semplice della percentuale della commissione di massimo scoperto, da calcolare, con le modalità indicate al punto C5, nei casi in cui essa è stata effettivamente applicata;
- 4) numero di rapporti sui quali è stata calcolata la percentuale media della commissione di massimo scoperto.

C2. Base di calcolo dei dati da segnalare

Sono assoggettati alla rilevazione:

- a) per le operazioni rientranti nelle Cat. 1, Cat. 2 e Cat. 5, tutti i rapporti di finanziamento intrattenuti nel trimestre di riferimento (ancorché estinti).
Nel caso di operazioni rientranti nelle Cat. 2 e 5, ad eccezione degli anticipi sbf, sono da segnalare i rapporti per i quali si è verificata almeno una presentazione nel periodo di riferimento. Nei casi in cui manchi un preesistente affidamento per calcolare il numero dei rapporti si fa riferimento alle singole presentazioni di effetti o cessioni di crediti
- b) per le altre categorie di operazioni, esclusivamente i nuovi rapporti di finanziamento accesi nel periodo di riferimento.

I finanziamenti si intendono accesi all'atto della stipula del finanziamento. Nel caso di finanziamenti erogati mediante carte di credito (Cat. 4 o Cat. 8), il rapporto si intende acceso al momento del primo utilizzo.

C3. Metodologie di calcolo del TEG

La metodologia di calcolo del TEG varia a seconda delle diverse categorie di operazioni individuate. In particolare devono essere adottate alternativamente le metodologie di seguito indicate:

- a) Cat. 1, Cat. 2 e Cat. 5 (aperture di credito in c/c, finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, factoring)

La formula per il calcolo del TEG è la seguente:

$\text{TEG} = \frac{\text{INTERESSI} \times 36.500}{\text{NUMERI DEBITORI}} + \frac{\text{ONERI} \times 100}{\text{ACCORDATO}}$

dove:

- gli interessi sono dati dalle competenze di pertinenza del trimestre di riferimento in funzione del tasso di interesse annuo applicato. Per le operazioni rientranti nelle Cat. 2 e 5, nelle quali gli interessi sono stati determinati con la formula dello sconto, per interessi si intendono il totale delle competenze calcolate;
- i numeri debitori sono dati dal prodotto tra i "capitali" ed i "giorni". Nel caso di operazioni rientranti nelle Cat. 2 e 5 i numeri debitori sono comprensivi dei giorni strettamente necessari per l'incasso; qualora la determinazione degli interessi sia effettuata con la formula dello sconto, i numeri debitori andranno ricalcolati in funzione del valore attuale degli effetti, anziché di quello "facciale";
- gli oneri da considerare sono quelli indicati al successivo punto C4, effettivamente sostenuti nel trimestre;
- per la definizione di accordato si rimanda alla precedente voce B4.

b) Altre categorie di operazioni

In analogia a quanto previsto dal decreto del Ministro del Tesoro dell' 8.7.1992 per il calcolo del TAEG, la formula per il calcolo del TEG è la seguente:

$\sum_{k=1}^{k=m} \frac{A_k}{(1+i)^{t_k}} = \sum_{k'=1}^{k'=m'} \frac{A'_{k'}}{(1+i)^{t_{k'}}}$

dove:

- i è il TEG annuo, che può essere calcolato quando gli altri termini dell'equazione sono noti nel contratto o altrimenti;
- K è il numero d'ordine di un "prestito";
- K' è il numero d'ordine di una "rata di rimborso";
- A_k è l'importo del "prestito" numero K;
- A'_{k'} è l'importo della "rata di rimborso" numero K';
- m è il numero d'ordine dell'ultimo "prestito";
- m' è il numero d'ordine dell'ultima "rata di rimborso";
- t_k è l'intervallo espresso in anni e frazioni di anno tra la data del "prestito" n.1 e le date degli ulteriori "prestiti" da 2 a m;
- t_{k'} è l'intervallo espresso in anni e frazioni di anni tra la data del "prestito" n.1 e le date delle "rate di rimborso" da 1 a m'.

Per "rata di rimborso" si intende ogni pagamento a carico del cliente relativo al rimborso del capitale, degli interessi e degli oneri inclusi di cui al punto C4.

Per "prestito" si intende ciascuna erogazione eseguita dal creditore per effetto di uno stesso contratto.

Ove al momento dell'accensione del rapporto di finanziamento non siano determinabili alcuni dei termini della formula di calcolo (ad esempio, nel credito 'revolving', nell'utilizzo delle carte di credito) si può procedere, nel calcolo del tasso, a ipotesi semplificative coerenti con l'ammontare del fido accordato al cliente e con l'importo minimo della rata di rimborso previsto dal contratto.

C4. Trattamento degli oneri e delle spese

Ai sensi della legge il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito.

In particolare, sono inclusi:

- 1) le spese di istruttoria e di revisione del finanziamento (per il *factoring* le spese di "istruttoria cedente");
- 2) le spese di chiusura della pratica (per il *leasing* le spese forfettarie di "fine locazione contrattuale");
Le spese di chiusura o di liquidazione addebitate con cadenza trimestrale, in quanto diverse da quelle per tenuta conto, rientrano tra quelle incluse nel calcolo del tasso.
- 3) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate se stabilite dal creditore;
- 4) il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l'ottenimento del credito;
- 5) le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurare al creditore il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore;
Le spese per assicurazioni e garanzie non sono ricomprese quando derivino dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge. Nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio indicate nella Cat. 8 le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore non rientrano nel calcolo del tasso.
- 6) ogni altra spesa contrattualmente prevista connessa con l'operazione di finanziamento.

Sono esclusi:

- a) le imposte e tasse;
- b) il recupero di spese, anche se sostenute per servizi forniti da terzi (ad es. perizie, certificati camerali, spese postali);

- c) le spese legali e assimilate (ad es. visure catastali, iscrizione nei pubblici registri, spese notarili, spese relative al trasferimento della proprietà del bene oggetto di leasing, spese di notifica, spese legate all'entrata del rapporto in contenzioso);
- d) gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo;
- e) gli oneri applicati al cliente indipendentemente dalla circostanza che si tratti di rapporti di finanziamento o di deposito (ad es. nel caso di apertura di conti correnti gli addebiti per tenuta conto e quelli connessi con i servizi di incasso e pagamento; nel caso di sconto di portafoglio, le commissioni di incasso di pertinenza del corrispondente che cura la riscossione);
- f) le spese connesse con i servizi accessori (ad es. spese di custodia pegno; per il *factoring* e il *leasing*, compensi per prestazione di servizi di natura non finanziaria);
- g) le spese per le assicurazioni e garanzie diverse da quelle di cui al precedente punto 5.

Nel caso di fidi promiscui gli oneri, qualora non siano specificamente attribuibili a una categoria di operazioni, vanno imputati per intero a ciascuna di esse. Tali oneri sono invece imputati pro quota qualora per talune categorie di operazioni siano previste limitazioni per singola modalità di utilizzo; la ripartizione pro quota andrà riferita anche al fido accordato.

Le spese addebitate con cadenza annuale vanno ripartite sui quattro trimestri di competenza.

Le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, in quanto meramente eventuali, non sono da aggiungere alle spese di chiusura della pratica.

In occasione di passaggi a debito di conti non affidati l'onere applicato a titolo di penalizzazione può essere escluso dal calcolo del tasso. Ai fini dell'esclusione si richiede che gli intermediari diano espressa ed adeguata pubblicità all'entità di tale penalizzazione nell'avviso sintetico e nei fogli informativi analitici redatti ai sensi delle istruzioni di vigilanza, che prevedono l'obbligo di pubblicizzare 'ogni altro onere o condizione di natura economica, comunque denominati, gravanti sulla clientela'. In ogni caso, l'onere addebitato alla clientela può essere escluso dal calcolo in misura non superiore a quella delle spese generalmente previste per la chiusura (o liquidazione) dei conti affidati.

C5. Metodologia di calcolo della percentuale della commissione di massimo scoperto

La commissione di massimo scoperto non entra nel calcolo del TEG. Essa viene rilevata separatamente, espressa in termini percentuali.

Il calcolo della percentuale della commissione di massimo scoperto va effettuato, per ogni singola posizione, rapportando l'importo della commissione effettivamente percepita all'ammontare del massimo scoperto sul quale è stata applicata.

Allegato 1

RILEVAZIONE DEL TASSO MEDIO EFFETTIVO GLOBALE AI SENSI DELLA LEGGE SULL'USURA

CATEGORIA OPERAZIONI		CLASSI DI IMPORTO^(*) (in milioni di lire)					
		0-10	>10-30	>30-50	>50-100	>100-200	> 200
1-a	apertura di credito in c/c con garanzia	X	X	X	X	X	X
1-b	apertura di credito in c/c senza garanzia	X	X	X	X	X	X
		0-10	>10-50	>50-100	>100-200	>200	
2	finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale	X	X	X	X	X	-
		0-2,5	>2,5-10	>10-50	>50-100	>100-200	> 200
3-a	crediti personali con durata fino a 18 mesi	X	X	X	X	X	X
3-b	crediti personali con durata oltre 18 mesi	X	X	X	X	X	X
		0-2,5	>2,5-10	>10-50	>50-100	>100-200	> 200
4	credito finalizzato (acquisto rateale di beni di consumo)	X	X	X	X	X	X
		0-100	>100-200	>200			
5-a	factoring: anticipi su crediti acquistati	X	X	X	-	-	-
5-b	factoring: anticipi su crediti futuri	X	X	X	-	-	-
		0-10	>10-30	>30-50	>50-100	>100-200	> 200
6-a	leasing con durata fino a 3 anni	X	X	X	X	X	X
6-b	leasing con durata oltre i 3 anni	X	X	X	X	X	X
		0-50	>50-100	>100-200	>200		
7-a	Mutui a tasso fisso	X	X	X	X	-	-
7-b	Mutui a tasso variabile	X	X	X	X	-	-
		0-2,5	>2,5-10	>10-50	>50-100	>100-200	> 200
8-a	altri finanziamenti con durata fino a 18 mesi (sovvenzioni non regolate in c/c, sconto di portafoglio finanziario, ecc.) - famiglie di consumatori	X	X	X	X	X	X
8-b	altri finanziamenti con durata fino a 18 mesi (sovvenzioni non regolate in c/c, sconto di portafoglio finanziario, ecc.) - unità produttive private	X	X	X	X	X	X
8-c	altri finanziamenti con durata oltre 18 mesi (sovvenzioni non regolate in c/c, sconto di portafoglio finanziario, ecc.) - famiglie di consumatori	X	X	X	X	X	X
8-d	altri finanziamenti con durata oltre 18 mesi (sovvenzioni non regolate in c/c, sconto di portafoglio finanziario, ecc.) - unità produttive private	X	X	X	X	X	X
8-e	altri finanziamenti: prestiti contro cessione del quinto	X	X	X	X	X	X

(*) Ai fini della collocazione delle operazioni nelle diverse classi di importo, le operazioni in EURO o in valuta nazionale dei Paesi facenti parte dell'UEM, devono essere convertite in lire italiane applicando i tassi di conversione irreversibilmente fissati con l'EURO.

**MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO**

DECRETO 23 settembre 1998.

Proroga del termine finale per la rinuncia all'inserimento automatico nel quarto bando della legge n. 488/1992 delle domande di agevolazione presentate sul terzo bando e non agevolate per mancanza di fondi.

**IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO**

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto ministeriale del 20 ottobre 1995, n. 527, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Visto il decreto ministeriale del 31 luglio 1997, n. 319, che ha modificato ed integrato il richiamato decreto ministeriale n. 527/1995 con effetto dalle domande di agevolazione presentate a decorrere dal 1997;

Visto, in particolare, l'art. 6, comma 8, del decreto ministeriale n. 527/1995, come modificato ed integrato dal decreto ministeriale n. 319/1997, che prevede che le domande per le quali non è disposta la concessione provvisoria delle agevolazioni a causa delle disponibilità finanziarie inferiori all'importo delle agevolazioni complessivamente richieste possano mantenere valide, ai fini dell'ammissibilità delle spese, le condizioni previste per le domande originarie, attraverso l'inserimento automatico, invariate, nella graduatoria relativa al solo primo bando utile successivo, ovvero attraverso formale rinuncia a detto inserimento automatico e ripresentazione della domanda stessa, riformulata, nel solo primo bando utile successivo alla rinuncia;

Considerato che, ai sensi dello stesso art. 6, comma 8, la suddetta rinuncia deve essere avanzata entro e non oltre trenta giorni prima del termine ultimo per l'invio delle risultanze istruttorie relative al bando nel quale è previsto l'inserimento automatico e, quindi, per le domande del terzo bando da inserire automaticamente nel quarto, entro il 1° ottobre 1998;

Considerato che il suddetto termine è stato fissato in modo tale da consentire alle imprese di disporre di un congruo lasso di tempo successivo alla pubblicazione della graduatoria di pertinenza per acquisire i necessari elementi di valutazione utili per assumere le conseguenti decisioni;

Considerato che la pubblicazione delle graduatorie relative al terzo bando è avvenuta in ritardo rispetto ai tempi previsti e che tra la relativa data ed il richiamato termine intercorre un lasso di tempo eccessivamente ridotto per consentire alle imprese interessate di effettuare le suddette valutazioni;

Ritenuto opportuno, per le considerazioni che precedono, differire il suddetto termine ultimo utile per la rinuncia all'inserimento automatico nel quarto bando in misura congrua per le richiamate finalità ma tale, tuttavia, da non causare ritardi nella definizione delle graduatorie relative al quarto bando medesimo;

Decreta:

Articolo unico

1. Il termine finale per la formale rinuncia all'inserimento automatico nel quarto bando della legge n. 488/1992 delle domande di agevolazioni presentate sul terzo bando e non agevolate a causa delle disponibilità finanziarie inferiori all'importo delle agevolazioni complessivamente richieste, già fissato, ai sensi dell'art. 6, comma 8, del decreto ministeriale n. 527/1995, e successive modifiche e integrazioni, al 1° ottobre 1998, è differito al 23 ottobre 1998.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 1998

Il Ministro: BERSANI

98A8528

**MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

DECRETO 3 settembre 1998.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Edil - Coop», in Rende.

**IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA**

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso evidenziata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa in calce indicata, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «Edil - Coop», con sede in Rende, costituita in data 8 novembre 1993, con atto notaio Stanislao Amato, repertorio n. 63710, registro società n. 8690, tribunale di Cosenza, posizione B.U.S.C. n. 3422/266752.

Cosenza, 3 settembre 1998

Il direttore: MACCHIONE

98A8516

DECRETO 3 settembre 1998.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Mons. Gaetano Mauro», in Cosenza.

IL DIRETTORE

DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso evidenziata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa in calce indicata, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «Mons. Gaetano Mauro», con sede in Cosenza, costituita in data 15 febbraio 1985, con atto notaio Nicola Micciulli, repertorio n. 29649, registro società n. 4675, tribunale di Cosenza, posizione B.U.S.C. n. 2404/210369.

Cosenza, 3 settembre 1998

Il direttore: MACCHIONE

98A8517

DECRETO 3 settembre 1998.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «L'Arca», in Cosenza.

IL DIRETTORE

DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso evidenziata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa in calce indicata, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «L'Arca», con sede in Cosenza, costituita in data 14 novembre 1989, con atto notaio Stefania Lanzillotti, repertorio n. 17721, registro società n. 7029, tribunale di Cosenza, posizione B.U.S.C. n. 3250/254985.

Cosenza, 3 settembre 1998

Il direttore: MACCHIONE

98A8518

DECRETO 3 settembre 1998.

**Scioglimento della società cooperativa «Agrica», in Can-
dela.**

IL DIRIGENTE

DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto i verbali d'ispezione ordinaria eseguiti nei confronti delle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le medesime trovasi nelle condizioni previste dal primo comma, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente i menzionati enti cooperativi;

Visto il parere, prot. 1216 (7 maggio 1998) del 28 aprile 1998, della commissione centrale per le cooperative - art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta

lo scioglimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975 della sottoelencata società cooperativa:

società cooperativa «Agrica» a r.l., con sede in Candela, costituita per rogito notaio G. Maulucci in data 18 giugno 1979, repertorio n. 150617, tribunale di Foggia, registro imprese n. 4354, B.U.S.C. n. 2127/170687.

Foggia, 3 settembre 1998

Il direttore: GONNELLA

98A8519

DECRETO 4 settembre 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE

DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto i verbali d'ispezione ordinaria eseguiti nei confronti delle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal primo comma, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente i menzionati enti cooperativi;

Visto il parere, prot. 1243 (30 giugno 1998) del 10 giugno 1998, della commissione centrale per le cooperative - art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta

lo scioglimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commis-

sario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975 delle sottoelencate società cooperative:

società cooperativa «Scrf Vocale» a r.l., con sede in Ortona, costituita per rogito notaio Silvio Nobili, in data 22 febbraio 1955, repertorio n. 5686, tribunale di Foggia, registro imprese n. 1526, B.U.S.C. numero 225/55154;

società cooperativa «Sal Servizi Sud» a r.l., con sede in Margherita S., costituita per rogito notaio A. Frattarolo, in data 10 giugno 1985, repertorio n. 27609, tribunale di Foggia, registro imprese n. 7328, B.U.S.C. n. 3208/212221;

società cooperativa «Centro servizi spazio libero» a r.l., con sede in Foggia, costituita per rogito notaio Vittorio Finizia, in data 13 ottobre 1992, repertorio n. 157563, tribunale di Foggia, registro imprese n. 12194, B.U.S.C. n. 4320/260790;

società cooperativa «Satanelli» a r.l., con sede in Foggia, costituita per rogito notaio A. Salerno in data 27 ottobre 1964, repertorio n. 2577, tribunale di Foggia, registro imprese n. 2169, B.U.S.C. n. 198/92376.

Foggia, 4 settembre 1998

Il direttore: GONNELLA

98A8520

DECRETO 11 settembre 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Arcobaleno 90», in Brindisi.

IL DIRETTORE

DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma primo, come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione, che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovansi nelle condizioni previste dai citati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992, stante la coesistenza di detti presupposti, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997 rinuncia, in vita temporanea, al contributo per ispezione ordinaria, con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Decreta:

La società cooperativa edilizia di seguito indicata viene sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

società cooperativa edilizia «Arcobaleno 90» a r.l., con sede in Brindisi, costituita per rogito dott. Eugenio Travaglini in data 20 giugno 1989, repertorio n. 813, registro società n. 5581, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 2021/242293.

Brindisi, 11 settembre 1998

Il direttore: MARZO

98A8521

DECRETO 11 settembre 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Villaggio Vigili del fuoco» a r.l., in Brindisi.

IL DIRETTORE

DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma primo, come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione, che ha decentrato

alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovandosi nelle condizioni previste dai citati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992, stante la coesistenza di detti presupposti, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997 rinuncia, in vita temporanea, al contributo per ispezione ordinaria, con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Decreta:

La società cooperativa edilizia di seguito indicata viene sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

società cooperativa edilizia «Villaggio Vigili del fuoco» a r.l., con sede in Brindisi, costituita per rogito dott. Michele Merrico in data 23 marzo 1987, repertorio n. 3225, registro società n. 4657, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 1834/227163.

Brindisi, 11 settembre 1998

Il direttore: MARZO

98A8522

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 9 luglio 1998.

Delibera quadro relativa alle modalità di riprogrammazione dei documenti unici di programmazione (DOCUP) per gli obiettivi 2 e 5b, dei programmi operativi per l'obiettivo 5a per le regioni fuori obiettivo 1, dei programmi di iniziativa comunitaria (PIC) Konver, Retex, Resider, Pmi e alla definizione delle modalità di reintegro delle risorse messe a disposizione per le aree dell'Umbria e delle Marche colpite dal terremoto. (Deliberazione n. 64/98).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 2, commi 96 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente misure di razionalizzazione della finanza pubblica;

Visto il regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 2081/93, in particolare l'art. 4 che definisce, tra gli altri, il metodo della concertazione tra Commissione europea, lo Stato membro interessato le autorità e gli organismi competenti;

Visti i verbali delle riunioni dei comitati di sorveglianza straordinari del 26 febbraio 1998 per i DOCUP obiettivo 2, del 6 marzo 1998 per i DOCUP ob.5b e per i Programmi di iniziativa comunitaria Pmi, Resider, Retex e Konver;

Considerato che le quote messe a disposizione delle regioni del Centro/Nord — a carico dei DOCUP obiettivo 2 e 5b, dei programmi attuati a titolo dell'obiettivo 5a (Regioni fuori obiettivo 1), e dei programmi di iniziativa comunitaria — complessivamente pari a 395,767 MEcu quale contributo di solidarietà a favore della ricostruzione delle aree dell'Umbria e delle Marche e dal terremoto, definito dai rispettivi comitati di sorveglianza straordinari, previo l'impegno del Governo, assunto nella conferenza Stato-regioni e province autonome del 5 marzo 1998, di sottoporre al CIPE le modalità tecnico-amministrative di rimborso alle regioni ed alle province autonome delle suddette quote;

Preso atto che la quota messa a disposizione per le aree dell'Umbria e delle Marche colpite dal terremoto a carico dei programmi del QCS obiettivo 1, pari a

complessivi 100 MEcu, è stata definita, senza alcuna richiesta di rimborso, dal Comitato di sorveglianza straordinario del QCS obiettivo 1 nella seduta del 27 febbraio 1998;

Visti i criteri di massima per le modalità di detto rimborso individuati nella riunione del CIPE del 26 febbraio 1998;

Considerata l'esigenza di porre in essere tutte le misure necessarie a migliorare la capacità di utilizzo delle risorse comunitarie da parte delle amministrazioni interessate e, conseguentemente, ad evitare l'insorgere di responsabilità connesse alla relativa perdita;

Vista la nota n. 2940 dell'11 maggio 1998 del Ministero delle politiche agricole nella quale si evidenzia, per quanto riguarda l'obiettivo 5a, l'opportunità di collegare il rimborso delle somme messe a disposizione per le aree dell'Umbria e delle Marche colpite dal terremoto, al raggiungimento di un livello di spesa complessivo al 31 dicembre 1998 del 55%;

Tenuto conto del basso livello di attuazione dei programmi di iniziativa comunitaria Konver, Resider, Retex e Pmi emerso nella riunione dei comitati di sorveglianza straordinari del 6 marzo 1998, e confermato dai dati elaborati dal sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato alla data del 31 marzo 1998;

Vista la proposta metodologica di riprogrammazione dei DOCUP obiettivo 2 e 5b e di reintegro delle risorse messe a disposizione per le aree dell'Umbria e delle Marche colpite dal terremoto, discussa in partenariato con le regioni e province autonome e la Commissione europea il 5 giugno 1998 e trasmessa a tutte le amministrazioni interessate con nota n. 5/1157/R del 18 giugno 1998 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione - Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari;

Considerato che tale proposta definisce per i DOCUP obiettivo 2 e 5b i livelli minimi degli impegni e delle spese che consentono il reintegro delle risorse originariamente assegnate a ciascun programma, nonché i criteri e le modalità per quanto attiene alla riprogrammazione delle risorse;

Considerato che l'obiettivo di spesa fissato con la Commissione europea, da raggiungere al 31 dicembre 1998, è pari al 55% e che per i DOCUP 97/99 l'obiettivo compatibile con il pieno utilizzo delle risorse si attesta intorno al 15%;

Vista la proposta del servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari di cui alla nota numero 5/1296/R del 6 luglio 1998;

Visto il parere favorevole espresso dalla conferenza Stato-regioni in data odierna;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Il reintegro, a favore di ciascuna regione e provincia autonoma, delle risorse messe a disposizione dell'Umbria e delle Marche per le aree colpite dal terremoto, verrà effettuato, al verificarsi delle condizioni richiamate in premessa, nonché di quelle di seguito

indicate, sulla base del costo totale dei singoli programmi (DOCUP obiettivo 2 e 5b) così come rideterminato a seguito delle riduzioni pro-terremoto:

a) per i DOCUP 1997/1999 dell'obiettivo 2 i livelli minimi degli impegni, al 31 dicembre 1998, dovranno raggiungere il 50%; tale percentuale dovrà, comunque, tenere conto dei parametri di correzione determinati dall'entità delle risorse trasferite dai DOCUP 1994/1996 ai DOCUP 1997/1999;

b) per i DOCUP dell'obiettivo 5b il livello minimo degli impegni, al 31 dicembre 1998, dovrà essere dell'80%.

2. In sede di singolo comitato di sorveglianza si valuteranno i casi di oggettive e comprovate difficoltà, da verificare e ratificare nella medesima sede, per i quali non risultino raggiunti, al 31 dicembre 1998, livelli di impegno e di spesa compatibili con l'impegno e la spesa, rispettivamente al 31 dicembre 1999 ed al 31 dicembre 2001, del totale delle risorse assegnate; in tale caso non si darà corso alla riprogrammazione delle risorse a favore degli altri DOCUP e non si procederà alla ricostituzione della dotazione finanziaria precedente alla riduzione per il contributo di solidarietà.

3. I DOCUP che avranno raggiunto i livelli di cui al precedente punto 1, avranno ricostituita la dotazione finanziaria originaria attingendo, nell'ambito dello stesso obiettivo, alle risorse rinvenienti dalla riprogrammazione degli altri DOCUP prevista dal successivo punto 4.

4. I DOCUP che non avranno raggiunto al 31 dicembre 1998 i livelli di cui al precedente punto 1, saranno oggetto di riprogrammazione, riducendo le risorse comunitarie disponibili per ciascun programma, sulla base degli scostamenti rilevati rispetto agli obiettivi di impegno e spesa previsti nella proposta metodologica citata nelle premesse. In particolare la riduzione delle risorse comunitarie sarà pari al maggiore dei due scostamenti, calcolato in termini percentuali sul totale delle risorse assegnate al DOCUP.

5. Per i DOCUP ai quali, nel corso del 1999 sarà stata applicata la riprogrammazione come indicato al precedente punto 4, ma che alla data del 31 dicembre 1999 avranno, comunque, raggiunto il livello del 100% degli impegni delle risorse così riprogrammate, sarà assicurato il reintegro delle somme decurtate con la riprogrammazione, al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati e del completamento del programma. Tale reintegro sarà assicurato con risorse statali, che dovranno essere impegnate entro l'esercizio successivo a quello di assegnazione.

6. Per i programmi operativi 1994/1999 dell'obiettivo 5a (regioni fuori obiettivo 1), azioni indirette, che alla data del 31 dicembre 1998 avranno raggiunto un livello complessivo minimo delle spese del 55% non si procederà alla riprogrammazione di cui al precedente punto 4 e si provvederà al reintegro della dotazione finanziaria originaria delle risorse messe a disposizione delle aree dell'Umbria e delle Marche colpite dal terremoto nella misura in cui viene attivato il cofinanziamento comunitario.

7. Per quanto riguarda i programmi di iniziativa comunitaria Pmi, Resider, Retex e Konver, sia per la

ricostituzione, eventuale, della dotazione finanziaria originaria delle risorse messe a disposizione delle regioni Umbria e Marche colpite dal terremoto, sia per garantire il pieno utilizzo delle risorse assegnate, si procederà, nell'ambito di ciascun Programma, ad una riprogrammazione, delle risorse non impegnate o non spese, in favore dei sottoprogrammi o misure che abbiano realizzato le migliori performance, con criteri da stabilirsi in sede di riunione di partenariato con le amministrazioni interessate.

8. Nei casi di riprogrammazione dei DOCUP Obiettivo 2 e 5b, dei programmi operativi dell'Obiettivo 5a (Regioni fuori obiettivo 1) e dei PIC saranno, comunque, salvaguardati gli impegni giuridicamente vincolanti già assunti, così come definiti dalla Commissione europea con decisione C(97) 1035/6 del 23 aprile 1997.

9. Qualora non vi fosse sufficienza di fondi per la ricostituzione delle dotazioni finanziarie, la copertura sarà assicurata da risorse statali che dovranno essere destinate al finanziamento di interventi di sviluppo nelle aree obiettivo al fine sia di garantire il pieno utilizzo delle risorse comunitarie relative all'attuale programmazione, sia per un celere avvio della nuova programmazione dei fondi strutturali.

Roma, 9 luglio 1998

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 7 settembre 1998

Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 278

98A8529

DELIBERAZIONE 9 luglio 1998.

Individuazione delle aree urbane svantaggiate ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 4 (Credito d'imposta). (Deliberazione n. 75/98).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il comma 1 dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che ha previsto la possibilità che alle piccole e medie imprese che assumono nuovi dipendenti venga concesso — a partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998 — un credito d'imposta per un importo pari a 10 milioni di lire per il primo dipendente e ad 8 milioni di lire per ciascuno dei successivi; fino ad un massimo di 60 milioni annui per ciascun periodo d'imposta successivo alla prima assunzione;

Visto il comma 2 del medesimo art. 4 che prevede che le imprese interessate devono operare nelle aree comunque situate nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2025/88 e successive modificazioni ed in quelle per le quali la Commissione delle Comunità europee ha riconosciuto la necessità di intervento con decisione n. 836 dell'11 aprile 1997, confermata con decisione SG8979 D/4949 del 30 giugno 1997 (Abruzzo), stabilendo altresì che, all'interno delle aree indicate, le imprese interessate devono ricadere:

lettera a) in aree interessate da patti territoriali di cui all'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

lettera b) in aree urbane svantaggiate dei comuni con popolazione superiore a 120.000 abitanti demandando al CIPE, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 281/1997, il compito di fissare la misura di tale svantaggio in termini di indici socio economici quali il tasso di disoccupazione giovanile e l'indice di scolarizzazione nonché altri appropriati indicatori socio economici ed ambientali;

lettera c) in comuni che partecipano alle aree di sviluppo industriale e ai nuclei industriali istituiti a norma del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e della legge 14 maggio 1981, n. 219, ed in comuni montani;

lettera d) nelle isole, con esclusione della Sicilia e della Sardegna, salvo che ricorrano le condizioni di cui alle lettere a), b) e c).

Preso atto che nei territori come individuati al comma 2 del più volte citato art. 4 della legge n. 449/1997, sono presenti 12 città con popolazione superiore ai 120.000 abitanti e precisamente: Napoli, Bari, Taranto, Reggio Calabria, Messina, Siracusa, Sassari, Cagliari, Palermo, Catania, Salerno, Foggia;

Tenuto conto che le città di Bari, Taranto, Reggio Calabria, Messina, Sassari, Cagliari, Catania, Salerno e Foggia in quanto comuni che partecipano alle aree di sviluppo industriale e ai nuclei industriali istituiti a norma del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e della legge 14 maggio 1981, n. 219, di cui alla lettera c) del citato comma 2 dell'art. 4 della legge n. 449/1997, sono integralmente ricomprese nelle aree agevolabili;

Tenuto conto, altresì, che anche le città di Siracusa e di Palermo sono integralmente ricomprese nelle aree agevolabili ai sensi della lettera a) del citato comma 2 dell'art. 4 della legge n. 449/1997, in quanto rispettivamente interessate dai patti territoriali approvati dal CIPE con le deliberazioni del 18 dicembre 1996, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 18 giugno 1997 - del 23 aprile 1997, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 31 luglio 1997 - e del 26 giugno 1997, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 14 ottobre 1997 e n. 274 del 24 novembre 1997;

Constatato che, secondo la metodologia applicata per l'individuazione delle aree, la città di Napoli viene ad essere ricompresa nelle aree urbane svantaggiate con la sola eccezione delle circoscrizioni denominate Vomero, Arenella e Fuorigrotta che risultano al di sopra degli indicatori di svantaggio assoluto e relativo individuati;

Visto il parere espresso nella seduta del 25 giugno 1998 dalla conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 281/1997 in merito alla proposta formulata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Ritenuto che la richiesta formulata in sede di conferenza unificata, di includere tra le aree agevolabili anche le tre circoscrizioni escluse, non possa essere accolta in quanto non compatibile con la metodologia adottata ancorché tale metodologia possa poi essere concretamente applicata alla sola città di Napoli;

Vista la proposta del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

Sono dichiarate svantaggiate ai sensi della lettera *b)* dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le seguenti aree indicate nell'allegato *A* che fa parte integrante della presente deliberazione:

1) città di Bari, Cagliari, Catania, Foggia, Messina, Palermo, Reggio Calabria, Salerno, Sassari, Siracusa e Taranto, per l'intero territorio comunale in quanto interessate da patti territoriali o partecipanti alle aree di sviluppo industriale e ai nuclei industriali istituiti a norma del testo unico aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 219, e della legge 14 maggio 1981, n. 219;

2) le circoscrizioni della città di Napoli che presentano valori positivi dell'indice normalizzato di svantaggio assoluto o dell'indice normalizzato di svantaggio relativo e che corrispondono dell'intero territorio comunale con eccezione delle circoscrizioni denominate Vomero, Arenella e Fuorigrotta.

Roma, 9 luglio 1998

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 14 settembre 1998

Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 287

ALLEGATO A

Comuni:

Bari: Intero territorio comunale;
Cagliari: Intero territorio comunale;
Catania: Intero territorio comunale;
Foggia: Intero territorio comunale;
Messina: Intero territorio comunale;
Palermo: Intero territorio comunale;
Reggio Calabria: Intero territorio comunale;
Salerno: Intero territorio comunale;
Sassari: Intero territorio comunale;
Siracusa: Intero territorio comunale;
Taranto: Intero territorio comunale.

NAPOLI.

Circoscrizioni	Svantaggio assoluto	Svantaggio relativo
XVI - «San Pietro a Patierno»	0,966	1,045
XXX - «San Giovanni a Teduccio»	0,776	0,765
XXI - «Scampia»	0,715	0,563
XIII - «Miano»	0,698	0,535
XII - «Piscinola»	0,687	0,564
XIX - «Barra»	0,663	0,604
VII - «Mercapeto-Pendino»	0,61	0,426
XVIII - «Ponticelli»	0,601	0,535
IV - «Pianura»	0,535	0,341
XV - «Secondigliano»	0,489	0,293
VI - «Vicaria-San Lorenzo»	0,483	0,259
III - «Soccavo»	0,254	0,107
XVII - «Poggioreale-Zona industriale»	0,247	0,031
IX - «Stella-San Carlo all'Arena»	0,172	0,201
VIII - «Avvocata-Monte Calvario San Giuseppe»	0,155	0,296
I - «Bagnoli»	0,079	0,327
V - «San Ferdinando-Chiaia-Posillipo»	0,063	0,527
XIV - «Chiaiano»	0,49	0,321

98A8530

DELIBERAZIONE 5 agosto 1998.

Fondo sanitario nazionale 1998 - Ripartizione quota di parte corrente. (Deliberazione n. 84/98).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 11, comma 1, della legge 18 maggio 1995, n. 187, che prevede l'assegnazione diretta all'ospedale Bambino Gesù, a valere sulle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, delle somme dovute per prestazioni sanitarie rese dallo stesso ospedale;

Visto l'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha introdotto nuovi criteri di riparto del Fondo sanitario nazionale, basati su elementi quali popolazione residente, frequenza dei consumi sanitari per età e per sesso, tassi di mortalità della popolazione, indicatori relativi a particolari situazioni territoriali ed indicatori epidemiologici territoriali;

Visto l'art. 1, comma 143, della predetta legge n. 662/1996, in base al quale sono state elevate le misure del concorso, da parte delle regioni Sicilia e Sardegna, al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previste dall'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificate dall'art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto l'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale dispone che il CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la conferenza Stato-regioni, delibera annualmente l'assegnazione, in favore delle regioni, a titolo di acconto, delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, tenuto conto dell'importo complessivo presunto del gettito dell'addizionale d'imposta sul reddito delle persone fisiche (introdotta dall'art. 50 del medesimo decreto legislativo) e della quota del gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), nella misura del 90% del gettito della stessa, al netto delle quote attribuite allo Stato secondo quanto disposto dall'art. 26;

Visto il comma 3 del medesimo art. 39 in base al quale è previsto che alla copertura dell'eventuale differenza tra l'ammontare dei gettiti di cui al comma 1 e quanto effettivamente riscosso dalle regioni, si provvede mediante specifica integrazione del Fondo sanitario nazionale;

Considerato che, secondo quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del citato decreto legislativo n. 446/1997, occorre tenere conto anche dei contributi sanitari relativi all'anno 1997, da contabilizzare nell'anno in corso, contributi aboliti dall'art. 36, lettera a) del medesimo decreto legislativo;

Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone, tra l'altro, che le province

autonome di Trento e di Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge n. 724/1994, e dell'art. 1, comma 144, della citata legge n. 662/1996, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 450, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1998);

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998 ed il bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 27 dicembre 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 258 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 31 dicembre 1997, concernente la ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998;

Considerato che, a seguito delle variazioni intervenute in materia di finanza pubblica, lo stanziamento del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, da un importo originariamente previsto di 41.850 miliardi di lire — iscritto al cap. 5941, unità previsionale 7.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — è stato rideterminato in un importo di lire 33.370 miliardi;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 30 luglio 1998, concernente la ripartizione, tra le regioni interessate, a valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale di parte corrente 1998, della somma di lire 30.984.357 milioni di lire — quale integrazione da parte dello Stato ai contributi di cui al comma 1 dell'art. 39 del citato decreto legislativo n. 446/1997 — cui si aggiungono le seguenti somme: 49.339 milioni di lire per compensazione della mobilità sanitaria interregionale in favore della provincia autonoma di Bolzano e della regione Friuli-Venezia Giulia, 210.981 milioni di lire per il finanziamento dell'ospedale Bambino Gesù, e 178.000 milioni di lire per il finanziamento della Croce rossa italiana;

Considerato che i criteri previsti dalla sopracitata legge n. 662/1996 sono stati applicati in misura parziale, in attesa che il nucleo di verifica per la ridefinizione dei parametri e pesi da utilizzare ai fini della determinazione della quota capitaria del Fondo sanitario nazionale, istituito presso la conferenza Stato-regioni, completi l'acquisizione dei dati regionali, al fine di pervenire alla determinazione dei criteri in questione;

Visto il parere espresso dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 30 luglio 1998;

Ritenuto di condividere i criteri ed i parametri proposti dal Ministro della sanità;

Delibera:

Dallo stanziamento del Fondo sanitario nazionale 1998 - parte corrente, pari a lire 33.370.000 milioni, sono dedotte le seguenti somme:

a) lire 178.000 milioni da assegnare alla Croce rossa italiana;

b) lire 210.981 milioni per il finanziamento dell'ospedale Bambino Gesù;

c) lire 49.339 milioni per la compensazione della mobilità sanitaria interregionale in favore della provincia autonoma di Bolzano e della regione Friuli-Venezia Giulia, rispettivamente per lire 7.824 milioni e lire 41.515 milioni;

d) lire 1.947.323 milioni da accantonare in attesa di proposte del Ministro della sanità, di cui:

lire 747.323 milioni relative ad attività con specifiche destinazioni (cui deve essere aggiunta per mobilità sanitaria interregionale negativa la somma di lire 22.677 milioni, dovuta dalla regione Valle d'Aosta e dalla provincia autonoma di Trento rispettivamente per lire 9.529 milioni e per lire 13.148 milioni);

lire 1.200.000 milioni destinate a specifici obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale.

La somma da ripartire in via provvisoria per l'anno 1998, tra le regioni interessate, ammonta pertanto a lire 30.984.357 milioni, come riportato nell'allegata tabella, che fa parte integrante della presente deliberazione e nella quale sono evidenziate anche le somme relative ai contributi citati in premessa.

All'ospedale Bambino Gesù ed alla Croce rossa italiana è assegnata, rispettivamente, la somma di lire 210.981 milioni e di lire 178.000 milioni, a valere sulla quota di parte corrente del Fondo sanitario nazionale 1998.

Per la compensazione della mobilità sanitaria interregionale, a valere sulle medesime disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1998, è inoltre assegnata alla provincia autonoma di Bolzano ed alla regione Friuli-Venezia Giulia, rispettivamente, la somma di lire 7.824 milioni e di lire 41.515 milioni.

Raccomanda la sollecita conclusione dei lavori del nucleo di verifica citato in premessa al fine di consentire la tempestiva definizione dei criteri previsti dalla legge e la loro applicazione alla proposta di ripartizione del Fondo sanitario nazionale sin dal prossimo esercizio.

Roma, 5 agosto 1998

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 17 settembre 1998

Registron. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglion. 299

DELIBERAZIONE 5 agosto 1998.

Fondo sanitario nazionale 1998 - Ripartizione quota in conto capitale. (Deliberazione n. 85/98).

**IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 20 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, e successive modificazioni ed integrazioni che prevede l'esclusione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome dalla ripartizione del Fondo sanitario nazionale in conto capitale, a decorrere dall'anno 1990;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il comma 4 dell'art. 12 del predetto decreto legislativo n. 502/1992 che prevede, tra l'altro, che il Fondo sanitario nazionale in conto capitale assicuri quote di finanziamento destinate al riequilibrio a favore delle regioni particolarmente svantaggiate e carenti di strutture pubbliche;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 450, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1998) che ha

determinato la quota del Fondo sanitario nazionale 1998 per la parte in conto capitale in lire 240 miliardi, iscritti al cap. 7400, unità previsionale 9.2.1.1 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 30 luglio 1998;

Visto il parere espresso dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 30 luglio 1998;

Delibera:

A valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1998 - parte in conto capitale, sono assegnate alle regioni le seguenti somme:

lire 225 miliardi per le esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti delle attrezzature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete;

lire 15 miliardi per il riequilibrio a favore delle regioni particolarmente svantaggiate e con carenza di strutture pubbliche.

Detti importi sono ripartiti secondo la tabella allegata che fa parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 5 agosto 1998

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 14 settembre 1998

Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 285

ALLEGATO

FONDO SANITARIO NAZIONALE 1998 - CONTO CAPITALE
(in milioni di lire)

REGIONI	ASSEGNAZIONI	QUOTA PER	TOTALE
	ANNO	RIEQUILIBRIO	
	1998		
Piemonte	19.956		19.956
Lombardia	41.525		41.525
Veneto	20.627		20.627
Liguria	7.717		7.717
Emilia Romagna	18.260		18.260
Toscana	16.393		16.393
Umbria	3.843		3.843
Marche	6.715		6.715
Lazio	24.205		24.205
Abruzzo	5.912		5.912
Molise	1.542		1.542
Campania	26.813	10.232	37.045
Puglia	18.998		18.998
Basilicata	2.835	1.082	3.917
Calabria	9.659	3.686	13.345
Totale generale	225.000	15.000	240.000

DELIBERAZIONE 5 agosto 1998.

Fondo sanitario nazionale 1997 - parte corrente - Assistenza sanitaria agli stranieri presenti nel territorio nazionale. (Deliberazione n. 86/98).

**IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 1, comma 143, della legge n. 662/1996, in base al quale sono state elevate le misure del concorso, da parte delle regioni Sicilia e Sardegna, al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previste dall'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificate dall'art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone, tra l'altro, che le province autonome di Trento e di Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge n. 724/1994, e dell'art. 1, comma 144, della citata legge n. 662/1996, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Vista la legge 6 marzo 1998, n. 40, concernente la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto l'art. 33, ultimo comma, della predetta legge n. 40/1998, in base al quale la copertura degli oneri relativi alle prestazioni contemplate nel comma 3 del medesimo articolo, è posta a carico delle disponibilità del Fondo sanitario nazionale;

Vista l'ordinanza del Ministro della sanità in data 15 novembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 269 del 16 novembre 1996, concernente prestazioni sanitarie agli stranieri temporaneamente presenti in Italia;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 14 luglio 1998, concernente l'assegnazione alle regioni interessate, a valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1997, della somma di lire 60 miliardi per il finanziamento dell'assistenza sanitaria agli stranieri temporaneamente presenti nel territorio dello Stato;

Considerato che il numero dei soggetti interessati, in mancanza di dati ufficiali circa la distribuzione territoriale degli stessi, è stato calcolato con riferimento alla distribuzione regionale degli stranieri che hanno presentato domanda di regolarizzazione;

Visto il parere espresso dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 9 luglio 1998;

Delibera:

A valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1997 - parte corrente, è assegnata alle regioni, per le finalità indicate in premessa, la somma di lire 60 miliardi.

La predetta somma è ripartita come da allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 5 agosto 1998

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 7 settembre 1998

Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 279

ALLEGATO

**FONDO SANITARIO NAZIONALE 1997 - PARTE CORRENTE
ASSISTENZA SANITARIA AGLI EXTRACOMUNITARI
(Art. 33 della legge 6 marzo 1998, n. 40)**

REGIONI	Assegnazioni (in milioni di lire)
Piemonte	4.612
Valle d'Aosta (*)	—
Lombardia	13.352
Provincia autonoma di Bolzano (*)	—
Provincia autonoma di Trento (*)	—
Veneto	4.336
Friuli-Venezia Giulia (*)	—
Liguria	1.288
Emilia-Romagna	3.353
Toscana	4.817
Umbria	735
Marche	773
Lazio	12.334
Abruzzo	828
Molise	63
Campania	6.588
Puglia	2.306
Basilicata	200
Calabria	1.678
Sicilia	2.314
Sardegna	423
Totale ...	60.000

(*) Escluse dalla ripartizione ai sensi dell'art. 32, comma 16, della legge n. 449/1997.

98A8533

DELIBERAZIONE 5 agosto 1998.

Fondo sanitario nazionale 1997 - parte corrente - Finanziamento oneri contrattuali dirigenza medico-veterinaria. (Deliberazione n. 87/98).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 18 novembre 1996, n. 583, convertito dalla legge 17 gennaio 1997, n. 4, in base al quale, in attuazione dell'art. 18, comma 2-bis, del citato decreto legislativo n. 502/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, il finanziamento degli oneri conseguenti al rinnovo dei contratti collettivi di lavoro della dirigenza medico-veterinaria e dei ruoli professionali tecnico, sanitario e amministrativo del Servizio sanitario nazionale, è posto a carico del Fondo sanitario nazionale nella misura di lire 110 miliardi per il 1996, di lire 220 miliardi per il 1997 e di lire 340 miliardi per il 1998 e per gli anni successivi;

Visto l'art. 1, comma 143, della legge n. 662/1996, in base al quale sono state elevate le misure del concorso, da parte delle regioni Sicilia e Sardegna, al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previste dall'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificate dall'art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone, tra l'altro, che le province autonome di Trento e di Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge n. 724/1994, e dell'art. 1, comma 144, della citata legge n. 662/1996, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Vista la propria deliberazione n. 9 del 30 gennaio 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 71 del 26 marzo 1997, con la quale, per il finanziamento degli oneri conseguenti al rinnovo dei contratti collettivi di lavoro della dirigenza medico-veterinaria e relative specifiche tipologie professionali del Servizio sanitario nazionale, è stata assegnata alle regioni la somma di lire 110 miliardi per l'anno 1996;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 14 luglio 1998;

Visto il parere espresso dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 9 luglio 1998;

Delibera:

A valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1997 - parte corrente, è assegnata alle regioni, per le finalità indicate in premessa, la somma di lire 220 miliardi.

La predetta somma è ripartita come da allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 5 agosto 1998

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 7 settembre 1998

Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 280

ALLEGATO

FONDO NAZIONALE 1997 - PARTE CORRENTE CONTRATTO DIRIGENZA MEDICO-VETERINARIA

Regioni	Assegnazioni (in milioni di lire)
Piemonte	18.058
Valle d'Aosta (*)	—
Lombardia	37.577
Provincia autonoma di Bolzano (*)	—
Provincia autonoma di Trento (*)	—
Veneto	18.665
Friuli-Venezia Giulia (*)	—
Liguria	6.983
Emilia-Romagna	16.523
Toscana	14.834
Umbria	3.477
Marche	6.076
Lazio	21.903
Abruzzo	5.350
Molise	1.395
Campania	24.262
Puglia	17.191
Basilicata	2.565
Calabria	8.740
Sicilia	11.694
Sardegna	4.707
Totale ...	220.000

(*) Escluse dalla ripartizione ai sensi dell'art. 32, comma 16, della legge n. 449/1997.

98A8534

DELIBERAZIONE 5 agosto 1998.

Fondo sanitario nazionale 1995 - parte corrente - Assegnazione alla regione Sardegna della quinta ed ultima quota per l'attuazione del piano di eradicazione della peste suina africana. (Deliberazione n. 88/98).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la decisione n. 90/217/CEE del Consiglio delle Comunità europee in data 25 aprile 1990 con la quale, tra l'altro, è stato previsto un cofinanziamento comunitario al piano di eradicazione della peste suina africana in Sardegna da attuarsi in cinque anni, nonché sono state dettate delle precise indicazioni per l'attuazione del medesimo;

Vista la decisione n. 96/25/CE della Commissione delle Comunità europee in data 19 dicembre 1995 con la quale è stato approvato il piano di eradicazione della peste suina africana in Sardegna, definendo, altresì, il livello del contributo finanziario della Comunità;

Tenuto conto che le quote annuali da erogare nel quinquennio sono state determinate in 9 miliardi di lire per il primo anno e in lire 6,5 miliardi nei quattro anni successivi;

Viste le proprie deliberazioni in data 12 agosto 1992, 10 maggio 1995, 24 aprile 1996 e 26 giugno 1997, pubblicate, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 218 del 16 settembre 1992, n. 162 del 13 luglio 1995, n. 172 del 24 luglio 1996 e n. 184 dell'8 agosto 1997, con le quali è stato assegnato alla regione Sardegna l'importo complessivo di lire 28,5 miliardi relativo al finanziamento dei primi quattro anni di attuazione del piano anzidetto, il cui costo è stato valutato in 35 miliardi di lire;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 14 luglio 1998, concernente l'assegnazione della quinta ed ultima quota per il finanziamento del piano pari a lire 6,5 miliardi;

Visto il parere espresso dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 9 luglio 1998;

Delibera:

A valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1995 - parte corrente, è assegnata alla regione Sardegna la somma L. 6.500.000.000 per le finalità indicate in premessa.

Roma, 5 agosto 1998

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 14 settembre 1998

Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 286

98A8535

DELIBERAZIONE 5 agosto 1998.

Fondo sanitario nazionale 1998 - parte corrente - Finanziamento per la formazione specifica in medicina generale. (Deliberazione n. 89/98).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 5 della legge 8 aprile 1988, n. 109, che stabilisce tra l'altro, che una quota del Fondo sanitario nazionale di parte corrente è riservata per l'erogazione di borse di studio per la formazione specifica in medicina generale, secondo la direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 86/457 del 15 settembre 1986;

Visto il del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, recante disposizioni per l'attuazione della citata Direttiva n. 86/457/CEE del 15 settembre 1986;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, convertito nella legge 19 luglio 1994, n. 467;

Visto l'art. 1, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in base al quale sono state elevate le misure del concorso, da parte delle regioni Sicilia e Sardegna, al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previste dall'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificate dall'art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995 n. 549;

Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone, tra l'altro, che le province autonome di Trento e di Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge n. 724/1994, e dell'art. 1, comma 144, della citata legge n. 662/1996, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Vista la propria deliberazione adottata in data odierna, di ripartizione della quota di parte corrente del Fondo sanitario nazionale 1998, con la quale, tra l'altro, sono state accantonate delle quote in attesa di precise proposte di riparto del Ministro della sanità;

Visto il decreto del Ministro della sanità in data 23 dicembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 19 del 10 marzo 1998, concernente il concorso per l'ammissione al corso biennale di formazione specifica in medicina generale, relativamente al biennio 1997-1998;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 14 luglio 1998, relativa alla ripartizione di lire 75.000 milioni, a valere sulla disponibilità del Fondo sanitario nazionale di parte corrente 1998, per il finanziamento della formazione specifica in medicina generale di medici nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto il parere espresso dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 9 luglio 1998;

Delibera:

È assegnata alle regioni, a valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale di parte corrente 1998, la somma di lire 75.000 milioni, per la formazione specifica in medicina generale di medici del Servizio sanitario nazionale.

Detto importo è ripartito secondo l'allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 5 agosto 1998

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 17 settembre 1998

Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 298

ALLEGATO

FONDO NAZIONALE 1998 - PARTE CORRENTE
FORMAZIONE MEDICI MEDICINA GENERALE

Regioni	Assegnazioni (in migliaia di lire)
Piemonte	2.289.793
Valle d'Aosta (*)	—
Lombardia	5.495.503
Provincia autonoma di Bolzano (*)	—
Provincia autonoma di Trento (*)	—
Veneto	6.869.379
Friuli-Venezia Giulia (*)	—
Liguria	3.663.669
Emilia-Romagna	5.495.503
Toscana	4.579.586
Umbria	2.289.793
Marche	2.289.793
Lazio	11.448.965
Abruzzo	2.747.752
Molise	1.144.897
Campania	6.869.379
Puglia	7.327.338
Basilicata	1.831.834
Calabria	5.953.462
Sicilia	3.771.866
Sardegna	931.488
Totale . . .	75.000.000

(*) Escluse dalla ripartizione ai sensi dell'art. 32, comma 16, della legge n. 449/1997.

98A8536

DELIBERAZIONE 5 agosto 1998.

Approvazione dei criteri di riparto e della relativa ripartizione tra le regioni del Fondo nazionale per la montagna per l'anno 1998. (Deliberazione n. 91/98).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 31 gennaio 1994, n. 97, concernente nuove disposizioni per le zone montane, il cui fine è la salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane stesse;

Visto l'art. 2 di detta legge che istituisce presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica il Fondo nazionale per la montagna alimentato da trasferimenti comunitari, nazionali e di enti pubblici, ripartiti tra le regioni e le province autonome;

Visto in particolare altresì il comma 5 del succitato art. 2 il quale stabilisce che i criteri di ripartizione del Fondo tra le regioni e le province autonome sono adottati con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) sentita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro per le politiche agricole;

Visto altresì il comma 6 del citato art. 2 in materia di criteri da tenere presente nella ripartizione del riparto del predetto Fondo;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 450 (legge finanziaria 1998) che in tabella D, cap. 7432, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha rifinanziato con 100 miliardi di lire la legge n. 97/1994;

Visto in particolare il comma 2 del succitato articolo 25 che stabilisce che in attesa della riforma della finanza regionale le risorse erogate dal Fondo sono attribuite esclusivamente alle regioni a statuto ordinario;

Vista la propria delibera del 13 aprile 1994 concernente l'istituzione del Comitato tecnico interministeriale per la montagna (CTIM) con il compito di garantire una coordinata attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 29 aprile 1994;

Considerato che il Comitato tecnico interministeriale per la montagna ha esperito i lavori istruttori relativi ai criteri di ripartizione del Fondo nazionale per la montagna, traducendoli in specifici indicatori statistici;

Vista la proposta del Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica concernente i criteri di riparto e la ripartizione tra le regioni del Fondo nazionale per la montagna per l'anno 1998, prot. n. 7/7770 del 9 luglio 1998;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministro per le politiche agricole alla proposta del Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica;

Visto il parere della conferenza Stato-regione espresso nella seduta del 30 luglio 1998;

Vista la relazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Sono approvati per l'anno 1998 i criteri di riparto del Fondo nazionale per la montagna tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge n. 97/1994 tengono conto:

- a) dell'estensione del territorio montano;
- b) della popolazione residente nelle aree montane;
- c) della salvaguardia dell'ambiente e dello sviluppo delle attività agro-silvopastorali;

- d) del reddito medio pro-capite;
 e) del livello dei servizi;
 f) dell'entità dei trasferimenti ordinari e speciali.

2. Sono posti a base del presente riparto i seguenti indicatori statistici derivanti dai criteri di cui al punto 1:

indicatori dimensionali relativi alla superficie geografica ed alla popolazione delle zone montane;

indicatori di intensità correttivi del dato dimensionale basati sulla composizione, per età della popolazione, la situazione occupazionale, i fenomeni di spopolamento, il livello dei servizi, le politiche e le esigenze di salvaguardia ambientale;

indicatore di perequazione volto a tener conto delle altre fonti di finanziamento per territori montani a disposizione delle regioni.

Le relative quote di riparto percentuali afferenti ciascuna regione sono riportate nella «colonna A» della tabella allegata, che costituisce parte integrante della presente delibera.

3. È contestualmente approvato il piano di riparto tra le regioni del Fondo art. 25, comma 2, della legge n. 97/1994 di lire 100 miliardi di cui alla «colonna B» della predetta tabella.

Roma, 5 agosto 1998

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 17 settembre 1998

Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 300

ALLEGATO

RIPARTO FONDO NAZIONALE PER LA MONTAGNA
«ANNO 1998»

Regione	Colonna A Quota di riparto	Colonna B Assegnazione (mld di lire)
Piemonte	13,24	13.237
Valle d'Aosta	—	—
Lombardia	7,30	7.304
Trentino-Alto Adige	—	—
Veneto	4,27	4.267
Friuli-Venezia Giulia	—	—
Liguria	4,97	4.972
Emilia-Romagna	4,98	4.982
Toscana	7,23	7.228
Umbria	3,13	3.129
Marche	5,40	5.404
Lazio	4,32	4.319
Abruzzo	9,25	9.251
Molise	3,94	3.943
Campania	9,37	9.368
Puglia	3,91	3.910
Basilicata	7,38	7.382
Calabria	11,31	11.304
Sicilia	—	—
Sardegna	—	—
Italia ...	100	100.000

98A8537

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

UFFICIO DEL GARANTE
PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA

PROVVEDIMENTO 22 settembre 1998.

Disposizioni per la stampa e l'emittenza radiotelevisiva relative alla campagna per le elezioni dei sindaci, dei presidenti delle province, dei consigli comunali e dei consigli provinciali fissate per il giorno 29 novembre 1998.

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Vista la legge 25 marzo 1993, n. 81, sull'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale;

Visto l'art. 20, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sulla disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della

Repubblica, che dichiara applicabile per le elezioni dei consigli comunali e provinciali, del sindaco e del presidente della provincia le disposizioni degli articoli 1 e 6 nonché le relative sanzioni previste dall'art. 15 della stessa legge, oltre che le disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sull'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Ritenuta la necessità di provvedere, relativamente alle elezioni comunali e provinciali fissate per il giorno 29 novembre 1998, alla definizione delle modalità e dei contenuti della comunicazione di cui all'art. 1, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, nonché alla definizione delle regole per assicurare l'attuazione del principio di parità nelle concrete modalità di utilizzazione degli spazi di propaganda sulla stampa quotidiana e periodica e nella radiodiffusione sonora e televisiva e per assicurare il concreto conseguimento degli obiettivi di parità di trattamento anche nei programmi e servizi di informazione elettorale radiotelevisivi;

Ritenuta la necessità di provvedere altresì alla definizione dei criteri di determinazione e dei limiti massimi delle tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale sulla stampa quotidiana e periodica e nella radiodiffusione sonora e televisiva;

Ritenuta l'estraneità delle trasmissioni di propaganda elettorale e degli inerenti avvisi ai limiti quantitativi previsti per le emittenti radiotelevisive in materia di pubblicità commerciale;

Ritenuti concretamente rilevanti, ai fini della campagna elettorale, gli editori che pubblicano testate quotidiane o periodiche, ovvero edizioni locali di queste, aventi diffusione nelle aree geografiche interessate dalla precisata consultazione elettorale nonché le emittenti radiotelevisive che hanno diffusione nelle stesse aree;

Dispone:

TITOLO I

STAMPA PERIODICA E QUOTIDIANA

Capo I

PROPAGANDA ELETTORALE

Art. 1.

Comunicazione preventiva

1. Gli editori di giornali quotidiani e periodici o di edizioni locali di questi che intendono diffondere a qualsiasi titolo, nei trenta giorni precedenti la data delle votazioni, propaganda elettorale per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali ovvero dei sindaci e dei consigli comunali fissate per il giorno 29 novembre 1998, sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi entro il giorno 15 ottobre 1998, attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione della propaganda. Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione e non di quella di copertina. Ove in ragione della periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare su di questa, nel termine anzidetto, il comunicato preventivo, la diffusione di propaganda non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.

2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione sia per modalità grafiche, e deve precisare:

a) l'avvenuta predisposizione di un codice di autoregolamentazione per la definizione degli spazi disponibili nonché delle condizioni generali dell'accesso, con indicazione dell'indirizzo e del numero di telefono della redazione della testata e degli uffici della concessionaria di pubblicità presso cui il codice di autoregolamentazione è depositato;

b) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, riportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione, entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

c) le tariffe per l'accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata secondo i criteri e nei limiti stabiliti nell'art. 4, nonché le eventuali condizioni di gratuità;

d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento rilevante per la fruizione degli spazi medesimi.

3. Nel caso di edizioni locali o comunque di pagine locali di testate a diffusione nazionale, tali intendendosi ai fini del presente atto le testate con diffusione pluriregionale, dovranno indicarsi distintamente le tariffe praticate per le pagine locali e le pagine nazionali nonché, ove diverse, le altre modalità di cui al precedente comma.

4. Il comunicato può essere pubblicato più volte e diffuso anche in ogni altra forma ritenuta opportuna.

5. La pubblicazione del comunicato preventivo costituisce condizione pregiudiziale di legittimità della diffusione di propaganda per la consultazione elettorale nel periodo considerato dal comma 1. In caso di mancato rispetto del termine a tal fine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione di propaganda non può avere inizio che dal quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.

Art. 2.

Codice di autoregolamentazione

1. I soggetti di cui all'art. 1 sono tenuti a determinare per ciascuna testata gestita, nell'ambito della loro autonomia e per la disciplina delle pubblicazioni di propaganda, un apposito codice di autoregolamentazione per assicurare — anche attraverso predefinite limitazioni nelle modalità di prenotazione — che gli spazi disponibili siano equamente distribuiti tra tutti i soggetti interessati che ne facciano richiesta nei termini stabiliti.

2. Il codice di autoregolamentazione deve rimanere a disposizione di chiunque intenda prenderne visione, nelle sedi precisate nella comunicazione preventiva di cui all'art. 1, deve essere inviato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni a sua richiesta, in qualunque momento, e deve essere comunque conservato dagli editori. È in facoltà degli editori pubblicare il codice di autoregolamentazione della testata interessata.

Art. 3.

Modalità dei messaggi di propaganda

1. I messaggi di propaganda debbono essere chiaramente riconoscibili anche per specifica collocazione, secondo modalità uniformi per ciascuna testata e debbono recare l'indicazione del loro committente.

Art. 4.

Tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda

1. Tenute presenti le differenze strutturali delle varie scale tariffarie e delle relative graduazioni normalmente definite dalla stampa in funzione della diversità di natura e tipologia del messaggio pubblicitario, le tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale sono determinate da ciascuna testata, secondo le rispettive politiche tariffarie, in misura comunque non eccedente il limite rappresentato dal valore più alto tra il quaranta per cento della tariffa massima e il settanta per cento della tariffa minima vigenti, per le diverse categorie di pubblicità, sulla testata medesima. Si escludono dal ventaglio delle tariffe cui deve aversi riguardo per tale calcolo le tariffe relative alle pubblicità editoriali.

2. Per le testate a tariffa unica di pubblicità, la tariffa per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale non può eccedere il limite rappresentato dal cinquanta per cento della tariffa medesima.

3. I limiti stabiliti dai commi 1 e 2 si intendono riferiti alle tariffe quali rispettivamente vigenti per le edizioni di pagine locali ovvero per le edizioni o pagine nazionali, nonché, eventualmente, per i diversi giorni della settimana e per la diversa collocazione del messaggio.

4. Debbono essere riconosciute a tutti coloro che richiedono spazi di propaganda elettorale le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi.

5. Ogni editore è tenuto a far verificare in modo documentale a qualunque interessato, a richiesta, le condizioni praticate per l'accesso agli spazi di propaganda nonché i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.

Capo II

PUBBLICITÀ ELETTORALE

Art. 5.

Divieto di pubblicità elettorale

1. Nei trenta giorni precedenti la data della votazione è vietata, ai sensi dell'art. 29 della legge 25 marzo 1993, n. 81, la pubblicità elettorale.

2. Si considerano forme di pubblicità vietata le inserzioni di meri slogan positivi o negativi, di foto o disegni e/o di inviti al voto non accompagnati da una, sia pur succinta, presentazione politica di candidati e/o di programmi e/o di linee, ovvero da una critica motivata nei confronti dei competitori.

3. Il divieto di cui al comma 1 non si applica agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici.

TITOLO II

RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

Capo I

PROPAGANDA ELETTORALE

Art. 6.

Comunicazione preventiva

1. I soggetti che svolgono attività radiotelevisiva qualora intendano trasmettere a qualunque titolo, nei trenta giorni precedenti quello della votazione, propaganda elettorale per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali ovvero dei sindaci e dei consigli comunali fissate per il giorno 29 novembre 1998, sono tenuti a dare preventiva notizia entro il giorno 15 ottobre 1998 dell'offerta dei relativi spazi e/o dei programmi al riguardo previsti, attraverso un apposito comunicato mandato in onda sulla stessa emittente cui gli spazi e/o i programmi si riferiscono. Tale comunicato deve essere diffuso almeno una volta nella fascia oraria di maggiore ascolto e deve precisare:

a) l'avvenuta predisposizione di un codice di autoregolamentazione per la predeterminazione di tutti gli spazi da cedere e/o dei programmi di propaganda da realizzare (tavole rotonde, conferenze stampa, tribune e quant'altro), nonché per la definizione delle condizioni generali dell'accesso, con indicazione dell'indirizzo e del numero di telefono delle sedi dell'emittente e degli uffici della concessionaria di pubblicità presso cui il codice è depositato;

b) le eventuali ulteriori forme di pubblicizzazione date al codice di autoregolamentazione;

c) le tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda, come autonomamente determinate per ogni singola emittente secondo i criteri e nei limiti stabiliti nell'art. 10, nonché le eventuali condizioni di gratuità;

d) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi autogestiti ovvero di accettazione dell'invito a partecipare ai programmi di propaganda, con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di trasmissione, entro il quale la prenotazione o l'accettazione debbono intervenire;

e) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento rilevante per la fruizione degli spazi di propaganda, ivi compreso il termine ultimo, rapportato da ogni singolo giorno di trasmissione, entro il quale è possibile presentare l'eventuale materiale autoprodotta relativo agli spazi già prenotati.

2. L'indicazione di cui al comma 1, lettera c), può essere sostituita con la precisazione che le tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale sono indicate in un apposito documento a disposizione di chiunque voglia prenderne visione presso la sede legale e presso le sedi operative dell'emittente nonché presso gli uffici delle concessionarie di pubblicità.

3. Il comunicato può essere trasmesso più volte ed essere diffuso anche in ogni altra forma ritenuta opportuna.

4. La trasmissione del comunicato preventivo costituisce condizione pregiudiziale di legittimità della diffusione di propaganda per la consultazione elettorale nel periodo considerato nel comma 1. In caso di mancato rispetto del termine a tal fine stabilito nel comma 1, la diffusione di propaganda non può avere inizio che dal quinto giorno successivo alla data di diffusione del comunicato preventivo.

Art. 7.

Codice di autoregolamentazione per le trasmissioni di propaganda

1. I soggetti di cui all'art. 6, sono tenuti a determinare, per ciascuna emittente gestita, nell'ambito della loro autonomia e per la disciplina delle trasmissioni di propaganda, un apposito codice di autoregolamentazione per assicurare, nell'offerta di spazi autogestiti e nella realizzazione dei programmi, il rispetto del principio della parità di opportunità per tutti i competitori interessati.

2. Il codice di autoregolamentazione, con riguardo ai trenta giorni precedenti la data delle votazioni, deve, in particolare, indicare i programmi di propaganda complessivamente previsti e/o determinare gli spazi complessivamente disponibili per la propaganda.

3. Il codice di autoregolamentazione deve rimanere a disposizione di chiunque intenda prenderne visione presso le sedi e gli uffici previsti nella comunicazione preventiva di cui all'art. 6 e deve comunque essere conservato dall'emittente.

4. Entro il giorno 16 ottobre 1998 i soggetti che svolgono attività radiotelevisiva in ambito nazionale inviano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni copia del codice di autoregolamentazione. Nel caso di mancato rispetto del termine per il comunicato preventivo di cui all'art. 6, fermo quanto disposto nel comma 4 dello stesso articolo, il codice di autoregolamentazione deve essere inviato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro il giorno successivo a quello in cui viene diffuso il comunicato preventivo.

5. Nello stesso termine di cui al comma 4 i soggetti che svolgono attività radiotelevisiva in ambito locale inviano copia del codice di autoregolamentazione al competente comitato regionale per i servizi radiotelevisivi. In caso di invio del codice di autoregolamentazione all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, non rimane escluso l'obbligo di trasmissione nei confronti del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi ed il silenzio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, non implica verifica di legittimità del codice, che rimane riservata al momento della segnalazione di eventuali violazioni.

Art. 8.

Circuiti

1. Le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali comunque denominati sono considerate, ai fini del presente atto, come trasmissioni in ambito nazionale; il

consorzio costituito per la gestione del circuito, o in difetto le singole emittenti che ne fanno parte, sono tenuti, in particolare, al rispetto delle disposizioni dell'art. 7, comma 4.

2. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali, ivi compresa quella di cui all'art. 7, comma 5.

3. Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni realizzatesi nell'ambito delle trasmissioni in contemporanea.

Art. 9.

Modalità delle trasmissioni di propaganda

1. I programmi di propaganda elettorale possono realizzarsi nelle formule e nelle modalità definite dall'emittente secondo criteri che, in relazione alla struttura ed ai tempi relativi, consentano, in condizioni di parità, una corretta illustrazione delle rispettive posizioni da parte dei singoli competitori nonché dei programmi amministrativi presentati ai sensi del comma 5 dell'art. 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81. I programmi di propaganda elettorale, anche se di breve durata, debbono essere introdotti da un'indicazione della relativa natura e debbono avere autonomia nell'ambito del palinsesto.

2. Gli spazi di propaganda debbono essere segnalati come tali.

3. Ove l'ambito di diffusione dell'emittente risulti più ampio di quello di un singolo collegio elettorale, debbono essere adottati, anche nel seguire criteri d'alternanza, tutti gli accorgimenti necessari a non confondere gli elettori, con riguardo, in particolare, a competizioni elettorali concernenti comuni con meno di 15 mila abitanti. A tal fine dovranno essere di volta in volta fornite idonee indicazioni circa i collegi interessati da ogni singola trasmissione o segmento di trasmissione, con breve richiamo, in via preliminare, al meccanismo elettorale operante per gli stessi collegi.

4. Tutte le trasmissioni di propaganda elettorale relative al medesimo collegio, nel cui ambito va rispettata la parità di condizioni, debbono andare in onda in identica fascia oraria e debbono rispettare nella loro rispettiva articolazione il criterio di parità all'interno delle diverse categorie di competitori. Eventuali registrazioni debbono essere tutte effettuate, compatibilmente con le esigenze tecniche ed organizzative, con analogo anticipo rispetto alla data ed all'ora della trasmissione. L'eventuale riserva degli spazi o dei programmi ad alcune soltanto delle categorie di competitori (candidati sindaci e/o presidenti del consiglio provinciale; liste; candidati di lista del consiglio comunale e/o provinciale) e/o ad alcuni soltanto dei collegi ricompresi nell'area di diffusione dell'emittente, deve essere chiaramente precisata nel codice di autoregolamentazione.

5. I soggetti di cui all'art. 6, anche attraverso un eventuale responsabile delle trasmissioni di propaganda, sono tenuti a far osservare le regole del codice di autoregolamentazione e ad assicurare comunque che vengano rispettati i principi di lealtà e correttezza del dialogo democratico.

Art. 10.

Tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda

1. Le tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale sono determinate da ciascuna emittente, secondo le rispettive politiche tariffarie, in misura comunque non eccedente il limite rappresentato dal trentacinque per cento dei prezzi di listino vigenti per la cessione dei corrispondenti spazi di pubblicità tabellare commerciale.

2. Debbono essere riconosciute a tutti i richiedenti di spazi pubblicitari le condizioni di miglior favore praticate ad alcuno di essi.

3. Ogni soggetto di cui all'art. 6 è tenuto a far verificare, in modo documentale, a richiesta, a qualunque interessato, al competente comitato regionale per i servizi radiotelevisivi ed ai competenti organi periferici dell'Amministrazione delle comunicazioni le condizioni praticate per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale nonché i listini in vigore per la cessione degli spazi di pubblicità in relazione ai quali ha determinato le tariffe per l'accesso agli spazi anzidetti.

Capo II

PUBBLICITÀ ELETTORALE

Art. 11.

Divieto di pubblicità

1. Nei trenta giorni precedenti la data della votazione è vietata, ai sensi dell'art. 29 della legge 25 marzo 1993, n. 81, la pubblicità elettorale.

2. Si considerano forme di pubblicità vietata, oltre agli spot:

a) le trasmissioni contenenti esclusivamente elementi di spettacolarizzazione, scene artificiosamente accattivanti anche per la non genuinità di eventuali prospettazioni informative, slogan, inviti al voto non accompagnati da un'adeguata — ancorché succinta — presentazione politica di candidati e/o di programmi e/o di linee;

b) le trasmissioni che usano, attraverso elementi atti a destare rifiuto, le stesse tecniche di suggestione indicate sotto la lettera a) per offrire esclusivamente un'immagine negativa dei competitori.

3. Il divieto di cui al comma 1 non si applica agli organi radiofonici dei partiti e dei movimenti politici.

Capo III

PROGRAMMI E SERVIZI INFORMATIVI

Art. 12.

Programmi e servizi informativi; altri programmi

1. A decorrere dal trentesimo giorno precedente la data della votazione, nei programmi radiotelevisivi di informazione, anche non elettorale, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica registrata nei modi previsti dall'art. 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e dei consigli regionali, delle giunte e dei consigli provinciali e comunali del territorio interessato alla consultazione elettorale è ammessa esclusivamente nei limiti della esigenza di assicurare completezza e imparzialità dell'informazione. In particolare:

a) la presenza di candidati, di esponenti di partiti e movimenti politici, di membri del Governo è ammessa solo in quanto risponda all'esigenza di assicurare una corretta informazione su fatti o eventi di interesse giornalistico, non attinenti alla competizione elettorale, legati all'attualità della cronaca;

b) la presenza dei membri della giunta e del consiglio regionale nonché delle giunte e dei consigli degli enti locali è ammessa qualora sia esclusivamente riferita a fatti o eventi di rilevanza locale non attinenti alla competizione elettorale;

c) può essere mandata in onda la ripresa in diretta o registrata di fatti o eventi di cui siano partecipi i soggetti indicati nelle lettere a) e b), che attengano alla competizione elettorale o comunque rilevino ai fini di questa, al limitato scopo di assicurare la completezza dell'informazione, sempre che la ripresa abbia una durata commisurata a quella media delle altre notizie recate dalla stessa trasmissione informativa, sia limitata ad immagini commentate senza brani in voce dei soggetti anzidetti e sia garantita la corretta e neutrale rappresentazione delle posizioni espresse; la selezione di fatti ed eventi da riprendere, per quanto in particolare riguarda manifestazioni o comizi, deve rispondere ad un criterio di pari opportunità per le diverse parti impegnate nella competizione elettorale nell'arco dell'intero ciclo dei servizi trasmessi a decorrere dal trentesimo giorno precedente la data della votazione.

2. Qualora nel corso di servizi e programmi di informazione vengano trattate questioni di rilievo ai fini della competizione elettorale, le posizioni rispettivamente assunte al riguardo dalle diverse forze politiche impegnate nella competizione devono essere rappresentate in modo corretto e completo. Rimane salva la libertà di commento e di critica che, in una chiara distinzione tra l'informazione e l'opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone.

3. Nei programmi e servizi di informazione elettorale realizzati con l'intervento esclusivo degli operatori della comunicazione le emittenti radiotelevisive sono tenute a garantire la parità di trattamento tra i diversi competitori nonché la completezza e l'imparzialità dell'informazione.

4. Nel complesso dei programmi e dei servizi informativi elettorali a ciascun competitor deve essere assicurata la stessa misura globale di tempo senza disuguaglianza nelle fasce orarie della messa in onda. Un'equa distribuzione del tempo deve essere particolarmente osservata negli ultimi giorni prima delle votazioni. La selezione del pubblico, ove sia ammesso, nelle trasmissioni cui partecipano i candidati o i rappresentanti delle forze politiche in competizione, deve salvaguardare una presenza equilibrata delle diverse posizioni. Il conduttore ha il dovere di curare che durante la trasmissione il pubblico mantenga un contegno corretto.

5. Fatto salvo quanto previsto nei precedenti commi in relazione ai programmi e servizi informativi, è vietata la presenza dei soggetti di cui al comma 1 in tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di propaganda elettorale. Non si considera presenza in trasmissione la ripresa dei soggetti anzidetti nel corso di una telecronaca o di un programma di intrattenimento ove tale ripresa sia occasionale, non ripetuta e tecnicamente non evitabile senza pregiudizio dell'integrità della trasmissione e comunque rimangano esclusi interventi personali o citazioni dei soggetti medesimi.

6. È fatto comunque divieto a registi, conduttori ed ospiti dei programmi di qualsiasi genere di fornire, nel contesto di questi, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare proprie preferenze di voto.

7. Ai fini di quanto previsto nel comma 1 ed in relazione al disposto dell'art. 17 si intendono ricompresi nei fatti od eventi di interesse giornalistico legati all'attualità della cronaca, limitatamente ai tre giorni immediatamente successivi, anche gli esiti del primo turno di votazione fissato per il 29 novembre 1998 nonché gli esiti di altre consultazioni elettorali cadenti nell'arco temporale considerato dal presente atto.

Capo IV

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 13.

Conservazione delle registrazioni

1. I soggetti di cui all'art. 6 sono tenuti a conservare la registrazione della comunicazione preventiva di cui allo stesso articolo. Tutti i soggetti che svolgono attività radiotelevisiva con diffusione nei comuni interessati dalle competizioni elettorali sono tenuti a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi sino al giorno delle votazioni per i tre mesi successivi a tale data, salvo, comunque, l'obbligo di conservare sino

alla conclusione del procedimento le registrazioni dei programmi in ordine ai quali, nell'anzidetto termine, sia stata notificata contestazione di violazione della normativa recata dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, ovvero delle prescrizioni della Commissione parlamentare di vigilanza per i servizi radiotelevisivi ovvero delle disposizioni del presente atto.

Art. 14.

Compiti dei comitati regionali per i servizi radiotelevisivi

1. I comitati regionali per i servizi radiotelevisivi assicurano la corretta ed uniforme applicazione della normativa e provvedono a:

a) verificare i modi di definizione dei calendari delle trasmissioni di propaganda, anche secondo le eventuali esigenze di alternanza in ragione del numero dei soggetti interessati, nonché il rispetto dei calendari medesimi;

b) presenziare agli eventuali sorteggi previsti per la definizione dell'ordine di successione dei soggetti interessati nelle varie trasmissioni, nonché ad ogni altro sorteggio previsto nei codici di autoregolamentazione delle singole emittenti per la disciplina di qualsiasi altro aspetto delle trasmissioni di propaganda;

c) verificare la corretta e trasparente applicazione dei criteri enunciati nel codice di autoregolamentazione per le presenze dei giornalisti nelle trasmissioni realizzate nelle forme della conferenza stampa;

d) verificare il rispetto delle disposizioni dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e dell'art. 29 della legge 25 marzo 1993, n. 81, nonché delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale, e delle disposizioni dettate per l'emittenza privata con il presente atto.

2. Nei casi di ritenuta violazione da parte di un'emittente avente sede o domicilio eletto nell'area di competenza, i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi la richiamano al rispetto della normativa, raccolgono i necessari elementi di valutazione e riferiscono senza indugio all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai fini delle conseguenti determinazioni di competenza, fornendo anche ogni utile indicazione in ordine alle condizioni economiche e patrimoniali dell'emittente medesima.

3. Per il tempestivo espletamento dei compiti dei comitati regionali i gruppi della Guardia di finanza inviano direttamente ad esso, senza indugio, le denunce ricevute nei confronti di emittenti aventi sede o domicilio eletto nell'ambito territoriale di competenza, correlandole della relativa registrazione dei programmi denunciati.

4. I responsabili degli organi periferici del Ministero delle comunicazioni segnalano senza indugio all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le violazioni delle norme di cui al comma 1, lettera d), e collaborano, a richiesta, anche con i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi ai quali inviano, comunque, copia delle segnalazioni dirette all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

TITOLO III

DISPOSIZIONI COMUNI ALLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA ED ALLA RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA.

Art. 15.

Accesso agli spazi di propaganda

1. La concessione di uno spazio per propaganda elettorale ad una lista, ad un candidato alla carica di presidente della provincia o di sindaco ovvero a un candidato al consiglio provinciale o al consiglio comunale determina, in applicazione delle disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, l'obbligo di consentire rispettivamente a tutte le altre liste ed a tutti gli altri candidati alla carica di presidente della provincia o di sindaco ovvero a tutti gli altri candidati al consiglio provinciale o al consiglio comunale che siano impegnati nella competizione elettorale nel medesimo collegio, l'accesso ad analogo spazio di propaganda elettorale ad identiche condizioni.

Art. 16.

Collegamenti di liste

1. Nel caso di più liste collegate ad un candidato, ogni lista deve essere considerata in modo autonomo ai fini delle disposizioni del presente atto.

2. Ai fini del presente atto le disposizioni concernenti le «liste» nelle elezioni comunali devono intendersi riferite ai «gruppi di candidati» nelle elezioni provinciali.

Art. 17.

Secondo turno di votazioni

1. Le disposizioni del presente atto si applicano, per la parità di trattamento dei candidati, anche in occasione del secondo turno elettorale del giorno 13 dicembre 1998 al quale si dovesse procedere nei singoli collegi. Qualora nei comunicati preventivi di cui agli articoli 1 e 6 non sia stato preso in considerazione anche il periodo intercorrente tra il primo ed il secondo turno di votazioni, analoghi comunicati, con riguardo a tale periodo, dovranno essere pubblicati e diffusi entro il 18 novembre 1998.

Art. 18.

Divieto di propaganda

1. Nel giorno precedente ed in quello stabilito per la votazione è vietata qualsiasi forma di propaganda oltre che di pubblicità.

Art. 19.

Sondaggi

1. Ai sensi dell'art. 6 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, nei quindici giorni precedenti la data della votazione e sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito dell'elezione e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori anche se effettuati anteriormente alla data di decorrenza del divieto anzidetto. La violazione del divieto, se commessa durante lo svolgimento delle votazioni, è sanzionata anche penalmente a norma dell'art. 15, comma 4, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come sostituito dall'art. 1 del decreto-legge 4 febbraio 1994, n. 88, convertito con legge 24 febbraio 1994, n. 127.

2. Fermo il divieto di cui al comma 1, nel periodo precedente a quello ivi considerato la diffusione o pubblicazione anche parziale dei risultati dei sondaggi deve essere accompagnata dalle seguenti indicazioni, della cui veridicità è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

a) soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se realizzato con altri, le collaborazioni di cui si è avvalso;

b) committente e acquirenti;

c) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;

d) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;

e) domande rivolte;

f) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;

g) criteri seguiti per la formazione del campione;

h) date in cui è stato realizzato il sondaggio.

3. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche per le pubblicazioni o diffusioni di risultati che indichino la sola posizione reciproca dei competitori.

4. Fino alla chiusura delle operazioni di voto è vietata la pubblicazione e la trasmissione dei risultati di inviti, rivolti al pubblico o a soggetti selezionati anche nel corso di inchieste giornalistiche, ad esprimere in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo le proprie preferenze di voto ovvero i propri orientamenti politici.

Art. 20.

Repressione delle violazioni

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall'art. 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificato dall'art. 1, comma 23, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650, per la violazione della legge medesima ovvero delle disposizioni dettate dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza per la concessionaria del servizio pubblico ovvero delle disposizioni dettate con il presente atto, non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Esse si applicano anche a carico dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni qualora ne venga accertata la corresponsabilità.

2. Con salvezza delle sanzioni pecuniarie, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in caso di violazioni da parte di emittenti radiotelevisive, diffida immediatamente al ripristino delle condizioni dovute, indicando il termine e le modalità della relativa attuazione. Ove nel termine assegnato, che non può comunque eccedere i tre giorni, non vi sia stata ottemperanza, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta un provvedimento impeditivo dell'attività di radiodiffusione e, nei casi più gravi, segnala la situazione al Ministro delle comunicazioni per la revoca della concessione o dell'autorizzazione. In caso di violazione reiterata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, può adottare i provvedimenti impeditivi dell'attività di radiodiffusione senza necessità di ulteriore diffida.

Art. 21.

Organi ufficiali dei partiti

1. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale presso la cancelleria del tribunale ovvero che rechi indicazione in tal senso nella testata ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico. I partiti ed i movimenti politici sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le indicazioni al riguardo necessarie.

2. Si considera organo ufficiale di partito o di movimento politico l'emittente titolare di testata giornalistica che risulti registrata come organo del partito presso la cancelleria del tribunale ovvero che risulti indicata come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico. I partiti ed i movimenti politici sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, territorialmente competente per il luogo ove ha sede l'emittente, le indicazioni al riguardo necessarie.

Art. 22.

Rettifiche

Al fine di tutelare il preminente interesse alla trasparenza ed alla correttezza della competizione elettorale, i giornali quotidiani e periodici e le emittenti radiotelevisive sono tenuti a provvedere immediatamente alle rettifiche rispettivamente previste dall'art. 8 della legge 2 febbraio 1948, n. 47 e dall'art. 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Art. 23.

Il presente atto diviene operativo con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 22 settembre 1998

Il presidente: CHELI

98A8538

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 16 settembre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991;

Visto il decreto-legge n. 502/1992;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994.

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1995;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 1996;

Vista la delibera del senato accademico del 4 novembre 1996;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 19 novembre 1996;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale del 3 luglio 1998;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

l'art. 28 del titolo XVIII dello statuto dell'Università «La Sapienza» relativo alla terza scuola di specializzazione in chirurgia generale è soppresso e sostituito dal seguente nuovo articolo:

Art. 28.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA GENERALE III

Art. 1. — La scuola di specializzazione in chirurgia generale terza, articolata in due indirizzi alternativi (in chirurgia generale ed in chirurgia d'urgenza), risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 2. — La scuola ha lo scopo di formare specialisti nel settore professionale della chirurgia. Tali specialisti sono addestrati per rispondere a tutte le richieste di competenza chirurgica generale (indirizzo in chirurgia generale) e per affrontare specificamente i problemi legati alle urgenze ed emergenze chirurgiche (indirizzo in chirurgia d'urgenza).

Art. 3. — La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia generale.

Art. 4. — Il corso ha la durata di 6 anni.

Art. 5. — Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia (terza clinica chirurgica) e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli di intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella A e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 6. — Il numero massimo di specializzandi iscrivibili è determinato in quindici per ciascun anno di corso.

Norma transitoria - Le Università richiederanno l'adeguamento statutario prevedendo secondo le seguenti norme di passaggio:

Scuola di specializzazione esistente/indirizzo	Nuove scuole di specializzazione/indirizzo
Chirurgia generale	Chirurgia generale/indirizzo in chirurgia generale
Chirurgia d'urgenza	Chirurgia generale/indirizzo in chirurgia d'urgenza
Chirurgia generale/indirizzo in chirurgia oncologica	Chirurgia generale/indirizzo in chirurgia generale
Chirurgia generale/indirizzo in endocrinochirurgia	Chirurgia generale/indirizzo in chirurgia generale
Chirurgia sperimentale . .	Chirurgia generale/indirizzo in chirurgia generale
Microchirurgia	Chirurgia generale/indirizzo in chirurgia d'urgenza

TABELLA A - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.

I. INDIRIZZO IN CHIRURGIA GENERALE.

Area A1 - *Propedeutica*.

Obiettivi: lo specializzando inizia l'apprendimento della anatomia chirurgica e della medicina operatoria e deve acquisire la base di conoscenza per la valutazione epidemiologica e l'inquadramento dei casi clinici anche mediante sistemi informatici. Deve acquisire la esperienza pratica necessaria a valutare clinicamente un paziente definendone la tipologia sulla base della conoscenza di patologia clinica, anatomia patologica, fisiopatologia chirurgica, metodologia clinica.

Settori scientifico-disciplinari: F06A Anatomia patologica, F08A Chirurgia generale, F04B Patologia clinica.

Area B1 - *Semeiotica clinica e strumentale*.

Obiettivi: lo specializzando procede nell'apprendimento della medicina operatoria e deve acquisire la base di conoscenza e la relativa esperienza pratica necessarie ad impostare, seguire e verificare personalmente l'iter diagnostico più adatto per giungere ad una corretta definizione della patologia nei singoli pazienti.

Settori scientifico-disciplinari: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F08A Chirurgia generale.

Area C1 - Chirurgia generale.

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire la base di conoscenza e la relativa esperienza pratica necessarie a definire, sulla base di una valutazione complessiva della malattia e del paziente, l'indicazione al tipo di trattamento — chirurgico o meno — più corretto in funzione dei rischi, dei benefici e dei risultati prevedibili per ogni singolo malato; deve essere inoltre in grado di affrontare e risolvere le problematiche relative alla impostazione e gestione del decorso post-operatorio immediato e dei controlli a distanza.

Settori scientifico-disciplinari: F21X Anestesiologia, F08A Chirurgia generale.

Area D1 - Anatomia chirurgica e tecnica operatoria.

Obiettivi: lo specializzando deve essere in grado di acquisire la base di conoscenza anatomico-chirurgica e di medicina operatoria necessaria per affrontare, anche in prima persona, la pratica esecuzione degli atti operatori anche in urgenza.

Settore scientifico-disciplinare: F08A Chirurgia generale.

Area E1 - Chirurgia interdisciplinare.

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire:

a) la base di conoscenza e l'esperienza pratica necessarie a diagnosticare e trattare anche chirurgicamente, le patologie di competenza specialistica di più comune riscontro in chirurgia generale o caratterizzate dalla indifferibilità del trattamento in caso di chirurgia d'urgenza. Tali attività debbono essere svolte limitatamente alla chirurgia plastica e ricostruttiva, toracica, vascolare, pediatrica, urologica e ginecologica;

b) riconoscere, diagnosticare ed impostare clinicamente pazienti affetti da patologie che prevedono l'impiego necessario di specialisti, nel campo della cardiocirurgia, della neurochirurgia, della chirurgia maxillo-facciale e della ortopedia; tutto ciò curando la visione complessiva delle priorità nel caso di lesioni o patologie multiple.

Settori scientifico-disciplinari: F08A Chirurgia generale, F08D Chirurgia toracica, F08E Chirurgia vascolare, F09X Chirurgia cardiaca, F12B Neurochirurgia, F13C Chirurgia maxillo-facciale, F16A Malattie apparato locomotore.

Area F1 - Organizzativa e gestionale.

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire la base di conoscenza necessaria ad organizzare e gestire la propria attività di chirurgo in rapporto alle caratteristiche delle strutture nelle quali è chiamato ad operare. Lo specializzando deve saper utilizzare le potenzialità dell'informatica nella organizzazione del lavoro e nella gestione della struttura. Oltre ad una buona conoscenza della lingua inglese deve acquisire l'esperienza necessaria al proprio impiego nel territorio, conoscere gli aspetti medico legali relativi alla propria condizione professionale e le leggi ed i regolamenti che governano l'assistenza sanitaria.

Settori scientifico-disciplinari: F08A Chirurgia generale, F22A Igiene generale ed applicata, F22B Medicina legale, F22C Medicina del lavoro.

II. INDIRIZZO IN CHIRURGIA D'URGENZA.*Area A2 - Propedeutica.*

Obiettivi: lo specializzando inizia l'apprendimento della anatomia chirurgica e della medicina operatoria ed acquisisce la base di conoscenza per la valutazione epidemiologica e l'inquadramento dei casi clinici anche mediante sistemi informatici. Deve acquisire la esperienza pratica necessaria a valutare clinicamente un paziente definendone la tipologia sulla base della conoscenza della fisiopatologia chirurgica, della metodologia clinica e della anatomia patologica, della patologia clinica.

Settori scientifico-disciplinari: F04B Patologia clinica, F06A Anatomia patologica, F08A Chirurgia generale.

Area B2 - Semeiotica clinica e strumentale.

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire esperienza ulteriore nella medicina operatoria e deve acquisire la base di conoscenza e la relativa esperienza pratica necessarie ad impostare, seguire e verificare personalmente l'iter diagnostico più adatto per giungere ad una corretta definizione della patologia nei singoli pazienti; affrontare, anche in prima persona, l'esecuzione degli atti diagnostici (endoscopici, ecografici, laparoscopici) e chirurgici necessari, adottando tattiche e strategie chirurgiche anche differenti dagli standards e tipiche della chirurgia d'urgenza ed emergenza;

Settori scientifico-disciplinari: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F08A Chirurgia generale.

Area C2 - Clinica chirurgia generale.

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire la base di conoscenza e la relativa esperienza pratica necessarie a definire, sulla base di una valutazione complessiva della malattia e del paziente, l'indicazione al tipo di trattamento — chirurgico o meno — più corretto in funzione dei rischi, dei benefici e dei risultati prevedibili per ogni singolo malato. Deve essere inoltre in grado di affrontare e risolvere le problematiche relative alla impostazione e gestione del decorso post-operatorio immediato e dei controlli a distanza.

Settori scientifico-disciplinari: F21X Anestesiologia, F08A Chirurgia generale.

Area D2 - Anatomia chirurgica e tecnica operatoria.

Obiettivi: lo specializzando deve essere in grado di acquisire la base di conoscenza anatomico-chirurgica e di medicina operatoria necessaria per affrontare, anche in prima persona, la pratica esecuzione degli atti operatori anche in urgenza.

Settore scientifico-disciplinare: F08A Chirurgia generale.

Area E2 - Chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso.

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire la base di conoscenza e la relativa esperienza pratica necessarie a:

1) definire il grado d'urgenza di un paziente chirurgico ed a saper variare le procedure necessarie per giungere alla formazione della diagnosi e della indicazione al trattamento in funzione dei vincoli di tempo e di struttura imposti dalla situazione di emergenza;

2) gestire, anche in prima persona, il trattamento intensivo di primo soccorso, la rianimazione preoperatoria e la terapia intensiva post-chirurgica sapendo utilizzare criticamente le competenze multidisciplinari disponibili nella struttura.

Settori scientifico-disciplinari: F08A Chirurgia generale, F21X Anestesiologia.

Area F2 - Chirurgia interdisciplinare.

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire la base di conoscenza e l'esperienza pratica necessarie a:

diagnosticare e trattare anche chirurgicamente, in particolare nelle situazioni di urgenza, le patologie di competenza specialistica di più comune riscontro in chirurgia generale o caratterizzate dalla indifferibilità del trattamento in caso di chirurgia di urgenza. Ciò limitatamente alla chirurgia plastica e ricostruttiva, toracica, vascolare, pediatrica, urologica e ginecologica;

riconoscere, diagnosticare ed impostare clinicamente pazienti affetti da patologie che prevedono l'impiego necessario di specialisti. Cioè nel campo della cardiocirurgia, della neurochirurgia, della chirurgia maxillo-facciale e della ortopedia; tutto ciò curando la visione complessiva delle priorità nel caso di lesioni o patologie multiple.

Settori scientifico-disciplinari: F08A Chirurgia generale, F09X Chirurgia cardiaca, F12B Neurochirurgia, F13C Chirurgia maxillo-facciale, F16A Malattie apparato locomotore.

Area G2 - Organizzativa e gestionale.

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire la base di conoscenza necessaria ad organizzare e gestire la propria attività di chirurgo in rapporto alle caratteristiche delle strutture nelle quali è chiamato ad operare in chirurgia d'urgenza ed emergenza.

Lo specializzando deve saper utilizzare le potenzialità dell'informatica nella organizzazione del lavoro e nella gestione della struttura; deve anche acquisire le capacità necessarie per orientarsi nelle problematiche delle urgenze chirurgiche in caso di conflitti militari e nella eventualità di grandi calamità civili e naturali. Lo specializzando deve acquisire l'esperienza necessaria ad un suo efficace utilizzo nel territorio, e deve conoscere a fondo gli aspetti medico legali relativi alla propria condizione professionale e le leggi ed i regolamenti che governano l'assistenza sanitaria in regime ordinario e nelle grandi emergenze civili e militari.

Settori scientifico-disciplinari: F08A Chirurgia generale, F22A Igiene generale ed applicata, F22B Medicina legale, F22C Medicina del lavoro.

TABELLA B - Standard complessivo di addestramento professionalizzante.

Per essere ammesso all'esame finale di diploma, lo specializzando deve dimostrare d'aver raggiunto una completa preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione d'aver personalmente eseguito atti medici specialistici, come di seguito specificato, per i previsti indirizzi alternativi:

I. ADDESTRAMENTO IN CHIRURGIA GENERALE.

a) almeno 50 interventi di alta chirurgia, dei quali almeno il 15% condotti come primo operatore;

b) almeno 120 interventi di media chirurgia, dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore;

c) almeno 250 interventi di piccola chirurgia, dei quali almeno il 40% condotti come primo operatore (degli interventi indicati sub a), b), c), almeno il 10% deve essere eseguito in situazioni di emergenza/urgenza);

d.I) avere effettuato almeno 200 ore di attività di pronto soccorso nosocomiale;

e.I) aver prestato assistenza diretta e responsabile, con relativi atti diagnostici e terapeutici, a pazienti critici (minimo 50), a pazienti in situazioni di emergenza/urgenza (minimo 150) e di elezione (minimo 600).

II. ADDESTRAMENTO IN CHIRURGIA D'URGENZA.

Interventi indicati sub a), b), c), eseguiti per almeno il 30% in situazioni di emergenza/urgenza:

d.II) aver effettuato almeno 600 ore di attività di pronto soccorso nosocomiale e territoriale;

e.II) aver prestato assistenza diretta e responsabile, con relativi atti diagnostici e terapeutici, a pazienti critici (minimo 100), a pazienti in situazioni di emergenza/urgenza: (minimo 400) o in elezione (minimo 400).

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 1998

Il rettore: D'ASCENZO

98A8501

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO
DELLE POLITICHE COMUNITARIE

Avvisi relativi alla avvenuta scadenza del termine per l'attuazione di disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative emanate per conformarsi a direttive comunitarie.

Il giorno 30 settembre 1998 scade il termine per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla direttiva 97/49/CE, della Commissione, del 29 luglio 1997, che modifica la direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 223 del 13 agosto 1997 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 2ª serie speciale - n. 83 del 27 ottobre 1997.

Il giorno 30 settembre 1998 scade il termine per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla direttiva 98/42/CE, della Commissione, del 19 giugno 1998, che modifica la direttiva 95/21/CE del Consiglio relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e la condizione di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L 184 del 27 giugno 1998.

Il giorno 30 settembre 1998 scade il termine per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla direttiva 98/15/CE, della Commissione, del 27 febbraio 1998, recante modifica della direttiva 91/271/CEE del Consiglio per quanto riguarda alcuni requisiti dell'allegato I, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L 67 del 7 marzo 1998.

Il giorno 30 settembre 1998 scade il termine per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla direttiva 97/58/CE, della Commissione, del 26 settembre 1997, che modifica la direttiva 94/57/CE del Consiglio relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L 274 del 7 ottobre 1997 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 2ª serie speciale - n. 2 dell'8 gennaio 1998 e attuata nell'ordinamento italiano con decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 201 del 29 agosto 1998.

Il giorno 30 settembre 1998 scade il termine per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla direttiva 98/14/CE, della Commissione, del 6 febbraio 1998, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L 91 del 25 marzo 1998 e attuata nell'ordinamento italiano con decreto del Ministro dei trasporti 4 agosto 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 147 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 202 del 31 agosto 1998.

98A8588

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Cobactan L»

Decreto n. 146 del 16 settembre 1998

Specialità medicinale per uso veterinario COBACTAN L (cefquinome) pomata.

Titolare A.I.C.: Hoechst Roussel Vet S.r.l., socio unico, con sede legale in Milano, codice fiscale 11494040154.

Produttore: Hoechst Roussel Vet - Igoville (Francia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola da 3 tubi siringa, A.I.C. n. 102623016;

scatola da 15 tubi siringa, A.I.C. n. 102623028;

scatola da 20 tubi siringa, A.I.C. n. 102623030;

scatola da 24 tubi siringa, A.I.C. n. 102623042.

Composizione: 1 tubo siringa contiene:

principio attivo: cefquinome (come cefquinome solfato) 75,0 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovine in lattazione.

Indicazioni terapeutiche: trattamento di mastiti cliniche nelle bovine in lattazione causate dai seguenti microorganismi sensibili al cefquinome: *Streptococcus uberis*, *Streptococcus dysgalactiae*, *Staphylococcus aureus* ed *Escherichia coli*.

Tempo di attesa:

carne: 4 giorni;

latte: 5 giorni.

Validità: 30 mesi.

Regime di dispensazione: la vendita è sottoposta a presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A8488

Modificazioni delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario «Cemastin», «Duomastene», «Combormon».

Decreto n. 135 del 16 settembre 1998

Specialità medicinali per uso veterinario:

CEMASTIN, busta 4 siringhe, A.I.C. n. 101157016;

DUOMASTENE, busta 4 siringhe, A.I.C. n. 101161014;

COMBORMON:

5 flaconi da 50 ml, A.I.C. n. 102162029;

1 flacone da 50 ml, A.I.C. n. 102162017.

Titolare A.I.C.: società Serovet S.p.a., con sede in Roma.

Modifiche apportate: titolare A.I.C.:

nuovo titolare A.I.C.: BIO 98 S.r.l., con sede legale in via M. D'Azeglio, 51 - Bologna, codice fiscale 01853641205.

La produzione, il controllo ed il confezionamento continuano ad essere effettuati come in precedenza autorizzati e cioè dalla società Azienda Farmaceutica Italiana S.r.l. di Sumirago (Varese).

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A8474

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Toness»*Decreto n. 136 del 16 settembre 1998*

Specialità medicinale per uso veterinario TONESS (proxazolo citrato) iniettabile.

Titolare A.I.C.: società Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.a., con sede legale in Roma.

Modifiche apportate: confezioni - specie di destinazione e numeri di A.I.C.:

5 flaconi da 60 mg - piccoli animali (cani e gatti), A.I.C. n. 101003022;

2 flaconi da 240 mg - cavalli sportivi, A.I.C. n. 101003034;

5 flaconi da 240 mg - cavalli sportivi, A.I.C. n. 101003010.

È autorizzata l'immissione in commercio della nuova confezione: 1 flacone da 480 mg - cavalli sportivi, A.I.C. n. 101003046.

Produttore: la produzione totale della specialità in questione viene effettuata presso l'officina Pharminvest, via Noto, 7 - Milano, contraddistinguendo i lotti ivi prodotti con la lettera «P».

Si mantiene nel contempo la produzione come precedentemente autorizzato presso l'officina di Ancona con la produzione parziale (fase di liofilizzazione) presso la società Pharminvest contraddistinguendo i lotti con la lettera «A».

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro quindici giorni.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A8475**Modificazioni delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario «Quentamicin», «Vetmedin».***Decreto n. 137 del 16 settembre 1998*

Specialità medicinali:

QUENTAMICIN - soluzione iniettabile 100 ml, A.I.C. n. 100137013;

VETMEDIN:

100 capsule da 2,5 mg, A.I.C. n. 102409012;

100 capsule da 5 mg, A.I.C. n. 102409024.

Titolare: ditta Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede legale in Firenze, codice fiscale 00421210485.

Modifica apportata:

produttore: l'officina di produzione tedesca è ora denominata: Boehringer Ingelheim Pharma KG - Ingelheim am Rhein - Germania, stabilimento di Biberach an der Riss - Germania.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A8476**Modificazioni delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario «Aeditre», «Ampigete», «Bescort intramuscolare», «Bescort intrarticolare», «Bovigland», «Cefamast», «Cefavet», «Duozim balsamico», «Equigland», «Flogosein», «Londocillin», «Mastiplus», «Micozoo», «Prednisolo», «Romicin», «Romicin L.A.», «Rovitox», «Spraycin», «Suigland», «Vetalgina 10 e 20», «Whipcide».***Decreto n. 138 del 16 settembre 1998*

Specialità medicinali: AEDITRE, AMPIGET, BESCORT INTRAMUSCOLARE, BESCORT INTRARTICOLARE, BOVIGLAND, CEFAMAST, CEFAVET, DUOZIM BALSAMICO, EQUIGLAND, FLOGOSEIN, LONDOCILLIN, MASTIPLUS, MICOZOO, PREDNISOLO, ROMICIN, ROMICIN L.A., ROVITOX, SPRAYCIN, SUIGLAND, VETALGINA 10 E 20, WHIPCIDE.

Titolare A.I.C.: società Nuova I.C.C. - Upjohn S.p.a., con sede legale in Aprilia (Latina), codice fiscale 01414750594.

Modifiche apportate: titolare A.I.C.:

nuovo titolare A.I.C.: Nuova I.C.C. Sp.a., con sede legale e fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense, km 20, codice fiscale 01414750594.

Prodotti confezioni e numeri di A.I.C.:

«Aeditre»: flacone multidose iniettabile 50 ml, A.I.C. n. 102202013;

«Ampigete»:

flacone iniettabile 20 ml, A.I.C. n. 102203027;

flacone iniettabile 100 ml, A.I.C. n. 102203015;

«Bescort intramuscolare»:

flacone iniettabile 5 ml, A.I.C. n. 102204017;

flacone iniettabile 100 ml, A.I.C. n. 102204029;

«Bescort intrarticolare»: flacone iniettabile 5 ml, A.I.C. numero 102205010;

«Bovigland»:

1 fiala iniettabile 10 ml, A.I.C. n. 102206012;

flacone multidose iniettabile 10 ml, A.I.C. n. 102206024;

«Cefamast»:

4 tubi-siringa da 5,5 g di pomata, A.I.C. n. 102208016;

8 tubi-siringa da 5,5 g di pomata, A.I.C. n. 102208030;

50 tubi-siringa da 5,5 g di pomata, A.I.C. n. 102208028;

«Cefavet»:

flacone polvere da 10 g + flacone solvente, A.I.C. n. 102209018;

flacone polvere da 20 g + flacone solvente, A.I.C. n. 102209020;

«Duozim balsamico»: 5 fiale liofilizzato + 5 fiale solvente, A.I.C. n. 102210010;

«Equigland»: flacone 2 ml + flacone diluente 50 ml, A.I.C. n. 102211012;

«Flogosein»:

5 flac. liofilizzato da 5 mg + 5 flac. solvente, A.I.C. n. 100243018;

10 flac. liofilizzato da 5 mg + 10 flac. solvente, A.I.C. n. 100253020;

«Londocillin»:

flacone 10 g polvere + flacone solvente 50 ml, A.I.C. n. 102213016;

flacone 100 g polvere + flacone solvente 500 ml, A.I.C. n. 102213028;

«Mastiplus»:

4 tubi-siringa da 5,5 g, A.I.C. n. 102224019;

8 tubi-siringa da 5,5 g, A.I.C. n. 102224033;

50 tubi-siringa da 5,5 g, A.I.C. n. 102224021;

«Micozoo»: flacone 50 ml di lozione, A.I.C. n. 102225012;

«Prednisolo»:

flacone 10 ml, A.I.C. n. 102226014;

flacone 100 ml, A.I.C. n. 102226026;

«Romicin»:

flacone multidose da 100 ml, A.I.C. n. 101975011;

flacone multidose da 250 ml, A.I.C. n. 101975023;

«Romicin L.A.»:

flacone multidose da 100 ml, A.I.C. n. 101972014;

flacone multidose da 250 ml, A.I.C. n. 101972026;

«Rovitox»: flacone 500 + flacone 5 ml, A.I.C. n. 102228018;

«Spraycin»: contenitore aerosol da 200 ml, A.I.C. n. 100251014;

«Suigland»:

1 flacone iniettabile da 2 ml, A.I.C. n. 102229022;

5 flaconi iniettabili da 2 ml, A.I.C. n. 102229010;

«Vetalgina 10 e 20»:

flaconi da 10 g polvere + flacone solvente 25 ml, A.I.C. n. 102230012;

flaconi da 20 g polvere + flacone solvente 50 ml, A.I.C. n. 102230024;

«Whipcide»:

6 confezioni da 0,5 g, A.I.C. n. 102231038;

6 confezioni da 1 g, A.I.C. n. 102231040.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A8477

Modificazioni delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario «Eurifel», «Feliniffa».

Decreto n. 139 del 16 settembre 1998

Prodotti medicinali per uso veterinario:

EURIFEL: 1 blister da 10 dosi, A.I.C. n. 102308018;

FELINIFFA: 1 blister - 10 blister registrazione n. 24705.

Titolare A.I.C.: ditta estera Rhone Merieux - Lione (Francia), rappresentata in Italia dalla società Pierzoo Rhone Merieux di Milano.

Modifiche apportate: titolare A.I.C.:

nuovo titolare A.I.C.; Merial Itala S.p.a., con sede legale in Milano, via V. Pisani, 16, codice fiscale 00221300288.

Produttore: Merial - Lione (Francia).

Numeri di A.I.C.: al prodotto veterinario «Feliniffa» vengono ora attribuiti i seguenti numeri di A.I.C.:

1 blister, A.I.C. n. 101315024;

10 blister, A.I.C. n. 101315012.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A8478

Modificazioni delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario «Calcio gluconato 20% con magnesio cloruro 0,315%», «Ferro destrano al 10%», «Ringer lattato soluzione», «Soluzione glucosata al 25%», «Soluzione glucosata al 25% con acetilmetionina», «Soluzione glucosata al 25% con acetilmetionina e colina cloruro», «Soluzione glucosata al 33%».

Decreto n. 140 del 16 settembre 1998

Specialità medicinali: CALCIO GLUCONATO 20% CON MAGNESIO CLORURO 0,315%, FERRO DESTRANO AL 10%, RINGER LATTATO SOLUZIONE, SOLUZIONE GLUCOSATA AL 25%, SOLUZIONE GLUCOSATA AL 25% CON ACETILMETIONINA, SOLUZIONE GLUCOSATA AL 25% CON ACETILMETIONINA E COLINA CLORURO, SOLUZIONE GLUCOSATA AL 33%.

Titolare A.I.C.: società Nuova I.C.C. - Upjohn S.p.a., con sede legale in Aprilia (Latina), codice fiscale 01414750594.

Modifiche apportate: titolare A.I.C.:

nuovo titolare A.I.C.; Nuova I.C.C. S.p.a., con sede legale e fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense, km 20, codice fiscale 01414750594.

Prodotti confezioni e numeri di A.I.C.:

«Calcio gluconato 20% con magnesio cloruro 0,315%»: flacone da 500 ml, A.I.C. n. 100271016;

«Fenilbutazone sodico 20%»: flacone da 100 ml, A.I.C. n. 100270014;

«Ferro destrano al 10%»:

flacone da 100 ml, A.I.C. n. 100283011;

flacone da 250 ml, A.I.C. n. 100283023;

«Ringer lattato soluzione»: flacone da 500 ml, A.I.C. n. 100284013;

«Soluzione glucosata al 25%»: flacone da 500 ml, A.I.C. n. 100368012;

«Soluzione glucosata al 25% con acetilmetionina»: flacone da 500 ml, A.I.C. n. 100268010;

«Soluzione glucosata al 25% con acetilmetionina e colina cloruro»: flacone da 500 ml, A.I.C. n. 100363011;

«Soluzione glucosata al 33%»: flacone da 500 ml, A.I.C. n. 100362019.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A8479

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Fosforilene»

Decreto n. 141 del 16 settembre 1998

Specialità medicinale per uso veterinario FOSFORILENE flaconi da 100 e 250 ml - A.I.C.: numeri 100238017 - 100238029.

Titolare A.I.C.: società Vetem S.p.a., con sede legale in Porto Empedocle (Agrigento), codice fiscale 01988770150.

Modifica apportata: modo di somministrazione: la specialità medicinale per uso veterinario suddetta va somministrata nelle specie bovini, equini e suini per via intramuscolare profonda e, nella sola specie bovina, anche in via endovenosa.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A8480

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Metacam 0,5%».

Decreto n. 142 del 16 settembre 1998

Specialità medicinale per uso veterinario METACAM 0,5% (meloxicam), soluzione iniettabile per cani nella confezione fiale da 10 ml - A.I.C.: n. 101977015.

Titolare A.I.C.: società estera Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH Ingelheim am Rhein - Germania, rappresentata in Italia dalla Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede legale e fiscale in Firenze, via Pellicceria, 10, codice fiscale 00421210485.

Modifica apportata: validità: la validità ora autorizzata è di trentasei mesi.

I lotti già prodotti della suddetta specialità medicinale per uso veterinario, aventi la validità precedentemente autorizzata, possono rimanere in commercio sino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A8481

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ingelvac Aujesky MLV».

Decreto n. 143 del 16 settembre 1998

Prodotto medicinale per uso veterinario INGELVAC AUJESZKY MLV, nelle confezioni flaconi da 30, 50 e 100 ml - A.I.C.: numeri 102370018 - 102370020 - 102370032.

Produttore: società Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede legale in Firenze, via Pellicceria, 10, codice fiscale 00421210485.

Modifiche apportate: produttore: la produzione del vaccino per uso veterinario suddetto è ora così autorizzata:

officina di produzione e confezionamento primario: Boehringer Ingelheim Vetmedica Inc. St. Joseph Missouri - USA;

confezionamento terminale: Boehringer Ingelheim Pharma KG - Ingelheim am Rhein - Germania;

controllo terminale: Institut d'Hygiene et d'Epidemiologie - Bruxelles;

oppure: prodotto da Boehringer Ingelheim Vetmedica Inc. St. Joseph Missouri - USA e controllo terminale effettuato da Institut d'Hygiene et d'Epidemiologie - Bruxelles.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A8482

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Neodiaristin».

Decreto n. 144 del 16 settembre 1998

Specialità medicinale per uso veterinario NEODIARISTIN, polvere orale nelle confezioni scatola da 2 buste da 28 g, scatola da 3 buste da 28 g e 1 sacchetto da 280 g.

Titolare A.I.C.: società Fatro S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia, 285, codice fiscale 01125080372.

Modifiche apportate: composizione: la composizione ora autorizzata è la seguente:

una busta da 28 g contiene:

principi attivi: neomicina solfato 1,538 g pari a neomicina base 1,000 g, streptomina solfato 0,676 g pari a streptomina base 0,500 g, solfaguanidina 2,500 g, ftalilsolfatiazolo 1,500 g, riboflavina 0,100 g, nicotinamide 0,500 g;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

un sacchetto da 280 g contiene:

principi attivi: neomicina solfato 15,38 g pari a neomicina base 10,00 g, streptomina solfato 6,76 g pari a streptomina base 5,00 g, solfaguanidina 25,00 g, ftalilsolfatiazolo 15,00 g, riboflavina 1,00 g, nicotinamide 5,00 g;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

I lotti già prodotti con la composizione precedentemente autorizzata possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A8483

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Alcarumin»

Decreto n. 145 del 16 settembre 1998

Specialità medicinale per uso veterinario ALCARUMIN, polvere uso orale nella confezione astuccio da 2 sacchetti dose.

Titolare A.I.C.: società Azienda terapeutica italiana - A.T.I. S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via della Libertà, 1, codice fiscale 00416510287.

Modifiche apportate: numeri di A.I.C.: alla confezione già in commercio viene attribuito il numero di A.I.C. a fianco indicato: astuccio da 2 sacchetti dose, A.I.C. n. 101820013.

Composizione: la composizione ora autorizzata è la seguente: ogni sacchetto da 347 g contiene:

principi attivi: calcio idrossido 10,0 g, calcio carbonato 86,0 g, magnesio ossido 15,0 g, lievito di torula lisato 100,0 g, cobalto solfato eptaidrato 0,3070 g, china rossa corteccia 10,0 g, rabarbaro cinese 5,0 g, anice stellato 10,0 g;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

I lotti già prodotti con la composizione precedentemente autorizzata e contraddistinti dal numero di registrazione in precedenza attribuito possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A8484

Modificazioni delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario «Curatrem», «Enalfor», «Enzec», «Eqvalan», «Ivomec», «Ivomec Plus», «Ivomec Pour-On», «Oramec», «Tresaderm».

Decreto n. 147 del 16 settembre 1998

Medicinali per uso veterinario:

CURATREM: flacone da 500 ml sospensione uso orale, A.I.C. n. 100200017;

ENALFOR:

30 compresse da 1 mg, A.I.C. n. 100046010;
30 compresse da 2,5 mg, A.I.C. n. 100046022;
30 compresse da 5 mg, A.I.C. n. 100046034;
30 compresse da 10 mg, A.I.C. n. 100046046;
30 compresse da 20 mg, A.I.C. n. 100046059;

ENZEC:

flacone da 50 ml soluzione iniettabile, A.I.C. n. 100176015;
flacone da 200 ml soluzione iniettabile, A.I.C. n. 100176027;
flacone da 500 ml soluzione iniettabile, A.I.C. n. 100176039;

EQVALAN:

1 siringa di pasta per os, A.I.C. n. 100196017;
40 siringhe di pasta per os, A.I.C. n. 100196029;

IVOMEC:

flacone da 50 ml, A.I.C. n. 100197019;
flacone da 200 ml, A.I.C. n. 100197021;
flacone da 500 ml, A.I.C. n. 100197033;
flacone da 1000 ml, A.I.C. n. 100197045;

IVOMEC PLUS:

flacone da 50 ml, A.I.C. n. 100296019;
flacone da 200 ml, A.I.C. n. 100296021;
flacone da 500 ml, A.I.C. n. 100296033;
flacone da 1000 ml, A.I.C. n. 100296045;

IVOMEC POUR-ON:

flacone da 250 ml, A.I.C. n. 100308016;
flacone da 1 litro, A.I.C. n. 100308028;
flacone da 2,5 litri, A.I.C. n. 100308030;

ORAMEC:

flacone da 1 litro, A.I.C. n. 100064017;
flacone da 2,5 litri, A.I.C. n. 100064029;

TRESADERM: flacone da 15 ml, A.I.C. n. 100199013.

Titolare A.I.C.: società Merck Sharp & Dohme Italia S.p.a., con sede legale in Roma, via G. Fabbroni, 6, codice fiscale 00422760587.

Modifica apportata: titolare A.I.C.:

nuovo titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale e fiscale in Milano, via Vittor Pisani, 116, codice fiscale 00221300288.

La produzione, i controlli ed il confezionamento continuano ad essere effettuati negli stabilimenti precedentemente autorizzati.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A8485

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Cardotex 30».

Decreto n. 148 del 16 settembre 1998

Specialità medicinale per uso veterinario CARDOTEX 30, compresse, CARDOTEK 30, tavolette masticabili, CARDOTEX 30 plus tavolette masticabili, CARDOTEX 30 Fx compresse masticabili.

Titolare A.I.C.: Merck Sharp & Dohme Quimica de Puerto Rico Inc, rappresentata in Italia dalla società Merck Sharp & Dohme Italia S.p.a. di Milano.

Modifiche apportate: titolare A.I.C.:

nuovo titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale e fiscale in Milano, via V. Pisani, 16, codice fiscale 00221300288.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento continueranno ad essere effettuati negli stabilimenti precedentemente autorizzati. Limitatamente alla preparazione compresse le operazioni di controllo saranno ora effettuate presso lo stabilimento Merck Sharp & Dohme B.V. Haarlem (Olanda).

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A8486

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ivomec ovini».

Decreto n. 149 del 16 settembre 1998

Specialità medicinale per uso veterinario IVOMEC OVINI, soluzione iniettabile.

Titolare A.I.C.: ditta Merck Sharp & Dohme B.V. - Haarlem (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Merck Sharp & Dohme (Italia) S.p.a. di Roma.

Modifiche apportate: titolare A.I.C.:

nuovo titolare A.I.C.: Merial B.V. - Amstelveen (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Merial Italia S.p.a., con sede legale e fiscale in Milano, via V. Pisani, 16, codice fiscale 00221300288.

La produzione continua ad essere effettuata presso l'officina farmaceutica in precedenza autorizzata (Merck Sharp & Dohme - Haarlem - (Olanda).

Numeri di A.I.C.:

flacone da 50 ml, A.I.C. n. 101286021;
flacone da 200 ml, A.I.C. n. 101286019.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A8487

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 29 settembre 1998

Dollaro USA	1655,61
ECU	1945,67
Marco tedesco	988,84
Franco francese	294,90
Lira sterlina	2829,60
Fiorino olandese	877,00
Franco belga	47,933
Peseta spagnola	11,641
Corona danese	260,05
Lira irlandese	2472,65
Dracma greca	5,742
Escudo portoghese	9,642
Dollaro canadese	1099,85
Yen giapponese	12,330
Franco svizzero	1193,23
Scellino austriaco	140,54
Corona norvegese	223,61
Corona svedese	211,34
Marco finlandese	324,85
Dollaro australiano	988,56

98A8614

**MINISTERO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI****Riconoscimento della personalità giuridica alla Società europea
di cultura, in Venezia, e approvazione dello statuto**

Con decreto ministeriale 10 giugno 1998, registrato alla ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali al n. 220 il 22 luglio 1998, alla Società europea di cultura, con sede in Venezia, è stata riconosciuta la personalità giuridica e ne è stato approvato il relativo statuto.

98A8489**UNIVERSITÀ DI TRIESTE****Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo
di seconda fascia da coprire mediante trasferimento**

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993,

n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Trieste è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:

settore scientifico-disciplinare: L07A «Lingua e letteratura latina».

Gli aspiranti al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I docenti di altri Atenei dovranno allegare all'istanza un certificato di servizio attestante la classe retributiva in godimento, il settore scientifico-disciplinare di inquadramento e la data dalla quale prestano servizio in qualità di professore di ruolo di seconda fascia presso l'Università di appartenenza.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, i trasferimenti dei professori chiamati restano subordinati alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti ai medesimi.

98A8539DOMENICO CORTESANI, *direttore*FRANCESCO NOCITA, *redattore*ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

L'AQUILA

LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

PESCARA

LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

SULMONA

LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

TERAMO

LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

MATERA

LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

POTENZA

LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO

LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

COSENZA

LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

PALMI

LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

REGGIO CALABRIA

LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

VIBO VALENTIA

LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI

CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

AVELLINO

LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

BENEVENTO

LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONI
Viale Rettori, 71

CASERTA

LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

CASTELLAMMARE DI STABIA

LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

CAVA DEI TIRRENI

LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

ISCHIA PORTO

LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

NAPOLI

LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

NOCERA INFERIORE

LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

POLLA

CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

SALERNO

LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA

LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

CARPI

LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

CESENA

LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

FERRARA

LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

FORLÌ

LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

MODENA

LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

PARMA

LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

PIACENZA

NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

REGGIO EMILIA

LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

RIMINI

LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA

CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

PORDENONE

LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

TRIESTE

LIBRERIA TERGESTI
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30

UDINE

LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE

LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

LATINA

LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

RIETI

LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

ROMA

LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A

LIBRERIA MEDICINI

Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

SORA

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

TIVOLI

LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

VITERBO

LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

CHIAVARI

CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

GENOVA

LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

IMPERIA

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

BERGAMO

LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5

BRESCIA

LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

BRESSO

LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

BUSTO ARSIZIO

CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

COMO

LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

CREMONA

LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

GALLARATE

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

LECCO

LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

LIPOMO

EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79

LODI

LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

MANTOVA

LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

MILANO

LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15

MONZA

LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

PAVIA

LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

SONDRIO

LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

VARESE

LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

ANCONA

LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6

ASCOLI PICENO

LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

MACERATA

LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

PESARO

LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

S. BENEDETTO DEL TRONTO

LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

CAMPOBASSO

LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

ALBA

CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19

ALESSANDRIA

LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI
Corso Roma, 122

BIELLA

LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

CUNEO

CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

NOVARA

EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

TORINO

CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

VERBANIA

LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

VERCELLI

CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

ALTAMURA

LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

BARI

CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

BRINDISI

LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A

CERIGNOLA

LIBRERIA VASCIABEO
Via Gubbio, 14

FOGGIA

LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21

LECCE

LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

MANFREDONIA

LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

MOLFETTA

LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

TARANTO

LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI

LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30-32

ORISTANO

LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

SASSARI

LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

ACIREALE

LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194

AGRIGENTO

TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

CALTANISSETTA

LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

CASTELVETRANO

CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108

CATANIA

LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137

GIARRE

LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134

MESSINA

LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

PALERMO

LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villafermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

S. GIOVANNI LA PUNTA

LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

SIRACUSA

LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22

TRAPANI

LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO

LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

FIRENZE

LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

GROSSETO

NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A

LIVORNO

LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

LUCCA

LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

MASSA

LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

PISA

LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

PISTOIA

LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

PRATO

LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

SIENA

LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7

VIAREGGIO

LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO

LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO

LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

PERUGIA

LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

TERNI

LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO

LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D

CONEGLIANO

LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B

PADOVA

LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42

ROVIGO

CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

TREVISO

CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

VENEZIA

CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin

VERONA

LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5

VICENZA

LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998*

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:				Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale		L.	484.000	- annuale		L. 101.000
- semestrale		L.	275.000	- semestrale		L. 65.000
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:				Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale		L.	396.000	- annuale		L. 254.000
- semestrale		L.	220.000	- semestrale		L. 138.000
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:				Tipo F - <i>Completo</i> . Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale		L.	110.000	- annuale		L. 1.045.000
- semestrale		L.	66.000	- semestrale		L. 565.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:				Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale		L.	102.000	- annuale		L. 935.000
- semestrale		L.	66.500	- semestrale		L. 495.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:						
- annuale		L.	260.000			
- semestrale		L.	143.000			

Integrando con la somma di L. 150.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.

Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>serie generale</i>	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle <i>serie speciali I, II e III</i> , ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>IV serie speciale «Concorsi ed esami»</i>	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo <i>indici mensili</i> , ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
<i>Supplementi ordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
<i>Supplementi straordinari</i> per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998

(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	451.000
Abbonamento semestrale	L.	270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189



* 4 1 1 1 0 0 2 2 8 0 9 8 *

L. 1.500